

8.2.8.3.6. 8.6. A – Accrescimento del valore economico delle foreste – approccio singolo

8.2.8.3.6.1. Sotto-misura:

- 8.6 – sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

8.2.8.3.6.2. Descrizione del tipo di operazione

L'operazione si colloca nell'ambito della Misura 8 come azione fondamentale per sostenere e sviluppare il sistema agricolo e forestale regionale nel suo complesso.

Afferisce alla priorità P.2 “Potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme, promuovere tecniche innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste”, nell'ambito della Focus area 2.a) “Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività”.

L'operazione rispondere direttamente al fabbisogno 5.

L'applicazione delle misure di forestazione produttiva nella passata Programmazione ha ottenuto risultati lusinghieri, sia sotto l'aspetto immediato di ricaduta sul sistema agricolo, sia sotto l'aspetto di merito evidenziato nei Rapporti di Valutazione.

L'opportunità offerta dalla programmazione 2014 –2020, che estende le possibilità di utilizzo di questa operazione comporta, peraltro, una concreta possibilità di aumentare la ricaduta sui produttori agro forestali in termini di reddito.

L'operazione assume inoltre un aspetto importante nella tutela ambientale e paesaggistica del territorio e nel promuovere e migliorare la sostenibilità, la competitività e l'efficienza nell'uso delle risorse forestali.

Le azioni sovvenzionabili si identificano nelle seguenti:

1. Adeguamento innovativo delle dotazioni tecniche di macchinari e attrezzature finalizzate alle operazioni di taglio, allestimento, esbosco e mobilitazione, finalizzate ad interventi di primo trattamento in foresta dei prodotti legnosi e non legnosi;
2. Interventi di realizzazione ed adeguamento innovativo delle dotazioni e strutture necessarie alla lavorazione, produzione e prima trasformazione di assortimenti legnosi e non legnosi;
3. Interventi di realizzazione ed adeguamento delle infrastrutture logistiche e al servizio della gestione e utilizzazione forestale e necessarie alla mobilitazione dei prodotti legnosi e non legnosi, quali piattaforme, piazzali di stoccaggio e movimento macchine in bosco;
4. Interventi selvicolturali, finalizzati al miglioramento economico dei boschi a finalità produttiva, in relazione all'utilizzo artigianale, industriale dei prodotti legnosi e/o funzionali all'ottenimento di prodotti non legnosi;
5. Interventi selvicolturali, finalizzati al recupero produttivo di boschi abbandonati, invecchiati e/o degradati, in relazione all'utilizzo artigianale, industriale dei prodotti legnosi e/o all'ottenimento di prodotti non legnosi;
6. Interventi selvicolturali finalizzati al recupero e alla valorizzazione economico-produttiva di popolamenti forestali specifici, quali castagneti;

Interventi volti specificatamente all'ottenimento di prodotti non legnosi per una diversificazione della produzione forestale.

8.2.8.3.6.3. Tipo di sostegno

L'aiuto può essere concesso sotto forma di contributo in conto capitale e/o attraverso altri strumenti

finanziari.

8.2.8.3.6.4. Collegamento ad altre normative

Regolamento (CE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.

8.2.8.3.6.5. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti le seguenti tipologie di beneficiari:

- imprese agro–forestali singole o associate;
- cooperative e consorzi forestali;
- assetti collettivi.

Limitatamente agli interventi di trasformazione di assortimenti legnosi e non legnosi, possono accedere all'aiuto anche imprese terze che acquisiscano direttamente la materia prima da soggetti di cui ai precedenti punti.

Le imprese richiedenti devono inoltre essere regolarmente iscritti all'Anagrafe delle Aziende Agricole, con situazione dei dati debitamente validata, conformemente a quanto previsto dal R.R. n. 17/2003.

Sono esclusi gli Enti pubblici e le loro associazioni.

8.2.8.3.6.6. Costi ammissibili

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali di tipo immobiliare e mobiliare quali:

- macchine, attrezzature e impianti per la gestione e utilizzazione del bosco, l'esbosco, la raccolta di biomasse legnose, lo stoccaggio;
- macchine ed attrezzature per interventi di primo trattamento dei prodotti legnosi e dei sottoprodotti forestali, finalizzate alla predisposizione di assortimenti per gli utilizzi artigianali, e industriali ;
- macchine, attrezzature e impianti per la seconda trasformazione;
- macchine, attrezzature e impianti per raccolta, stoccaggio, lavorazione e commercializzazione di prodotti non legnosi;
- realizzazione, miglioramento e adeguamento di beni immobili e infrastrutture logistiche destinata alla raccolta, deposito, stoccaggio, mobilitazione, stagionatura, prima lavorazione e/o commercializzazione di assortimenti legnosi e non legnosi;
- costituzione, realizzazione di piattaforme logistiche per la commercializzazione dei prodotti legnosi locali;
- conversioni permanenti della struttura del bosco volti a modificarne la composizione specifica al fine di ottenere assortimenti legnosi di maggior pregio;
- tagli colturali e periodici, ripuliture di vegetazione infestante, decespugliamenti, spalcature, sfolli, ripuliture e diradamenti, tagli intercalari di eliminazione di essenze alloctone, tagli di conversione e avviamento, abbattimento delle piante malate e/o morte e sostituzione con specie autoctone pregiate;
- miglioramento o recupero di castagneti

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti immateriali, connessi agli investimenti di cui al punto precedente, quali onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità connessi al progetto presentato.

8.2.8.3.6.7. Condizioni di ammissibilità

L'operazione è applicabile all'intero territorio della Regione Emilia–Romagna, per cui gli investimenti

dovranno essere ubicati su detto territorio.

Le azioni devono essere coerenti con la priorità cui l'operazione stessa concorre, con la focus area in cui si colloca, e mirare al soddisfacimento dei fabbisogni specifici e/o trasversali.

Le azioni devono inoltre essere riconducibili a quelle individuate nell'ambito di questa operazione.

Gli interventi proposti devono inoltre essere:

- superiori ad una soglia minima di spesa ammissibile
- motivati da miglioramenti economici delle produzioni forestali;
- limitati alle operazioni precedenti la trasformazione industriale dei prodotti legnosi;
- non riconducibili alle operazioni di rinnovamento dopo il taglio definitivo di utilizzazione;
- non riconducibili a costi inerenti la viabilità forestale di ogni ordine e grado che trova sostegno nell'ambito dell'art. 17 e 20 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- non riconducibili a costi di beni non durevoli (materiali di consumo).

Il sostegno non può inoltre essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

8.2.8.3.6.8. Principi relativi alla definizione dei criteri di selezione

L'ordinamento dei progetti utilizzerà i seguenti principi:

- investimenti maggiormente coerenti con le finalità della presente operazione;
- investimenti con un maggiore contenuto di innovazione;
- investimenti in aree sottoposte a certificazione di buona gestione forestale;
- investimenti che ricadono in aree rurali con problemi di sviluppo;
- investimenti che ricadono in comuni con indice di boscosità superiore al 80%;
- maggiore estensione della superficie forestale del Piano di gestione o delle superfici nelle disponibilità dei beneficiari.

8.2.8.3.6.9. Importi (applicabili) e aliquota di sostegno

L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura del 40% della spesa ammissibile di progetto.

L'importo del singolo progetto è definito nella misura minima di € 40.000,00 e massima di € 500.000,00.

E' facoltà delle imprese richiedenti presentare progetti superiori ai suddetti massimali, fermo restando che il contributo concedibile verrà calcolato nel rispetto di detti limiti massimi di spesa.

8.2.8.3.6.10. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o tipo di operazioni

8.2.8.3.6.10.1. Rischi inerenti l'attuazione delle misure

8.2.8.3.6.10.2. Azioni di mitigazione

8.2.8.3.6.10.3. Valutazione generale della misura

8.2.8.3.6.11. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno

8.2.8.3.6.12. Informazioni specifiche dell'operazione

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente in linea con la gestione forestale sostenibile

Definizione della nozione di “strumento equivalente”

[Forestazione e imboschimento]. Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. [1460/2014] [AD], compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

[Forestazione e imboschimento]. Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. [1460/2014][AD]

8.2.8.3.7. 8.6. B – Accrescimento del valore economico delle foreste approccio di sistema

8.2.8.3.7.1. Sotto-misura:

- 8.6 – sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

8.2.8.3.7.2. Descrizione del tipo di operazione

L'operazione si colloca nell'ambito della Misura 8 come azione fondamentale per sostenere e sviluppare il sistema agricolo e forestale regionale nel suo complesso.

Afferisce alla priorità P.3 “Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, compresa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere animale e la gestione dei rischi nel settore agricolo”, nell'ambito della Focus area 3.a) “Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali”.

L'operazione risponde direttamente ai fabbisogni 5 e 7.

L'applicazione delle misure di forestazione produttiva nella passata Programmazione ha ottenuto risultati lusinghieri sia sotto l'aspetto immediato di ricaduta sul sistema agricolo, sia sotto l'aspetto di merito evidenziato nei Rapporti di Valutazione.

Analoga considerazione riguarda l'esperienza dei Progetti di filiera, che prevedevano la partecipazione di più soggetti beneficiari e l'utilizzo di più misure.

L'attuale Programmazione, impostata sulla trasversalità delle priorità individuate nel Regolamento (UE) 1305/2013 e sulle rispettive Focus area su cui insistono, offre ulteriori possibilità di accrescere e migliorare questa metodologia in tutte le sue possibili accezioni.

Oltre alla valorizzazione economica delle risorse forestali e all'accrescimento del valore aggiunto dei prodotti ottenibili, l'Operazione proposta fornisce un supporto fondamentale per sviluppare nuovi approcci collettivi, integrati e di cooperazione

Inoltre è importante sottolineare l'aspetto di tutela ambientale e paesaggistica del territorio e quello di promozione e miglioramento della sostenibilità, della competitività e dell'efficienza nell'uso delle risorse

forestali.

Le azioni sovvenzionabili si identificano nelle seguenti:

1. Adeguamento innovativo delle dotazioni tecniche di macchinari e attrezzature finalizzate alle operazioni di taglio, allestimento, esbosco e mobilitazione, finalizzate ad interventi di primo trattamento in foresta dei prodotti legnosi e non legnosi;
2. Interventi di realizzazione ed adeguamento innovativo delle dotazioni e strutture necessarie alla lavorazione, produzione e prima trasformazione di assortimenti legnosi e non legnosi;
3. Interventi di realizzazione ed adeguamento delle infrastrutture logistiche e al servizio della gestione e utilizzazione forestale e necessarie alla mobilitazione dei prodotti legnosi e non legnosi, quali piattaforme, piazzali di stoccaggio e movimento macchine in bosco;
4. Interventi selvicolturali, finalizzati al miglioramento economico dei boschi a finalità produttiva, in relazione all'utilizzo artigianale, industriale dei prodotti legnosi e/o funzionali all'ottenimento di prodotti non legnosi;
5. Interventi selvicolturali, finalizzati al recupero produttivo di boschi abbandonati, invecchiati e/o degradati, in relazione all'utilizzo artigianale, industriale dei prodotti legnosi e/o all'ottenimento di prodotti non legnosi;
6. Interventi selvicolturali finalizzati al recupero e alla valorizzazione economico-produttiva di popolamenti forestali specifici, quali castagneti;
7. Interventi volti specificatamente all'ottenimento di prodotti non legnosi per una diversificazione della produzione forestale.

8.2.8.3.7.3. Tipo di sostegno

L'aiuto può essere concesso sotto forma di contributo in conto capitale e/o attraverso altri strumenti finanziari.

8.2.8.3.7.4. Collegamento ad altre normative

Regolamento (CE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati

8.2.8.3.7.5. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti le seguenti tipologie di beneficiari:

- imprese agro-forestali singole o associate;
- cooperative e consorzi forestali;
- assetti collettivi.

Limitatamente agli interventi di trasformazione di assortimenti legnosi e non legnosi, possono accedere all'aiuto anche imprese terze che acquisiscano direttamente la materia prima da soggetti di cui ai precedenti punti.

Le imprese richiedenti devono inoltre essere regolarmente iscritti all'Anagrafe delle Aziende Agricole, con situazione dei dati debitamente validata, conformemente a quanto previsto dal R.R. n. 17/2003.

Sono esclusi gli Enti pubblici e le loro associazioni.

8.2.8.3.7.6. Costi ammissibili

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali di tipo immobiliare e mobiliare quali:

- macchine, attrezzature e impianti per la gestione e utilizzazione del bosco, l'esbosco, la raccolta di biomasse legnose, lo stoccaggio;
- macchine ed attrezzature per interventi di primo trattamento dei prodotti legnosi e dei sottoprodotti forestali, finalizzate alla predisposizione di assortimenti per gli utilizzi artigianali, e industriali ;
- macchine, attrezzature e impianti per la seconda trasformazione;
- macchine, attrezzature e impianti per raccolta, stoccaggio, lavorazione e commercializzazione di prodotti non legnosi;
- realizzazione, miglioramento e adeguamento di beni immobili e infrastrutture logistiche destinata alla raccolta, deposito, stoccaggio, mobilitazione, stagionatura, prima lavorazione e/o commercializzazione di assortimenti legnosi e non legnosi;
- costituzione, realizzazione di piattaforme logistiche per la commercializzazione dei prodotti legnosi locali;
- conversioni permanenti della struttura del bosco volti a modificarne la composizione specifica al fine di ottenere assortimenti legnosi di maggior pregio;
- tagli colturali e periodici, ripuliture di vegetazione infestante, decespugliamenti, spalcature, sfolli, ripuliture e diradamenti, tagli intercalari di eliminazione di essenze alloctone, tagli di conversione e avviamento, abbattimento delle piante malate e/o morte e sostituzione con specie autoctone pregiate;
- miglioramento o recupero di castagneti

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti immateriali, connessi agli investimenti di cui al punto precedente, quali onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità connessi al progetto presentato.

8.2.8.3.7.7. Condizioni di ammissibilità

L'operazione è applicabile all'intero territorio della Regione Emilia-Romagna, per cui gli investimenti dovranno essere ubicati su detto territorio.

Le azioni devono essere coerenti con la priorità cui l'operazione stessa concorre, con la focus area in cui si colloca. e mirare al soddisfacimento dei fabbisogni specifici e/o trasversali.

Le azioni devono inoltre essere riconducibili a quelle individuate nell'ambito di questa operazione.

Gli interventi proposti devono inoltre essere:

- superiori ad una soglia minima di spesa ammissibile
- motivati da miglioramenti economici delle produzioni forestali;
- limitati alle operazioni precedenti la trasformazione industriale dei prodotti legnosi;
- non riconducibili alle operazioni di rinnovamento dopo il taglio definitivo di utilizzazione;
- non riconducibili a costi inerenti la viabilità forestale di ogni ordine e grado che trova sostegno nell'ambito dell'art. 17 e 20 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- non riconducibili a costi di beni non durevoli (materiali di consumo).

Il sostegno non può inoltre essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

8.2.8.3.7.8. Principi relativi alla definizione dei criteri di selezione

In funzione dell'utilizzo dell'operazione esclusivamente in approccio collettivo non si individuano specifici principi di selezione.

La valutazione verrà infatti impostata a livello di progetto di sistema, individuando criteri in grado di valutare principalmente le sinergie e le garanzie oggettive di positiva ricaduta dei benefici dell'investimento sui produttori agricoli di base e la concorrenza del progetto stesso a più Focus Area.

8.2.8.3.7.9. Importi (applicabili) e aliquota di sostegno

L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura del 40% della spesa ammissibile di progetto.

L'importo del singolo progetto è definito:

- minimo € 40.000,00 e massimo € 500.000,00 ;

E' facoltà delle imprese richiedenti presentare progetti superiori ai suddetti massimali, fermo restando che il contributo concedibile verrà calcolato nel rispetto di detti limiti massimi di spesa.

8.2.8.3.7.10. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o tipo di operazioni

8.2.8.3.7.10.1. *Rischi inerenti l'attuazione delle misure*

8.2.8.3.7.10.2. *Azioni di mitigazione*

8.2.8.3.7.10.3. *Valutazione generale della misura*

8.2.8.3.7.11. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno

8.2.8.3.7.12. Informazioni specifiche dell'operazione

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente in linea con la gestione forestale sostenibile

Definizione della nozione di “strumento equivalente”

[Forestazione e imboschimento]. Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. [1460/2014] [AD], compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

[Forestazione e imboschimento]. Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. [1460/2014] [AD]

8.2.8.3.8. 8.6. C – Utilizzo di sottoprodotti forestali per lo sviluppo di bioenergie

8.2.8.3.8.1. Sotto-misura:

- 8.6 – sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

8.2.8.3.8.2. Descrizione del tipo di operazione

L'operazione si colloca nell'ambito della Misura 4 come azione fondamentale per sostenere e sviluppare il sistema agro forestale regionale nel suo complesso.

Afferisce alla Priorità P.5 “Incentivare l'uso efficiente delle risorse ed il passaggio ad una economia a bassa emissione di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale”, nell'ambito della Focus area 5.c) “Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili , sottoprodotti, materiali di scarto , residui ed altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia”

L'applicazione delle misure di forestazione produttiva nella passata Programmazione ha ottenuto risultati lusinghieri sia sotto l'aspetto immediato di ricaduta sul sistema agricolo, sia sotto l'aspetto di merito evidenziato nei Rapporti di Valutazione.

L'opportunità offerta dalla programmazione 2014 –2020, che estende le possibilità di utilizzo di queste operazioni, comporta, peraltro, una concreta possibilità di aumentare la ripercussione sui produttori agroforestali in termini di reddito.

La produzione di energia rinnovabile da sottoprodotti di origine forestale costituisce una concreta opportunità per valorizzare le produzioni esistenti, creare nuovi sbocchi di mercato e di lavoro per il settore.

Durante la gestione/sfruttamento delle aree boschive si produce una notevole quantità di cascami – identificabili in ramaglie, cimali, tondame da diradamento – spesso inutilizzati.

L'attuale possibilità di operare con mezzi meccanici specifici rende conveniente il recupero di questa massa legnosa ai fini energetici riducendoli a cippato.

Una altra fonte di approvvigionamento di materia prima consiste nel recupero dei sottoprodotti delle segherie – quantificabili nel 30% del legname in entrata – che possono essere compattati in pellet.

Le azioni sovvenzionabili si identificano nelle seguenti:

1. impianti per la produzione di energia termica;
2. reti di distribuzione dell'energia termica prodotta.

8.2.8.3.8.3. Tipo di sostegno

L'aiuto può essere concesso sotto forma di contributo in conto capitale e/o attraverso altri strumenti finanziari.

8.2.8.3.8.4. Collegamento ad altre normative

Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 Aprile 2009 sulla promozione e uso di energia e successivi atti nazionali di applicazione.

8.2.8.3.8.5. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti le seguenti tipologie di beneficiari:

- imprese agro-forestali singole o associate;
- cooperative e consorzi forestali;
- assetti collettivi.

Le imprese richiedenti devono inoltre essere regolarmente iscritti all'Anagrafe delle Aziende Agricole, con situazione dei dati debitamente validata, conformemente a quanto previsto dal R.R. n. 17/2003.

Sono esclusi gli Enti pubblici e le loro associazioni.

8.2.8.3.8.6. Costi ammissibili

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali di tipo immobiliare e mobiliare necessari alla realizzazione di:

- impianti a caldaia alimentati a cippato/pellet;
- reti di distribuzione del calore.

Sono ammissibili altresì a sostegno le spese per investimenti immateriali, connessi agli investimenti di cui ai punti precedenti, quali onorari di professionisti e consulenti e studi di fattibilità connessi al progetto presentato.

8.2.8.3.8.7. Condizioni di ammissibilità

L'operazione è applicabile all'intero territorio della Regione Emilia-Romagna, per cui gli investimenti dovranno essere ubicati su detto territorio.

Le azioni devono essere coerenti con la priorità cui l'operazione stessa concorre, con la focus area in cui si colloca, e mirare al soddisfacimento dei fabbisogni specifici e/o trasversali.

Le azioni devono inoltre essere riconducibili a quelle individuate nell'ambito di questa operazione.

Gli interventi proposti devono inoltre essere:

- superiori ad una soglia minima di spesa ammissibile;
- motivati da miglioramenti economici delle produzioni forestali;
- relativi ad impianti di potenza non superiore ai 500 Kw.

I progetti devono essere supportati da un piano di approvvigionamento che attesti la disponibilità di biomassa locale.

L'energia prodotta deve essere destinata prevalentemente (> 50%) all'autoconsumo delle imprese beneficiarie singole o associate.

L'operazione non si sovrappone alla 6.4B che ammette a finanziamento esclusivamente impianti per produrre energia calorica superiori ai consumi aziendali.

L'operazione non si sovrappone alla sottomisura 7.2 che ha per beneficiari soggetti di diritto pubblico.

Il sostegno non può inoltre essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

8.2.8.3.8.8. Principi relativi alla definizione dei criteri di selezione

L'ordinamento dei progetti utilizzerà i seguenti principi:

- tipologia del sistema tecnologico di combustione adottato, con riferimento alle specifiche tecniche delle caldaie utilizzate;
- qualità del cippato in funzione della tecnologia/tipologia di stoccaggio adottato;
- abbattimento delle emissioni nocive e recupero/rimozione delle ceneri (abbattimento Nox, abbattimento inquinanti solidi, impianti a condensazione, sistemi di rimozione manuali e automatici a coclea e pneumatici).

8.2.8.3.8.9. Importi (applicabili) e aliquota di sostegno

L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura del 40% della spesa ammissibile di progetto.

L'importo del singolo progetto è definito nella misura minima di € 50.000,00 e massima di € 300.000,00.

E' facoltà delle imprese richiedenti presentare progetti superiori ai suddetti massimali, fermo restando che il contributo concedibile verrà calcolato nel rispetto di detti limiti massimi di spesa.

8.2.8.3.8.10. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o tipo di operazioni

8.2.8.3.8.10.1. Rischi inerenti l'attuazione delle misure

8.2.8.3.8.10.2. Azioni di mitigazione

8.2.8.3.8.10.3. Valutazione generale della misura

8.2.8.3.8.11. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno

8.2.8.3.8.12. Informazioni specifiche dell'operazione

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente in linea con la gestione forestale sostenibile

Definizione della nozione di “strumento equivalente”

[Forestazione e imboschimento]. Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. [1460/2014] [AD], compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

[Forestazione e imboschimento]. Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. [1460/2014][AD][DA RD – C(2014)1460]

8.2.8.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o tipo di operazioni

8.2.8.4.1. Rischi inerenti l'attuazione delle misure

8.2.8.4.2. Azioni di mitigazione

8.2.8.4.3. Valutazione generale della misura

8.2.8.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno

Per le operazioni di imboschimento sono concessi aiuti sulla base di quota parte dei costi di impianto e delle spese di manutenzione, nonché dei mancati redditi.

In analogia con quanto sviluppato per gli analoghi interventi del PSR del precedente periodo di programmazione

- i computi dei massimali per i costi di impianto, dei costi semplificati per la categoria “preparazione dei terreni e messa a dimora” e dei costi di manutenzione, sono sviluppati sulla base di analisi di interventi standard applicando i costi unitari dei prezzi regionali;
- i mancati redditi sono correlati ai valori di Beneficio fondiario riportati nella giustificazione della misura 13.

8.2.8.6. Informazioni specifiche della misura

Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. [1460/2014] [AD], compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Le specie impiegabili in funzione delle diverse tipologie di imboscamento sono identificate agli allegati di cui alle tabelle dal n. 13 al n. 16.

Al fine di evitare inappropriati interventi di imboscamento sono messi in atto i seguenti accorgimenti:

- In generale
- obbligatorietà della presentazione di un elaborato tecnico a corredo della domanda di aiuto;
- Linee Guida regionali per la progettazione e realizzazione degli imboscamenti
- oltre agli elenchi di specie di cui alle Linee Guida, riportati nelle allegate tabelle dalla n. 13 alla n. 16, è determinante l'attuazione della L.R. 10/2007 relativa alle norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione (vedi anche Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386) a recepimento della Direttiva 1999/105/CE; la certificazione del materiale è condizione di ammissibilità al pagamento e vi è l'intenzione di acquisire a sistema le informazioni sulla provenienza del materiale;
- assoggettamento alle procedure regionali vigenti in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per interventi di imboscamento eccedenti determinate estensioni (20 ha);
- assoggettamento alle procedure di valutazione vigenti per interventi riguardanti superfici comprese nelle aree Rete Natura 2000 e per altre aree comunque protette.
- Per la sottomisura 8.1.A
- la sussistenza di un elenco di specie (autoctone) arboree (tabella n. 13) ed arbustive (tabella n. 14) con caratterizzazione dell'ambito territoriale di utilizzo;
- la sussistenza di tipologie di imboscamenti per ambito territoriale di riferimento (tabella n. 14) – le Linee guida attualmente vigenti prescrivono un livello adeguato di utilizzo delle specie caratterizzanti i boschi di riferimento;
- Per la sottomisura 8.1.B
- la generale previsione della realizzazione di impianti “consociati” con moduli e consociazioni che non si differenziano di molto dalle mescolanze di impianti di cui alla sottomisura 8.1, con la sola eccezione per gli impianti di pioppicoltura;
- la previsione di limiti di estensione delle superfici richiedibili nelle singole domande di aiuto e dell'estensione delle singole unità imboscate relative all'unica tipologia di impianto monospecifica (pioppicoltura)
- la previsione dell'assoggettamento alle disposizioni inerenti ai Disciplinari di produzione integrata approvati dalla Regione Emilia-Romagna per quanto riguarda la realizzazione dei lavori di impianto.

Gli interventi di imboscamento sono attesi principalmente nel territorio regionale di pianura caratterizzato da basso tasso di boscosità e da condizioni climatiche che si differenziano fra pianura litoranea e pianura interna.

Nelle zone di collina e montagna sono attesi interventi volti rispondere a bisogni e problematiche puntuali; la prima è costituita all'esigenza di contrastare la perdita di soprassuoli caratterizzati dalla presenza di *Castanea sativa*, la seconda è rappresentata dalla necessità di rafforzare e stimolare l'attenzione delle aziende agricole alla gestione delle superfici forestali anche facendo leva sulla marginale valorizzazione dei prodotti non forestali.

**[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali]
Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica**

Vedi paragrafo nella sezione della sottomisura 8.5

**[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici]
Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche.**

Vedi paragrafo nella sezione della sottomisura 8.3

Definizione della nozione di “strumento equivalente”

Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Prevenzione e ripristino delle foreste. Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità.

Vedi paragrafo nella sezione sottomisura 8.3.

Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Vedi paragrafo nella sezione della sottomisura 8.2.

Prevenzione e ripristino delle foreste. Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Vedi paragrafo nella sezione sottomisura 8.3.

Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. [1460/2014][AD]

I requisiti minimi ambientali sono correlati alle Linee guida regionali per la progettazione e realizzazione degli imboschimenti e agli elenchi di specie e alle tipologie di boschi di cui alle tabelle dalla n. 13 alla n. 16.

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente in linea con la gestione forestale sostenibile

Per le operazioni della misura interessate dalla condizione della disponibilità di informazioni e strumenti operativi che si concretizzano nella sussistenza di un Piano di Gestione Forestale o di strumenti equivalenti, il limite di estensione delle superfici condotte/gestite soggette a detta condizione è individuato in 100 ha.

Ai fini operativi, nel computo dell'estensione di superficie forestale di cui sopra possono partecipare anche singole particelle forestali aventi estensione inferiore a 0,5ha ma comunque investite con soprassuolo di specie forestali se interessate dalle previsioni e limitazioni del Piano.

Le operazioni per le quali sussiste la condizione sulla disponibilità del Piano di Gestione sono descritte nelle sezioni relative alle specifiche sottomisure.

Un nuovo Piano di Gestione non è comunque necessario per operazioni previste in ambiti già assoggettati a Piani vigenti.

8.2.8.7. Altre osservazioni rilevanti per comprendere e attuare la misura

Elenchi delle Specie allegati alle “Linee guida per la progettazione e realizzazione degli imboschimenti”

DGR 874/2088 e DGR 196/2010

- *Tabella – Sottomisure 8.1 e 8.2 – Elenco delle specie arboree (allegato n. 1 delle Linee Guida)*
- *Tabella – Operazione 8.1.A – Boschi di riferimento (allegato n. 1 delle Linee Guida)*
- *Tabella – Sottomisure 8.1 e 8.2 – Elenco specie arbustive (allegato n. 2 delle Linee Guida)*
- *Tabella – Operazione 8.1.B – Elenco specie idonee per arboricoltura da legno di pregio (allegato n. 3 delle Linee Guida)*

I cloni di pioppo ibrido impiegabili nelle specifiche tipologie di intervento dell'operazione 8.1.B sono quelli ammessi dal Disciplinare di produzione integrata del pioppo approvato dalla Regione.

Misura 8 Tabella n. 13 – Sottomisure 8.1 e 8.2 – Elenco specie arboree (allegato n. 1 alle Linee Guida per la progettazione e realizzazione degli imboschimenti di cui alle DGR 874/08 e 196/10)

ALLEGATO 1						
ELENCO SPECIE ARBOREE						
SPECIE			Ambiti territoriali			D.Lgs. 386/03
			L	P	C	
3	Ac	Acero campestre (<i>Acer campestre</i> L.)	X	X	X	SI
6	Ca	Bagolaro (<i>Celtis australis</i> L.)		X	X	NO
7	Cb	Carpino bianco (<i>Carpinus betulus</i> L.)	X	X	X	SI
8	Oc	Carpino nero (<i>Ostrya carpinifolia</i> Scop.)			X	SI
9	Cs	Castagno (<i>Castanea sativa</i> Miller)			X	SI
11	Pav	Ciliegio (<i>Prunus avium</i> L.)		X	X	SI
14	Qr	Farnia (<i>Quercus robur</i>)	X	X	X	SI
15	Fe	Frassino maggiore (<i>Fraxinus excelsior</i> L.)		X	X	SI
16	Fa	Frassino ossifillo (<i>Fraxinus oxycarpa</i> Bieb.)	X	X		SI
17	Ma	Gelso bianco (<i>Morus alba</i> L.)	X	X	XF	NO
17	Mn	Gelso nero (<i>Morus nigra</i> L.)				NO
18	Qi	Leccio (<i>Quercus ilex</i> L.)	X			SI
19	Pr	Magaleppo (<i>Prunus mahaleb</i> L.)		X		NO
20	Ma	Melo selvatico (<i>Malus sylvestris</i> Miller)	X	X	X	NO
21	Jr	Noce comune (<i>Juglans regia</i> L.)		X	X	SI
22	Um	Olmo campestre (<i>Ulmus minor</i> Miller)	X	X	X	SI
24	Ag	Ontano nero (<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertner)	X	X	XF	SI
25	Fo	Orniello (<i>Fraxinus ornus</i> L.)			X	SI
26	Py	Pero selvatico (<i>Pyrus paraste</i> Burgsd.)		X	X	SI
27	Ppi	Pino domestico (<i>Pinus pinea</i> L.)	X			SI
28	Pp	Pino marittimo (<i>Pinus pinaster</i> Aiton)	X			SI
29	Ps	Pino silvestre (<i>Pinus sylvestris</i> L.)			X ⁽¹⁾	SI
30	Pal	Pioppo bianco (<i>Populus alba</i> L.)	X	X	XF	SI
31	Pni	Pioppo nero (<i>Populus nigra</i> L.)	X	X	XF	SI
32	Pt	Pioppo tremolo (<i>Populus tremula</i> L.)			X	SI
33	Qc	Cerro (<i>Quercus cerris</i> L.)		(2)	X ⁽²⁾	SI
34	Qpe	Rovere (<i>Quercus petraea</i> (Mattuschka) Liebl.)		X	X	SI
35	Qpu	Roverella (<i>Quercus pubescens</i> Willd.)			X	SI
36	Sa	Salice bianco (<i>Salix alba</i> L.)	X	X	XF	SI
36	Ssp	Salici (<i>Salix</i> sp.)	X	X	XF	NO
37	Ce	Silivastrò (<i>Cercis siliquastrum</i> L.)	X	X	X	NO
38	So	Sorbo domestico (<i>Sorbus domestica</i> L.)		X	X	SI
39	St	Ciavardello (<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz)			X	SI
42	Tc	Tiglio selvatico (<i>Tilia cordata</i> Miller)		X	X	SI

LEGENDA: X Ammissibilità nell'ambito territoriale - L Litoraneo - P Padano - C Collinare - F solo Fondovalle

(1) Unicamente nell'ambito della collina emiliana se utilizzato materiale di provenienza locale

(2) Impiegabile straordinariamente nei soli ambiti territoriali nei quali è verificata la sua naturale presenza (solo con impiego di materiale di provenienza locale)

Tabella – Sottomisure 8.1 e 8.2 – Elenco delle specie arboree (allegato n. 1 delle Linee Guida)

Misura 8 Tabella n. 14 – Operazione 8.1.A – Boschi di riferimento (allegato n. 1 alle Linee Guida per la progettazione e realizzazione degli imboschimenti di cui alle DGR 874/08 e 196/10)

BOSCHI DI RIFERIMENTO			
TIPI	Ambiti	CARATTERIZZANTI	SIGNIFICATIVE
A Boschi planiziali litoranei (leccete e/o querceti mesofili)	L	Qi Qr Cb Fo Fa	Pal Um Ppi
B Boschi planiziali a farnia olmo ontano	P	Qr Um Ag	Pal Fa Ac Sa Cb
C Boschi planiziali a farnia frassino carpino b.	P	Qr Fa Cb	Um Ag Ac Pal Sa
D Boschi riparali	P C	Pal Pni Sa Qr Ag	Um Fa Cb Ssp Qc ⁽²⁾
E Boschi collinari querceti mesofili	C	Qpu Oc	Qpe Fo Ac So St Pt Um Qc ⁽²⁾ Ps ⁽¹⁾
F Boschi collinari orno-ostrieti	C	Fo Oc	Qpu Qpe Cs Um So St Ac Qc ⁽²⁾

LEGENDA: X Ammissibilità nell'ambito territoriale - L Litoraneo - P Padano - C Collinare - F solo Fondovalle

⁽¹⁾ Unicamente nell'ambito della collina emiliana se utilizzato materiale di provenienza locale

⁽²⁾ Impiegabile straordinariamente nei soli ambiti territoriali nei quali è verificata la sua naturale presenza (solo con impiego di materiale di provenienza locale)

Tabella – Operazione 8.1.A – Boschi di riferimento (allegato n. 1 delle Linee Guida)

Misura 8 Tabella n. 15 – Sottomisure 8.1 e 8.2 – Elenco specie arbustive (allegato n. 2 alle Linee Guida per la progettazione e realizzazione degli imboscamenti di cui alle DGR 874/08 e 196/10)

ALLEGATO 2					
ELENCO SPECIE ARBUSTIVE					
SPECIE			Ambiti territoriali		
			L	P	C
1	Cf	Azzeruolo (<i>Crataegus azarolus</i> L.) (1)	X	X	
2	Bs	Bosso (<i>Buxus sempervirens</i> L.)	X	X	X
3	Cma	Corniolo (<i>Cornus mas</i> L.)			X
4	Cor	Emero (<i>Coronilla emerus</i> L.)			X
5	Fra	Frangola (<i>Frangula alnus</i> Miller)	X	X	X
6	Euo	Fusaggine (<i>Euonymus europaeus</i> L.)		X	X
7	Jc	Ginepro (<i>Juniperus communis</i> L.)			X
8	Sj	Ginestra odorosa (<i>Spartium junceum</i> L.)		X	X
9	Lig	Ligustro (<i>Ligustrum vulgare</i> L.)		X	X
10	La	Maggiociondolo (<i>Laburnum anagyroides</i> Medicus)			X
11	Mes	Nespolo (<i>Mespilus germanica</i> L.)		X	X
12	Cav	Nocciolo (<i>Corylus avellana</i> L.)	X	X	X
13	Ela	Olivello di Boemia (<i>Elaeagnus angustifolia</i> L.)	X	X	
14	Hr	Olivello spinoso (<i>Hippophae rhamnoides</i> L.)		X	X
15	Pal	Paliuro (<i>Paliurus spina-christi</i> Miller)		X	
16	Vo	Pallone di maggio (<i>Viburnum opulus</i> L.)		X	
17	Psp	Prugnolo (<i>Prunus spinosa</i> L.)	X	X	X
18	Sni	Sambuco (<i>Sambucus nigra</i> L.)	X	X	X
19	Csa	Sanguinello (<i>Cornus sanguinea</i> L.)	X	X	X
20	Rha	Spino cervino (<i>Rhamnus catharticus</i> L.)		X	
21	T	Tamerice (<i>Tamarix gallica</i> L.)	X	X	X
22	Col	Vescicaria (<i>Colutea arborescens</i> L.)		X	X
24	Vit	Lentaggine (<i>Viburnum tinus</i> L.)	X	X	X
25	Vil	Lantana (<i>Viburnum lantana</i> L.)		X	X

LEGENDA: X Ammissibilità nell'ambito territoriale - L Litoraneo - P Padano - C Collinare - F solo Fondovalle

(1) Escluso da DGR 196/2010

Tabella – Sottomisure 8.1 e 8.2 – Elenco specie arbustive (allegato n. 2 delle Linee Guida)

Misura 8 Tabella n. 16 – Operazione 8.1.B – Elenco specie idonee per arboricoltura da legno di pregio (allegato n. 3 alle Linee Guida per la progettazione e realizzazione degli imboschimenti di cui alle DGR 874/08 e 196/10)

ALLEGATO 3

ELENCO SPECIE idonee per Arboricoltura da legno di pregio

SPECIE			Ambiti territoriali			Parac adute	Turno minimo	D.Lgs 386/03
			L	P	C			
9	Cs	Castagno (<i>Castanea sativa</i> Miller)			X		30	SI
11	Pav	Ciliegio (<i>Prunus avium</i> L.)		X	X		30	SI
14	Qr	Farnia (<i>Quercus robur</i>)	X	X	X		40	SI
15	Fe	Frassino maggiore (<i>Fraxinus excelsior</i> L.)		X	X		40	SI
16	Fa	Frassino ossifillo (<i>Fraxinus oxycarpa</i> Bieb.)	X	X			40	SI
17	Ma	Gelso bianco (<i>Morus alba</i> L.)	X	X	XF	p	40	NO
17	Mn	Gelso nero (<i>Morus nigra</i> L.)	X	X	XF	p	40	NO
21	Jr	Noce comune (<i>Juglans regia</i> L.)		X	X		30	SI
26	Py	Pero selvatico (<i>Pyrus pyraeaster</i> Burgsd.)		X	X	p	40	SI
30	Pal	Pioppo bianco (<i>Populus alba</i> L.)	X	X	XF	p	15	SI
31	Pni	Pioppo nero (<i>Populus nigra</i> L.)	X	X	XF	p	15	SI
34	Qpe	Rovere (<i>Quercus petraea</i> (Mattuschka) Liebl.)		X	X		40	SI
38	So	Sorbo domestico (<i>Sorbus domestica</i> L.)		X	X	p	40	SI
39	St	Ciavardello (<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz)		X	X	p	40	SI
42	Tc	Tiglio selvatico (<i>Tilia cordata</i> Miller)		X	X	p	40	SI
22	Um	Olmo campestre (<i>Ulmus minor</i> Miller)	X	X	X	p	30	SI

LEGENDA X Ammissibilità nell'ambito territoriale - L Litoraneo - P Padano - C Collinare - F solo Fondovalle
p Per finalità paracadute

* Per impianti di arboricoltura da legno monospecifici sono impiegabili unicamente i cloni di Pioppo ibrido ammessi dal "Disciplinare di produzione integrata per il pioppo" (nella stesura approvata dalla Regione al momento della presentazione della domanda di aiuto).

- Tabella – Operazione 8.1.B – Elenco specie idonee per arboricoltura da legno di pregio (allegato n. 3 delle Linee Guida)

8.2.9. M10 – Pagamenti agro– climatici–ambientali (art 28)

8.2.9.1. Base giuridica

Titolo III, Capo I, Articolo 28 “Pagamenti agro–climatico ambientali” e considerando 22 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.9.2. Descrizione generale della misura inclusa la logica dell'intervento e il contributo alla focus area e agli obiettivi trasversali

Dalla valutazione delle interazioni esistenti tra l'esercizio dell'attività agricola e le principali componenti ambientali del territorio regionale (acqua, suolo, aria, biodiversità e paesaggio) emerge la necessità di predisporre interventi finalizzati a una gestione sostenibile delle superfici agricole atti a contenere i fattori di pressione ambientale del settore primario e a generare impatti positivi sulle risorse ambientali.

La misura in generale, e le singole operazioni in particolare, perseguono l'obiettivo di favorire un utilizzo e una gestione sostenibile dei terreni agricoli della Regione, in particolare promuovendo la salvaguardia della risorsa acqua, la tutela della risorsa suolo, la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità, del paesaggio agrario e il miglioramento della qualità dell'aria. Il perseguimento di tali obiettivi di carattere ambientale e paesaggistico, promuovendo una crescita sostenibile, contribuisce anche ad accrescere la competitività e la coesione sociale del sistema regionale.

La misura persegue i seguenti obiettivi/fabbisogni emersi a seguito dell'analisi SWOT effettuata e dal confronto col partenariato:

F13 “Gestione sostenibile, ripristino di ecosistemi forestali/agricoli, habitat naturali/seminaturali e loro collegamento ecologico.”

F14 “Espansione di produzioni a minore pressione sull'ambiente e mantenimento di razze e varietà autoctone agricole.”

F16 “Migliorare la qualità delle acque riducendo i carichi inquinanti di origine agricole e zootecniche.”

F17 “Promuovere la gestione sostenibile dei suoli.”

F22 “Buone pratiche di gestione/investimenti per ridurre le emissioni nei processi produttivi agricoli, in particolare zootecnici.”

In particolare la misura, attraverso le operazioni specificate, contribuisce al perseguimento delle Priorità sotto indicate:

alla Priorità P4 “Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura” e alle seguenti Focus area:

- **P4A** – “Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa” con le seguenti operazioni:
 - 10.1.E** Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica
 - 10.1.F** Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica
 - 10.1.G** Collegamento ecologico dei Siti Natura 2000 e gestione sostenibile della praticoltura estensiva
 - 10.1.I** Conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario
 - 10.1.L** Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali
- **P4B** – “Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi.”

con le seguenti operazioni:

10.1.A Produzione integrata

10.1.H Gestione di fasce tampone e bacini di fitodepurazione di contrasto ai nitrati e di antideriva per i prodotti fitosanitari

- **P4C** – “Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi.” con le seguenti operazioni:

10.1.C Incremento della sostanza organica

10.1.D Agricoltura conservativa

alla Priorità P5 “Incentivare l’uso efficiente delle risorse e il passaggio a un’economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale” e alla seguente Focus area:

- **P5D** – “Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura.” con la seguente operazione:

10.1.B Gestione degli effluenti

La misura presenta effetti secondari anche sulle priorità di seguito indicate:

Priorità P5 “Incentivare l’uso efficiente delle risorse e il passaggio a un’economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale” e sulle seguenti Focus area:

- **P5A** – “Rendere più efficiente l'uso dell'acqua in agricoltura.” con le seguenti operazioni:

10.1.A Produzione integrata

10.1.C Incremento della sostanza organica

10.1.D Agricoltura conservativa

- **P5E** – “Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale.” con le seguenti operazioni:

10.1.A Produzione integrata

10.1.B Gestione degli effluenti

10.1.C Incremento della sostanza organica

10.1.D Agricoltura conservativa

10.1.I Conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario

10.1.L Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali

Priorità P3 “Promuovere l’organizzazione della filiera alimentare, compresa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere animale e la gestione dei rischi nel settore agricolo” e sulla seguente Focus area:

- **P3A** – “Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali” con la seguente operazione

10.1.A Produzione integrata

La misura in generale, e le singole operazioni in particolare, partecipano al perseguimento delle seguenti priorità trasversali:

“Ambiente” e “Cambiamenti climatici” con tutte le operazioni in quanto sono finalizzate alla salvaguardia e valorizzazione delle risorse acqua, suolo (incluso l'incremento e il mantenimento della sostanza organica), aria e biodiversità ed alla riduzione delle pressioni dell'esercizio delle attività agricole in termini quali-quantitativi, con particolare rilievo alla riduzione dell'uso di input chimici:

10.1.A Produzione integrata

10.1.B Gestione effluenti

10.1.C Incremento della sostanza organica

10.1.D Agricoltura conservativa

10.1.E Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica

10.1.F Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica

10.1.G Collegamento ecologico dei Siti Natura 2000 e gestione sostenibile della praticoltura estensiva

10.1.H Gestione di fasce tampone e bacini di fitodepurazione di contrasto ai nitrati e di antideriva per i prodotti fitosanitari

10.1.I Conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario

10.1.L Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali

“Innovazione” in campo agricolo con le seguenti operazioni in quanto promuovono la gestione sostenibile dei processi produttivi e il ricorso a soluzioni e tecniche innovative al fine di attenuare gli impatti derivanti dalle attività agricole e zootecniche sull'ambiente e sui cambiamenti climatici:

10.1.A Produzione integrata

10.1.D Agricoltura conservativa

Con particolare riferimento alle **operazioni 10.1.H e 10.1.I**, ove non diversamente disposto dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale vigente, le superfici di realizzazione/gestione di elementi caratteristici del paesaggio agrario o le superfici a seminativo oggetto di ritiro ventennale dalla produzione per scopi ambientali – Misure agro–ambientali del Regolamento (CEE) n. 2078/92, del Regolamento (CE) n. 1257/99, Misure agro–ambientali e Misura investimenti non produttivi del Regolamento (CE) 1698/05 e Pagamenti agro–climatico–ambientali del Regolamento (UE) n. 1305/2013 – possono ritornare, al termine dell’impegno, ad essere pienamente disponibili e, pertanto, possono riacquisire lo stato di origine, inclusa la messa a coltura che le caratterizzava prima dell’adesione agli impegni stessi.

8.2.9.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell’importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.9.3.1. 10.1.A – Produzione integrata

8.2.9.3.1.1. Sotto–misura:

- 10.1 – pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.1.2. Descrizione del tipo di operazione

L'operazione persegue prevalentemente il soddisfacimento del fabbisogno F16 all'interno della Focus area P4B, secondo quanto emerso a seguito dell'analisi SWOT effettuata e dal confronto col partenariato. Contribuisce inoltre alle focus area P4A, P4C, P4D e P4E.

L'operazione prevede un supporto finanziario, a titolo di incentivo per coprire i maggiori costi sostenuti dalle aziende per la applicazione dei metodi di agricoltura integrata; sono previsti aiuti diversificati per:

- introduzione: primi 5 anni di adesione alla produzione integrata

- mantenimento: per aziende aderenti alla Produzione integrata nei quinquenni successivi al primo quinquennio di adesione, anche se attuato in applicazione del Regolamento (CE) n. 2078/92 o del Regolamento (CE) 1257/99, 1698/07 o della Strategia nazionale dei programmi operativi previsti dalla OCM unica – settore ortofrutticoli (Reg. UE n. 1308/2013).

Le aziende aderenti all'Azione devono adottare sull'intera SAU aziendale le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) per la fase di coltivazione ("Norme generali" e "Norme di coltura"), per tutte le colture per le quali questi sono stati definiti ed approvati. Tali Disciplinari sono basati sui criteri di seguito elencati, stabiliti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 2546 del 09/12/2003 e successive modifiche e sulle "Linee guida nazionali per la produzione integrata delle colture" approvate ai sensi della *L. 4 del 3 febbraio 2011 (DM istitutivo in fase di approvazione)*.

L'impegno quinquennale riguarda l'intera SAU aziendale condotta al momento della presentazione della domanda di aiuto. E' prevista la possibilità di adesione all'impegno su parte della superficie aziendale per le sole aziende con corpi separati e di superficie complessiva superiore a 50 ha di SAU, oppure superiore a 10 ha per aziende a indirizzo frutticolo/viticolo.

Le norme di produzione integrata contenute nei DPI riguardano i seguenti aspetti:

A) Successione colturale

Le aziende aderenti sono tenute alla adozione di una rotazione che prevede nei cinque anni la presenza di almeno tre diverse colture. Il ristoppio della stessa coltura non è ammesso fatto salvo per alcune colture indicate nei DPI. Ulteriori indicazioni specifiche su intervalli di attesa per il ritorno della medesima coltura sulla stessa superficie e ulteriori limitazioni di successione per le diverse colture sono indicate nei DPI.

B) Fertilizzazione

Le disposizioni inerenti la fertilizzazione contenute nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) sono basate sui seguenti principi, fermo restando il rispetto dei quantitativi massimi annui distribuibili stabiliti in applicazione della Direttiva 91/676/CEE:

- definizione dei quantitativi massimi distribuibili per coltura dei macro elementi nutritivi, inclusi quelli di origine organica, sulla base delle asportazioni e delle risorse (stimate in base alle analisi del suolo, delle precessioni colturali, delle piogge che determinano lisciviazione nel periodo invernale, ecc.) e dei massimali indicati nelle "Norme generali" e "Norme di coltura" dei DPI;
- definizione delle epoche e delle modalità di distribuzione dei fertilizzanti in funzione delle loro caratteristiche e dell'andamento climatico;
- impiego razionale degli effluenti zootecnici liquidi e palabili e degli ammendanti organici con particolare riferimento alle epoche di distribuzione che condizionano la efficienza nell'assorbimento degli elementi nutritivi

C) Irrigazione

I DPI (nelle "Norme generali" e "Norme di coltura") indicano l'impegno delle aziende a adottare il metodo del bilancio idrico semplificato per la definizione delle epoche e dei volumi massimi di distribuibili (basato su condizioni meteorologiche e pedologiche aziendali e bollettini agrometeorologici provinciali). Per le aziende che non elaborano un bilancio idrico semplificato i disciplinari regionali definiscono l'epoca e il volume massimo di adacquamento per ciascun intervento in funzione delle condizioni pedologiche aziendali e l'obbligo a attenersi ai vincoli dei bollettini provinciali.

D) Gestione del suolo

I DPI (nelle "Norme generali" e "Norme di coltura") riportano l'impegno delle aziende a rispettare alcuni vincoli relativi alle lavorazioni, sistemazioni e copertura del suolo diversificati per le aree di collina e pianura con l'obiettivo di ridurre i rischi di erosione e dissesto idrogeologico e di lisciviazione dei nutrienti.

E) Difesa e controllo delle infestanti

I programmi di difesa e controllo integrato delle infestanti vengono realizzati attraverso la definizione di

“Norme generali” e di specifiche tabelle riportate nelle “Norme di coltura” . La difesa fitosanitaria deve quindi essere attuata impiegando, nella minore quantità possibile (quindi solo se necessario e alle dosi minori), i prodotti a minor impatto verso l’uomo e l’ambiente scelti fra quelli aventi caratteristiche di efficacia sufficienti ad ottenere la difesa delle produzioni a livelli economicamente accettabili e tenendo conto della loro persistenza, così come previsto dal punto A.7.3 del PAN (Piano d'Azione Nazionale della Direttiva 128/09/UE) pubblicato con Decreto 22/01/2014.

Inoltre le attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari delle aziende aderenti devono essere sottoposte a regolazione, presso centri autorizzati, secondo quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1202/1999 e successive modificazioni ed aggiornamenti; la regolazione dovrà essere eseguita ad intervalli massimi 5 anni per le attrezzature aziendali e di 2 anni per quelle dei contoterzisti. Si opererà quindi in conformità ai punti A.3.7 e A.7.3.3 del PAN (Piano d'Azione Nazionale della Direttiva 128/09/UE) pubblicato con Decreto 22/01/2014.

Oltre agli impegni sopra definiti su parte o tutte le superfici oggetto di impegno con la operazione produzione integrata possono essere adottati eventuali impegni accessori volontari aggiuntivi (descritti analiticamente all'interno dei DPI) che migliorano le performance ambientali della Operazione produzione integrata quali ad esempio:

- impiego di tecniche di difesa integrata avanzate (impiego della confusione sessuale, di preparati biologici, solarizzazione in sostituzione di prodotti chimici)
- eliminazione dell'impiego di fitoregolatori
- impiego teli pacciamanti biodegradabili
- impiego cover crop
- impiego del sistema Irrinet per la il calcolo del bilancio idrico e la registrazione dei dati meteo e di irrigazione

E' poi consentita sempre sulle medesime superfici anche la adozione di ulteriori operazioni della sottomisura 10.1 Agro-climatiche-ambientali quali:

- operazione 10.1 C Incremento sostanza organica
- operazione 10.1 B Gestione degli effluenti

Infine possono essere previste su diverse superfici aziendali altre operazioni della misura 10.1 Agro-climatiche-ambientali di Agricoltura conservativa (Operazione 10.1.D), Conservazione degli spazi naturali (Operazione 10.1.I) e di Ritiro dei seminativi per scopi ambientali (Operazione 10.1.L).

La adozione di tali tecniche comporta la concessione di aiuti specifici che si sommano a quelli base di seguito definiti come riportato in “Importi e aliquote di sostegno”.

La adesione agli impegni accessori volontari aggiuntivi e/o alle operazioni della sottomisura 10.1 sopra indicate assegna un punteggio di priorità aggiuntivo in fase di selezione.

8.2.9.3.1.3. Tipo di sostegno

L'aiuto è concesso sotto forma di pagamento per unità di superficie in base al tipo di coltura.

8.2.9.3.1.4. Collegamento ad altre normative

8.2.9.3.1.5. Beneficiari

I beneficiari dell'operazione sono gli Agricoltori “attivi” in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, loro associazioni, incluse le cooperative e le proprietà collettive.

8.2.9.3.1.6. Costi ammissibili

Sono ammissibili gli aiuti corrisposti per superficie oggetto della presente operazione erogati annualmente per compensare i costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti, il mancato reddito annuale o il mancato margine lordo medio e i costi di transazione.

8.2.9.3.1.7. Condizioni di ammissibilità

Possono usufruire dell'aiuto le superfici collocate sul territorio regionale.

8.2.9.3.1.8. Principi relativi alla definizione dei criteri di selezione

Di seguito sono elencati i principi di selezione applicati per la selezione dei beneficiari:

- è assegnata priorità alle Zone vulnerabili ai Nitrati (ZVN) ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE e alle aree della Rete Natura 2000 ai sensi delle Direttive n. 2009/147/CE e n. 92/43/CEE; in subordine alle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) e alle aree della Rete Natura 2000, le eventuali altre aree comunque approvate nelle programmazioni della Regione Emilia–Romagna quali quelle: a prevalente tutela naturalistica; a prevalente tutela aree paesaggistica; prevalente tutela idrologica;
- prima adesione alla operazione Produzione integrata;
- adozione della certificazione da parte di enti terzi;
- adesione ad altri impegni descritti nella presente scheda, o altre misure, sotto–misure o operazioni ACA (adesione o presentazione domanda aiuto);
- adesione alla sottomisura 16.5 Approcci collettivi ai progetti e alle pratiche ambientali in corso (adesione o presentazione domanda aiuto).

8.2.9.3.1.9. Importi (applicabili) e aliquota di sostegno

Introduzione Produzione Integrata – Euro/Ha/anno:

- *Foraggiere 90*
- *Seminativi 120*
- *Bietola, riso e proteaginose 255*
- *Ortive e altre ann. 310*
- *Olivo e Castagno 340*
- *Vite e frutti-feri minori 450*
- *Arboree principali 530*

Mantenimento Produzione Integrata – Euro/Ha/anno:

- *Foraggiere 68*
- *Seminativi 90*
- *Bietola, riso e proteaginose 191*
- *Ortive e altre ann. 233*
- *Olivo e Castagno 255*
- *Vite e frutti-feri minori 338*
- *Arboree principali 398*

In caso di adozione degli impegni aggiuntivi accessori aggiuntivi verranno concessi su base annuale, sulle

superfici direttamente interessate, i seguenti aiuti:

- impiego di tecniche di difesa integrata avanzate: 30–450 Euro/ha (in funzione della tipologia/coltura)
- eliminazione dell'impiego di fitoregolatori: 120 Euro/ha
- impiego teli pacciamanti biodegradabili: 260 Euro/ha
- impiego cover crop: 170 Euro/ha
- impiego del sistema Irrinet: 15 Euro/ha

In ogni caso, non potranno essere superati per somma di impegni accessori volontari aggiuntivi o di ulteriori operazioni della sottomisura 10.1 i massimali previsti nell'Allegato II del Reg. 1305/2013.

8.2.9.3.1.10. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o tipo di operazioni

8.2.9.3.1.10.1. *Rischi inerenti l'attuazione delle misure*

8.2.9.3.1.10.2. *Azioni di mitigazione*

8.2.9.3.1.10.3. *Valutazione generale della misura*

8.2.9.3.1.11. Informazioni specifiche dell'operazione

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio , i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio , nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Gli elementi rilevanti di baseline per l'operazione **10.1.A** derivanti dalla condizionalità, così come disciplinata a livello nazionale dal Decreto Ministeriale n. 30125/2009 e sue successive modifiche ed integrazioni e recepita in Regione Emilia–Romagna dalla Delibera di Giunta regionale n. 275/2014 per l'anno 2014, sono:

- Atto A4 – CGO 1 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti); recepimenti regionali: Elenco delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate in applicazione della direttiva 91/676/CEE Art. 30 del TITOLO III delle “MISURE PER LA TUTELA QUALITATIVA DELLA RISORSA IDRICA” di cui alle norme del Piano regionale di tutela delle acque (PTA) approvato dall'Assemblea Legislativa con Delibera n. 40 del 21 dicembre 2005; Regolamento Regionale 28 ottobre 2011, n.1, emanato dal Presidente della Giunta regionale con Decreto n. 194 del 27 ottobre 2011, ”Regolamento regionale ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2007, n.4. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro–alimentari.”; Titolo I e Titolo II, Titolo III recante tra l’altro il Programma d’azione per le zone vulnerabili ai Nitrati;
- Atto B9 – CGO 10 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) –Reg. CE 1107/09 (GUUE 24/11/2009 n. L309), relativo all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, art. 55 – prima e seconda frase; D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e

relativi coadiuvanti” (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [ex art. 42] (G.U. del 18 luglio 2001 n. 165, Supplemento ordinario n. 190) e successive modifiche e integrazioni; Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”; recepimento regionale: Deliberazione della Giunta regionale n. 2045 del 23 dicembre 2013 “Disposizioni transitorie in merito al rilascio e al rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita e delle autorizzazioni all’acquisto e all’impiego dei prodotti fitosanitari, ai sensi del DPR 290/2001 e delle Deliberazioni della Giunta regionale n. 2929/2001 e n. 1120/2008, nelle more dell’istituzione del nuovo sistema per la formazione e per il rilascio delle abilitazioni alla vendita, ai termini del D.Lgs n. 150/2012.”;

- Standard 1.1 – BCAA 5 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche;
- Standard 2.2 – BCAA 6 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – avvicendamento delle colture;
- Standard 5.1 – BCAA 2 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – rispetto delle procedure di autorizzazione quando l’utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione.
- Standard 5.2 – BCAA 1 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua;
- Standard 5.3 – BCAA 3 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee, requisiti autorizzativi allo scarico di sostanze pericolose da attività agroindustriali e misure per prevenire l’inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell’allegato della direttiva 80/68/CEE (versione in vigore al termine del periodo di validità della direttiva stessa)

Sono inoltre presenti elementi rilevanti di baseline riconducibili ai requisiti minimi relativi ai fertilizzanti e ai prodotti fitosanitari elencati nello specifico box di misura.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio , l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento.

Gli elementi di baseline rilevanti impiegati a riferimento per i calcoli di giustificazione degli aiuti sono i

seguenti:

- Atto B9 – CGO 10 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) –Reg. CE 1107/09 (GUUE 24/11/2009 n. L309), relativo all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, art. 55 – prima e seconda frase;
- Atto A4 – CGO 1 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti);
- Requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari;
- Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti.

Nella tabella 1 – **Operazione 10.1.A** è riassunto il collegamento in forma sintetica tra i requisiti di baseline (solo le parti pertinenti all'operazione) e l'impegno agro-climatico-ambientale correlato.

Tabella 1 – Operazione 10.1.A "Baseline" prima parte

Requisiti minimi di baseline pertinenti derivanti da:		Impegno agro-climatico-ambientale
Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)/Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti	Descrizione impegno di condizionalità/requisito minimo	
Atto B9 - CGO 10 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) -Reg. CE 1107/09 (GUUE 24/11/2009 n. L309), relativo all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, art. 55 – prima e seconda frase.	Registrazione dei trattamenti (Quaderno di campagna) che prevede solo la registrazione degli interventi fitosanitari	Registrazione degli interventi fitosanitari, e dei relativi parametri di giustificazione (presenza, livello infezioni e infestazioni, catture trappole)
Atto B9 - CGO 10 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) -Reg. CE 1107/09 (GUUE 24/11/2009 n. L309), relativo all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, art. 55 – prima e seconda frase.	Uso di tutti i prodotti autorizzati a norma Direttiva 91/414/CEE senza specifici parametri di giustificazione degli interventi	<ul style="list-style-type: none"> – Rilievo dei parametri di giustificazione dei trattamenti (presenza, livello infezioni e infestazioni, catture trappole) – Uso dei soli prodotti fitosanitari selezionati in base a Decisione CE 96/3864 del 30/12/98 previa giustificazione e con le ulteriori restrizioni in termini di nr. trattamenti come indicato nella scheda di azione
Atto A4 - CGO 1 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti).	E' prevista la redazione di un Piano di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici per alcune tipologie di aziende in ZVN	Compilazione di un piano annuale di fertilizzazione preventivo e vincolante, per ciascuna coltura e area omogenea aziendale, con registrazione delle utilizzazioni
Atto A4 - CGO 1 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti)	<p>Al fini di contenere la percolazione di nitrati, il DM 7 aprile 2006 "Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento" prevede in terreni a seminativo</p> <p>-l'inerbimento delle aree limitrofe ai corpi idrici vietate alla distribuzione degli effluenti;</p> <p>-nei seminativi, la distribuzione di effluenti su residui colturali.</p>	<p>Mantenere una idonea copertura vegetale almeno fino alla fine del mese di febbraio, mediante semina entro il 30 settembre di ciascun anno d'impegno:</p> <ul style="list-style-type: none"> – di un erbaio intercalare di colture graminacee; – oppure di un miscuglio di graminacee ed altre specie; – oppure di una coltura da sovescio.
Atto A4 - CGO 1 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti)	Uso di tutti i prodotti autorizzati a norma Direttiva 91/414/CEE (ora Regolamento (CE) n. 1107/2009) e successive modifiche ed integrazioni	<p>Non effettuare, nel periodo compreso tra i mesi di ottobre e febbraio:</p> <ul style="list-style-type: none"> – la concimazione azotata chimica o organica con liquami; – il pascolo; – i trattamenti fitosanitari; – i diserbi chimici, fatta eccezione per l'impiego di glyphosate, gluphosinate ammonio, per il disseccamento al termine del periodo di copertura, per la preparazione del terreno per la coltura successiva.

Tabella 1 – Operazione 10.1.A "Baseline" seconda p arte

Requisiti minimi di baseline pertinenti derivanti da:		Impegno agro-climatico-ambientale
Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)/Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti	Descrizione impegno di condizionalità/requisito minimo	
Atto A4 - CGO 1 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; Decreto Ministeriale MiPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti) che prevede l'uso di tutti i prodotti autorizzati a norma Direttiva 91/414/CEE (ora Regolamento (CE) n. 1107/2009) e successive modifiche ed integrazioni.	Ai fini di contenere la percolazione di nitrati, il DM 7 aprile 2006 "Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento" prevede norme unicamente su seminativi	Sulle superfici oggetto dell'aiuto, il beneficiario si impegna a: - mantenere una idonea copertura vegetale permanente, sia sulla fila che nell'interfila delle colture, ricorrendo a semine di miscugli idonei di specie prative. La copertura può essere ottenuta anche attraverso l'inerbimento spontaneo, a condizione che sia garantita la copertura completa del suolo; - non effettuare nel periodo di impegno alcun diserbo chimico.
Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari Verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione: vedi punto A.3 del Piano di azione nazionale approvato con Decreto 22/1/2014.	Fino al 26/11/2014 - per le irroratrici dei contoterzisti - e fino al 26/11/2016 - per quelle aziendali è sufficiente il rilascio di un attestato di verifica almeno quinquennale emesso da officine specializzate o da un tecnico.	Controllo e taratura delle attrezzature per la irrorazione ai sensi Del. GR 1202/99 ogni 5 anni per le attrezzature aziendali e di 2 anni per quelle dei contoterzisti eseguito da officine accreditate
Atto A4 - CGO 1 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; Decreto Ministeriale MiPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti)	Non è previsto l'obbligo di campionare ed analizzare i terreni	Campionamento e analisi chimico-fisiche per determinare le dotazioni in elementi nutritivi del terreno, secondo la metodologia individuata nei DPI (Disciplinari di Produzione Integrata)
Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti Regolamento regionale n. 1/2011 in attuazione del DM MiPAAF 7 aprile 2006	Per gli agricoltori che distribuiscono fertilizzanti in ZVN obbligo di registrazione di tutti gli interventi di concimazione	
Atto A4 - CGO 1 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; Decreto Ministeriale MiPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti)	- Le modalità di impiego di fosforo e potassio non sono contemplate. - Sono individuati gradi di efficienza relativi ai periodi di distribuzione per coltura o gruppi colturali	Modalità di impiego dei fertilizzanti: - divieto di distribuire P e K in copertura, N solo in presenza della coltura e con dosi massime di 100 kg/ha (60 kg/ha per le arboree) per intervento; - per gli ammendanti organici e gli effluenti zootecnici sono ammesse distribuzioni soltanto a media e alta efficienza nell'assorbimento dell'azoto
Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti Regolamento regionale n. 1/2011 in attuazione del DM MiPAAF 7 aprile 2006; Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari	Le "Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari" individuano i gradi di efficienza attinenti al territorio regionale	

8.2.9.3.2. 10.1.B – Gestione degli effluenti

8.2.9.3.2.1. Sotto-misura:

- 10.1 – pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.2.2. Descrizione del tipo di operazione

L'operazione promuove la riduzione delle emissioni di gas effetto serra, che sono apportate in ambito agricolo principalmente dai suoli e secondariamente dalle fermentazioni enteriche e dalla gestione delle deiezioni, applicando modalità di utilizzazione agronomica dei liquami di allevamento e del digestato da impianti di digestione anaerobica, che prevedono tecniche volte al contenimento dell'emissione di ammoniaca (NH₃) in atmosfera, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi della **Focus area P5D** e rispondendo direttamente al **Fabbisogno F22**.

Il maggior contenimento dei rilasci dell'azoto ammoniacale in forma gassosa si ha con l'utilizzo di attrezzature che effettuano l'iniezione dell'effluente fluido nel terreno ed in minor misura anche con distribuzioni senza interrimento, ma effettuate raso suolo a pressione atmosferica.

Le buone tecniche di spandimento da promuovere e che l'azienda s'impegna ad adottare sono quelle indicate dal DM 7 aprile 2006 e più precisamente:

- spandimento raso;
- a pressione atmosferica;
- interrimento immediato.

Le distribuzioni e il relativo percorso effettuato dalle macchine dovrà avvalersi anche del tracciato GPS o, in alternativa all'uso del GPS, una comunicazione preventiva all'ADG di almeno 3 giorni in cui vengono indicati il luogo e il tipo di distribuzione da eseguire.

L'impegno di durata quinquennale riguarda la SAU aziendale che, almeno una volta all'anno, è soggetta allo spandimento dei liquami.

L'operazione è compatibile con altri interventi agro-climatici-ambientali quali: Produzione integrata (**10.1.A**), Incremento della sostanza organica (**10.1.C**) ed Agricoltura conservativa (**10.1.D**).

8.2.9.3.2.3. Tipo di sostegno

Pagamento per unità di superficie interessata dalla distribuzione con tecniche a bassa emissione.

8.2.9.3.2.4. Collegamento ad altre normative

Regolamento Regione Emilia-Romagna 28 ottobre 2011, n.1;

Regolamento regionale ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 6 marzo 2007 n. 4 “Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari”;

Direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento

8.2.9.3.2.5. Beneficiari

I beneficiari dell'operazione sono gli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, loro associazioni, incluse le cooperative e le proprietà collettive.

8.2.9.3.2.6. Costi ammissibili

Si riconoscono i maggiori oneri derivanti dall'adozione delle tecniche di distribuzione a bassa emissione rispetto allo spandimento tradizionale col carro botte munito di piatto deviatore o di gettone e all'uso del GPS.

8.2.9.3.2.7. Condizioni di ammissibilità

Possono usufruire dell'aiuto:

- le superfici collocate sul territorio regionale;
- i soggetti che sulla base di quanto riportato nella “Comunicazione per l'utilizzazione agronomica”, presentata ai sensi del Reg. n. 1 del 28 ottobre 2011, sono autorizzati ad effettuare l'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti su superfici del territorio regionale.

8.2.9.3.2.8. Principi relativi alla definizione dei criteri di selezione

Si individuano di seguito i seguenti principi di selezione:

- collocazione nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) e, subordinate alle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), le eventuali altre aree, coerenti con il perseguimento degli obiettivi dell'operazione, comunque approvate nelle programmazioni della Regione Emilia-Romagna quali quelle: a prevalente tutela naturalistica; a prevalente tutela aree paesaggistica; prevalente tutela idrologica;
- abbinamento con altre misure finalizzate al raggiungimento di obiettivi agro-climatici-ambientali o approcci collettivi che, avendo una ricaduta più ampia e concentrata, risultano più efficaci;
- maggiore estensione della superficie impegnata.

8.2.9.3.2.9. Importi (applicabili) e aliquota di sostegno

Il contributo previsto è di 100 euro/anno per ogni ettaro interessato dagli interventi di distribuzione con tecniche a basso impatto.

In caso di adozione congiunta con altre operazioni agro climatiche ambientali l'aiuto verrà ridotto del 35%.

8.2.9.3.2.10. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o tipo di operazioni

8.2.9.3.2.10.1. *Rischi inerenti l'attuazione delle misure*

8.2.9.3.2.10.2. *Azioni di mitigazione*

8.2.9.3.2.10.3. *Valutazione generale della misura*

8.2.9.3.2.10.4. *Impegni agro-climatico-ambientali*

8.2.9.3.2.10.4.1.1. *Verifica dei metodi di impegno*

8.2.9.3.2.11. Informazioni specifiche dell'operazione

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento

europeo e del Consiglio , i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio , nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Gli elementi rilevanti di baseline per l'operazione **10.1.B** derivanti dalla condizionalità, così come disciplinata a livello nazionale dal Decreto Ministeriale n. 30125/2009 e sue successive modifiche ed integrazioni e recepita in Regione Emilia-Romagna dalla Delibera di Giunta regionale n. 275/2014 per l'anno 2014, sono:

- Atto A4 – CGO 1 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – Dir. 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; DM MIPAAF 7 aprile 2006 (decreto effluenti); recepimenti regionali: elenco delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate in applicazione della direttiva 91/676/CEE art. 30 del titolo III delle “Misure per la tutela qualitativa della risorsa idrica” di cui alle norme del piano regionale di tutela delle acque (PTA) approvato dall'assemblea legislativa con delibera n. 40 del 21 dicembre 2005; R.r. 28 ottobre 2011, n.1, emanato dal presidente della giunta regionale con decreto n. 194 del 27 ottobre 2011, “Regolamento regionale ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2007, n.4. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari.”; Titolo I e Titolo II, Titolo III recante tra l’altro il Programma d’azione per le zone vulnerabili ai Nitrati;
- Standard 3.1 – BCAA Uso adeguato delle macchine

Sono inoltre presenti elementi rilevanti di baseline riconducibili ai requisiti minimi relativi ai fertilizzanti elencati nello specifico box di misura.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio , l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

I requisiti minimi relativi ai fertilizzanti sono elencati nello specifico box di misura.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Gli elementi di baseline rilevanti impiegati a riferimento per i calcoli di giustificazione degli aiuti sono i seguenti:

- Atto A4 – CGO 1 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio

relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti);

- Standard 3.1 – BCAA Uso adeguato delle macchine;

Nella tabella 2 – **Operazione 10.1.B** è riassunto il collegamento in forma sintetica tra i requisiti di baseline (solo le parti pertinenti all'operazione) e l'impegno agro-climatico-ambientale correlato.

Tabella 2 – Operazione 10.1.B

Standard condizionalità	denominazione	Descrizione std.	Operazione agro-climatico-ambientale	Impegno aggiuntivo
Atto A4 - CGO 1	Direttiva 91/676/CEE protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti)	- obblighi amministrativi; - obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti; - obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti; - divieti relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti (spaziali e temporali).	Tecniche di distribuzione	Obbligo di adottare tecniche di distribuzione a bassa emissione e di utilizzare quindi attrezzature specifiche; Obbligo di tracciare tramite GPS le distribuzioni o, in alternativa all'uso del GPS, una comunicazione preventiva all'AdG di almeno 3 giorni in cui vengono indicati il luogo e il tipo di distribuzione da eseguire.
Standard 3.1	Uso adeguato delle macchine	esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate	Tecniche di distribuzione	Uso di macchine per la distribuzione degli effluenti con bassa capacità di lavoro; maggiori difficoltà nella gestione delle operazioni di campo.

10.1.C – Incremento sostanza organica

8.2.9.3.2.12. Sotto-misura:

- 10.1 – pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.2.13. Descrizione del tipo di operazione

I contenuti in sostanza organica nei suoli regionali permangono medio-bassi, in particolare nella pianura romagnola, anche in conseguenza dei cambiamenti climatici, delle asportazioni dei residui dai campi e del limitato utilizzo agronomico di ammendanti. L'operazione consiste nell'apporto di matrici organiche al terreno con l'obiettivo di tutelarne la fertilità e di promuovere la conservazione ed il sequestro del carbonio, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi della **Focus area P4C** e rispondendo direttamente al **Fabbisogno F17**.

E' stata considerata anche la necessità di modificare, nelle zone ad alta intensità zootecnica, l'attuale distribuzione disomogenea tra fertilizzazione organica e minerale, favorendo l'utilizzo di materiali palabili (provenienti da allevamenti che impiegano lettiera o da trattamenti di separazione del solido) nelle aziende ad indirizzo vegetale.

L'operazione prevede quindi due modalità d'intervento :

- Intervento 1: apporto di ammendanti commerciali da individuarsi tra quelli elencati nell'Allegato 2 del D.Lgs 29 aprile 2010 n. 75;
- Intervento 2: Introduzione di effluenti palabili di allevamento nelle pratiche di fertilizzazione dei terreni aziendali.

Intervento 1

La quantità di ammendante distribuita al suolo nell'arco di 5 anni deve essere uguale o superiore a 12, 5 t di sostanza secca/ettaro.

L'apporto complessivo sulle superfici oggetto d'impegno può essere opportunamente frazionato negli anni. A livello aziendale, sulle superfici oggetto d'impegno, il beneficiario dovrà apportare al terreno, per ogni anno, una quantità media di sostanza secca/ettaro di ammendante organico non inferiore a 2,5 tonnellate.

Nelle singole distribuzioni occorre rispettare i limiti quantitativi stabiliti dai disciplinari di produzione integrata in rapporto al tenore di materia organica del suolo.

Il beneficiario è tenuto a conservare per il periodo d'impegno:

- le fatture comprovanti l'acquisto degli ammendanti;
- i certificati di analisi del terreno, per i casi previsti ed in alternativa il dato ricavato dalla consultazione del Catalogo dei suoli.

Intervento 2

Sono utilizzabili gli effluenti palabili provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera (letami) ed i materiali a questi assimilati così come definiti dal Regolamento regionale n. 1 del 28 ottobre 2011.

Il terreno oggetto d'impegno devono essere identificati nella Comunicazione presentata alla Provincia ai sensi del Regolamento sopra citato.

Con l'impiego dei concimi minerali non si deve coprire più del 60% del fabbisogno colturale in azoto definito prendendo a riferimento i limiti di massima applicazione standard (MAS) di cui al Regolamento regionale n. 1 del 28/10/2011.

In entrambi gli interventi:

- non è ammessa l'utilizzazione di fanghi di depurazione come definiti dal D.lgs. 99/92 ad esclusione di quelli prodotti dalla depurazione di effluenti zootecnici;
- è obbligatorio compilare la scheda di registrazione delle fertilizzazioni, come previsto dai Disciplinari di Produzione Integrata;
- l'impegno ha durata quinquennale.

L'operazione è abbinabile all'operazione Produzione integrata (**10.1.A**) e nel primo anno d'adesione anche all'operazione Agricoltura conservativa (**10.4.D**).

8.2.9.3.2.14. Tipo di sostegno

Pagamento per unità di superficie interessata dalla distribuzione di matrice organica.

8.2.9.3.2.15. Collegamento ad altre normative

Regolamento Regione Emilia-Romagna 28 ottobre 2011, n.1; Regolamento regionale ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 6 marzo 2007 n. 4 “Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari”.

8.2.9.3.2.16. Beneficiari

I beneficiari sono gli Imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, loro associazioni, incluse le cooperative e le proprietà collettive.

8.2.9.3.2.17. Costi ammissibili

Si riconoscono i maggiori costi rispetto all'impiego dei fertilizzanti di sintesi che comporta l'acquisto e la distribuzione degli ammendanti e dei materiali palabili di origine zootecnica.

8.2.9.3.2.18. Condizioni di ammissibilità

Possono usufruire dell'aiuto:

- superfici collocate sul territorio regionale.
- per l'intervento 1, le aziende con terreni caratterizzati da un contenuto di sostanza organica ricadente nelle classi di dotazione scarsa o normale secondo la griglia riportata nei Disciplinari di Produzione Integrata. Per la determinazione della concentrazione di materia organica nei terreni aziendali è ammessa l'utilizzazione dei dati, espressi per km², riportati nel Catalogo dei tipi di suolo della pianura emiliano romagnola. Le aziende con terreni in collina debbono necessariamente avvalersi di riscontri analitici.
- per l'intervento 2, le aziende agricole con OTE vegetale.

8.2.9.3.2.19. Principi relativi alla definizione dei criteri di selezione

Si individuano di seguito i seguenti principi di selezione:

- collocazione nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) e, subordinate alle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), le eventuali altre aree, coerenti con il perseguimento degli obiettivi dell'operazione, comunque approvate nelle programmazioni della Regione Emilia-Romagna quali quelle: a prevalente tutela naturalistica; a prevalente tutela aree paesaggistica; prevalente tutela idrologica;
- terreni ubicati in Comuni a basso carico di azoto zootecnico (< di 127 kg/ha) così come individuati nella determinazione n. 1192 del 04/02/2014.
- abbinamento con altre misure finalizzate al raggiungimento di obiettivi agro-climatici-ambientali (produzione integrata e agricoltura conservativa);
- maggiore estensione della superficie impegnata.

8.2.9.3.2.20. Importi (applicabili) e aliquota di sostegno

Il contributo previsto è di 180 euro/anno per ogni ettaro interessato dagli interventi di distribuzione di matrice organica.

In caso di adozione congiunta con altre operazioni agro climatiche ambientali l'aiuto verrà ridotto del 35%.

8.2.9.3.2.21. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o tipo di operazioni

8.2.9.3.2.21.1. Rischi inerenti l'attuazione delle misure

8.2.9.3.2.21.2. Azioni di mitigazione

8.2.9.3.2.21.3. Valutazione generale della misura

8.2.9.3.2.22. Informazioni specifiche dell'operazione

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio , i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio , nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Gli elementi rilevanti di baseline per l'operazione **10.1.C** derivanti dalla condizionalità, così come disciplinata a livello nazionale dal Decreto Ministeriale n. 30125/2009 e sue successive modifiche ed integrazioni e recepita in Regione Emilia-Romagna dalla Delibera di Giunta regionale n. 275/2014 per l'anno 2014, sono:

- Standard 2.1 – BCAA 6 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – gestione delle stoppie;
- Standard 2.2 – avvicendamento delle colture;
- Standard 3.1 – Uso adeguato delle macchine;
- Atto A4 – CGO 1 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – Dir. 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; DM MIPAAF 7 aprile 2006 (decreto effluenti); recepimenti regionali: elenco delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate in applicazione della direttiva 91/676/CEE art. 30 del titolo III delle "Misure per la tutela qualitativa della risorsa idrica" di cui alle norme del piano regionale di tutela delle acque (PTA) approvato dall'assemblea legislativa con delibera n. 40 del 21 dicembre 2005; R.r. 28 ottobre 2011, n.1, emanato dal presidente della giunta regionale con decreto n. 194 del 27 ottobre 2011, "Regolamento regionale ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2007, n.4. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari."; Titolo I e Titolo II, Titolo III recante tra l'altro il Programma d'azione per le zone vulnerabili ai Nitrati;

Sono inoltre presenti elementi rilevanti di baseline riconducibili ai requisiti minimi relativi ai fertilizzanti elencati nello specifico box di misura.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio , l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

I requisiti minimi relativi ai fertilizzanti sono elencati nello specifico box di misura.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Gli elementi di baseline rilevanti impiegati a riferimento per i calcoli di giustificazione degli aiuti sono i seguenti:

- Atto A4 – CGO 1 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti);
- Standard 3.1 – BCAA Uso adeguato delle macchine.

Nella tabella 3 – **Operazione 10.1.C** è riassunto il collegamento in forma sintetica tra i requisiti di baseline (solo le parti pertinenti all'operazione) e l'impegno agro-climatico-ambientale correlato.

Tabella 3 – Operazione 10.1.C

Standard condizionalità	denominazione	Descrizione std.	Operazione agro-climatico-ambientale	Impegno aggiuntivo
Atto A4 - CGO 1	Direttiva 91/676/CEE protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti)	- obblighi amministrativi; - obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti; - divieti relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti (spaziali e temporali).	Incremento S.O. intervento 1 (ammendanti commerciali)	Vincolo relativo alla tipologia di fertilizzanti organici (solo ammendanti, come da all. 2 D.Lgs. 75/2010); Acquisizione dati terreno (analisi o consultazione catalogo); Registrazione di tutte le distribuzioni di fertilizzanti.
Atto A4 - CGO 1	Direttiva 91/676/CEE protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti)	- obblighi amministrativi; - obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti; - obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti; - divieti relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti (spaziali e temporali).	Incremento S.O. intervento 2 (effluenti palabili)	Vincolo relativo alla tipologia di fertilizzanti organici (solo letami ed assimilati, come da Reg. Regionale n. 1 2011); Certificazione dell'origine e delle caratteristiche chimico-fisiche del fertilizzante; Registrazione di tutte le distribuzioni di fertilizzanti.
Standard 3.1	Uso adeguato delle macchine	esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate	Incremento S.O. interventi 1 e 2	Uso di macchine per la distribuzione degli effluenti con bassa capacità di lavoro; maggiori difficoltà nella gestione delle operazioni di campo.

8.2.9.3.3. 10.1.D – Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica

8.2.9.3.3.1. Sotto-misura:

- 10.1 – pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.3.2. Descrizione del tipo di operazione

La riduzione del contenuto in sostanza organica del suolo (SOM) è una minaccia per il mantenimento della fertilità e della produttività agricola. Le lavorazioni, particolarmente quelle che determinano il rivoltamento degli strati del terreno, come l'aratura, espongono la porzione sottosuperficiale del suolo agli agenti atmosferici, favorendo la mineralizzazione della SOM. Al contrario i suoli agricoli della Regione Emilia-Romagna, opportunamente gestiti, hanno la possibilità di sequestrare in media fino a 14 t SOM/ha, riducendo così il C emesso in atmosfera e contribuendo alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

L'operazione contribuisce al conseguimento degli obiettivi della **Focus area P4C** e rispondendo direttamente al **Fabbisogno F17**. In particolare, i beneficiari dell'operazione si impegnano ad applicare impegni per un **periodo di sei anni**, ai quali possono scegliere di aggiungere impegni aggiuntivi volti a potenziare i risultati ottenibili con l'impegno base.

Si distinguono pertanto due livelli di attuazione dell'operazione: un livello base, comune a tutti gli aderenti all'operazione, e tre azioni volontarie aggiuntive.

Livello base di attuazione dell'operazione

Il livello base di attuazione dell'operazione prevede il rispetto dei seguenti impegni :

- introduzione della non lavorazione (semina su sodo) per la coltivazione di cereali, colture erbacee industriali e foraggiere a ciclo annuale;
- le modalità di lavorazione consentite sono la semina diretta (no till) e la lavorazione a bande (strip till);
- i residui colturali (es.: la paglia dei cereali) devono essere lasciati in campo senza interrimento e non devono essere asportati;
- la superficie oggetto d'impegno è fissata all'avvio e rimane tale per l'intera durata dell'impegno di sei anni. Fatta salva la superficie complessiva, quella dedicata ad una specifica coltura può variare in funzione delle esigenze dell'organizzazione aziendale;
- su ciascun appezzamento è fatto divieto di ristoppio, ossia il divieto di effettuare la medesima coltura per due anni consecutivi;
- nel corso del periodo di impegno, è consentito l'uso di decompattatori e/o ripuntatori solo nel caso in cui si verifichino condizioni pedoclimatiche particolarmente sfavorevoli (ristagno idrico, compattamento del terreno, ecc.). Il beneficiario dovrà richiedere autorizzazione e giustificare gli interventi che comunque evitino l'inversione dello strato superficiale di terreno;
- le semine devono essere effettuate esclusivamente per mezzo di macchine che dispongano di organi discissori, atti a incidere il terreno sodo, a posizionare opportunamente il seme nel solco di semina, più eventuali altri prodotti, e a richiuderlo senza rivoltamento del terreno;
- le operazioni colturali devono essere registrate su schede di campo, da conservare in azienda per eventuali verifiche.

Azioni aggiuntive volontarie:

1. Copertura vegetale per la protezione del suolo.

La semina di colture di copertura può prevenire l'erosione idrica nelle aree acclivi, contenere l'inquinamento delle acque dovuto ai nutrienti, mantenere il suolo in buone condizioni fisiche, prevenendo la compattazione, con effetti positivi sulla qualità del suolo.

L'azione si attua mediante semina di specie vegetali caratterizzate da un rapido sviluppo della vegetazione,

al fine di evitare che il suolo resti nudo per un lungo periodo, particolarmente in precessione alle colture primaverili-estive.

La semina delle colture di copertura deve essere effettuata su sodo, utilizzando le attrezzature previste per le colture principali nell'impegno base. La coltura di copertura a fine ciclo non deve essere interrata, ma devitalizzata in prossimità della semina della coltura principale successiva, mediante disseccamento o altre tecniche che non prevedano la lavorazione del terreno.

2. Distribuzione a ridotta emissione di ammoniaca di effluenti zootecnici/digestati.

L'ammoniaca è un gas che determina acidificazione delle piogge e formazione di particolato atmosferico. I concimi ammoniacali non incorporati nel terreno possono disperdere grandi quantitativi di ammoniaca in atmosfera, fino ad un terzo del quantitativo di azoto distribuito. In caso di distribuzione di concimi organici su colture condotte con tecniche conservative è opportuno avvalersi di modalità di distribuzione che riducano le perdite di azoto ammoniacale in forma gassosa e aumentino l'efficienza del concime, ma che non comportano il rivoltamento del terreno.

L'azione consiste nella distribuzione dei concimi organici fluidi, come liquami zootecnici o digestati, mediante utilizzo di attrezzature con modalità "a raso" ovvero per iniezione nei centimetri superficiali del terreno ovvero con impianti microirrigui a bassa pressione interrati o meno.

3. Incremento sostanza organica del suolo con distribuzione di ammendanti.

La distribuzione di sostanza organica stabilizzata, sotto forma di ammendante (letame, compost, frazioni solide stabilizzate da liquame o digestato) può bilanciare la riduzione della sostanza organica del suolo, oltre che rendere disponibili nutrienti in maniera graduale. Per ottenere tali positivi effetti è necessario provvedere a incorporare l'ammendante nel terreno, esclusivamente e per una sola volta all'avvio del periodo di impegno.

L'azione consiste nella distribuzione di sostanza organica sotto forma di ammendante (letame, compost, digestato compostato) antecedentemente all'applicazione delle tecniche di agricoltura conservativa.

In particolare, deve essere distribuito ed interrato un quantitativo minimo di 12,5 t/ha in sostanza secca di ammendante. L'intervento di fertilizzazione deve effettuarsi prima della semina della coltura principale prevista in avvio della conversione all'agricoltura conservativa, ottimizzando, così, l'effetto della non lavorazione.

Ammendanti ammessi: letame, digestato compostato e ammendanti commerciali, compreso il compost di qualità, come definiti nell'all.2 del D.Lgs 29 aprile 2010 n. 75. Gli ammendanti utilizzati devono essere corredati da un certificato analitico che ne attesti l'origine e le caratteristiche chimico-fisiche.

Non è ammessa l'utilizzazione di fanghi di depurazione (cfr. D.lgs. 99/92).

8.2.9.3.3.3. Tipo di sostegno

La tipologia di aiuto previsto sono pagamenti per superficie così come derivanti dalla giustificazione degli aiuti; essi sono erogati annualmente per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni di gestione assunti mediante l'adesione all'operazione in oggetto.

8.2.9.3.3.4. Collegamento ad altre normative

8.2.9.3.3.5. Beneficiari

I beneficiari sono gli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, loro associazioni, incluse le cooperative e le proprietà collettive.

8.2.9.3.3.6. Costi ammissibili

Gli aiuti sono a supporto dei maggiori oneri e minori redditi conseguenti all'introduzione dell'agricoltura conservativa, rispetto a quella convenzionale.

8.2.9.3.3.7. Condizioni di ammissibilità

Possono usufruire dell'aiuto le superfici collocate sul territorio regionale.

L'azione non si applica ai terreni ricadenti nelle zone montane.

La superficie minima di adesione all'agricoltura conservativa è di 4 ettari, fino ad un massimo di 20 ettari.

8.2.9.3.3.8. Principi relativi alla definizione dei criteri di selezione

Si individuano i seguenti principi di selezione:

- principi territoriali: collocazione in collina e, in subordine, nelle zone vulnerabili ai nitrati di cui alla Direttiva 91/676/CEE
- principi tecnici: maggiori benefici ambientali determinati sulla base della superficie sotto impegno.

8.2.9.3.3.9. Importi (applicabili) e aliquota di sostegno

Il valore massimo di sostegno finanziario per l'applicazione degli impegni base e delle azioni aggiuntive volontarie sulle superfici oggetto di impegno è **280 Euro/ha/anno**.

Il pagamento verrà erogato annualmente per l'intera durata dell'impegno prevista di sei anni.

8.2.9.3.3.10. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o tipo di operazioni

8.2.9.3.3.10.1. Rischi inerenti l'attuazione delle misure

8.2.9.3.3.10.2. Azioni di mitigazione

8.2.9.3.3.10.3. Valutazione generale della misura

8.2.9.3.3.11. Informazioni specifiche dell'operazione

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Gli elementi rilevanti di baseline per l'operazione **10.1.D** derivanti dalla condizionalità, così come disciplinata a livello nazionale dal Decreto Ministeriale n. 30125/2009 e sue successive modifiche ed integrazioni e recepita in Regione Emilia-Romagna dalla Delibera di Giunta regionale n. 275/2014 per l'anno 2014, sono:

- Standard 1.2 – BCAA 4 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – copertura minima del suolo. In assenza di provvedimenti delle Regioni e Province Autonome si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.M. 30125/09 ss.mm.ii. riguardo l'assicurazione della copertura vegetale delle superfici a seminativo ritirate dalla produzione e che manifestano fenomeni erosivi;
- Standard 1.1 – BCAA 5 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione. In assenza di provvedimenti delle

Regioni e Province Autonome si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.M. 30125/09 ss.mm.ii. riguardo il contenimento dell'erosione, il mantenimento della rete idraulica aziendale e il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati;

- Standard 2.1 – BCAA 6 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – gestione delle stoppie;
- Standard 2.2 – avvicendamento delle colture;
- Standard 3.1 – non presente nell'Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013 – uso adeguato delle macchine;
- Atto A4 – CGO 1 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – Dir. 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; DM MIPAAF 7 aprile 2006 (decreto effluenti); recepimenti regionali: elenco delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate in applicazione della direttiva 91/676/CEE art. 30 del titolo III delle "Misure per la tutela qualitativa della risorsa idrica" di cui alle norme del piano regionale di tutela delle acque (PTA) approvato dall'assemblea legislativa con delibera n. 40 del 21 dicembre 2005; R.r. 28 ottobre 2011, n.1, emanato dal presidente della giunta regionale con decreto n. 194 del 27 ottobre 2011, "Regolamento regionale ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2007, n.4. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari."; Titolo I e Titolo II, Titolo III recante tra l'altro il Programma d'azione per le zone vulnerabili ai Nitrati.

Sono inoltre presenti elementi rilevanti di baseline riconducibili ai requisiti minimi relativi ai fertilizzanti elencati nello specifico box di misura.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

I requisiti minimi relativi ai fertilizzanti e ai prodotti fitosanitari sono elencati nello specifico box di misura.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Gli elementi di baseline rilevanti impiegati a riferimento per i calcoli di giustificazione degli aiuti sono i seguenti:

- Standard 1.2 – BCAA 4 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – copertura minima del suolo;
- Standard 2.1 – BCAA 6 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – gestione delle stoppie;
- Standard 3.1 – non presente nell'Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013 – uso adeguato delle macchine;

- Atto A4 – CGO 1 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti).

Nella tabella 4 – **Operazione 10.1.D** è riassunto il collegamento in forma sintetica tra i requisiti di baseline (solo le parti pertinenti all'operazione) e l'impegno agro-climatico-ambientale correlato.

Tabella 4 – Operazione 10.1.D

Standard condizionalità	denominazione	Descrizione std.	Operazione agro-climatico-ambientale	Impegno aggiuntivo
1.2 - BCAA 4	Copertura minima del suolo (solo terreni che manifestano fenomeni erosivi)	assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo	Ag. conservativa - azione aggiuntiva 1 Copertura vegetale (su tutte le superfici oggetto di impegno)	Semina su sodo di specie vegetali intercalari (cover crops) e successiva devitalizzazione prima della semina della coltura in successione
1.2 - BCAA 4	Copertura minima del suolo (solo terreni che manifestano fenomeni erosivi)	tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).	Ag. conservativa - impegno base (su tutte le superfici oggetto di impegno)	Eliminazione delle lavorazioni del terreno (minore produzione), divieto di asportazione e di interrimento dei residui colturali
Standard 2.1 - BCAA 6	Gestione delle stoppie	vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie	Ag. conservativa - impegno base	Divieto di asportazione e di interrimento dei residui colturali
Standard 3.1	Uso adeguato delle macchine	esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate	Ag. conservativa - impegno base	Eliminazione delle lavorazioni del terreno (minore produzione).
Atto A4 - CGO 1	Direttiva 91/676/CEE protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti)	A. obblighi amministrativi; B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti; C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti; D. divieti relativi all'utilizzazione degli effluenti (spaziali e temporali).	Ag. conservativa - azione aggiuntiva 2 Distribuzione effluenti a ridotta emissione	Distribuzione di concimi organici fluidi (reflui) solo con tecniche a bassa emissione (distribuzione a raso, iniezione, microirrigazione, interrata o no)
Atto A4 - CGO 1	Direttiva 91/676/CEE protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti)	D. divieti relativi all'utilizzazione degli effluenti (spaziali e temporali)	Ag. conservativa - azione aggiuntiva 3 Incremento SO con distribuzione ammendanti	Vincolo relativo alla tipologia di fertilizzanti organici (solo ammendanti, come da all. 2 D.Lgs. 75/2010). Certificazione di origine e caratteristiche chimico-fisiche del fertilizzante.

8.2.9.3.4. 10.1.E – Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica

8.2.9.3.4.1. Sotto-misura:

- 10.1 – pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.4.2. Descrizione del tipo di operazione

La biodiversità rappresenta un capitale che in questi anni sta conquistando il giusto riconoscimento, quale fonte di salvaguardia e di sviluppo della “qualità” delle produzioni e il recupero del legame con il territorio.

Tutelare le razze autoctone non significa rinunciare alla competitività, ma aggiungere un elemento di valorizzazione delle produzioni tradizionali, che possa essere riconosciuto e remunerato dal mercato.

L'operazione è finalizzata alla salvaguardia delle razze autoctone con l'obiettivo di mantenere ed aumentare la consistenza numerica delle razze locali minacciate di erosione genetica e favorire il rientro nel regime di produzione zootecnica di un'agricoltura che utilizza tecniche a basso impatto ambientale per prodotti di elevata qualità, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi della **Focus area P4A** e rispondendo direttamente al **Fabbisogno F14**.

Inoltre questo sostegno alla zootecnia, in particolari zone marginali di collina e di montagna è in grado di favorire il mantenimento di un tessuto socio-economico e la tutela ambientale di aree in via di spopolamento, rappresentando una forma di integrazione al reddito in aziende multifunzionali, coinvolgendo in particolare i giovani imprenditori e gli operatori del settore.

Mantenere la variabilità genetica consente di limitare la consanguineità e di aumentare le doti di rusticità degli animali con conseguente maggiore resistenza alle malattie ed a un minore impatto sulle risorse ambientali.

La conservazione della diversità genetica e la valorizzazione della biodiversità contribuisce a riqualificare la vocazionalità dei territori e a migliorare la qualità degli ambienti naturali e degli agroecosistemi.

Per la tutela delle razze minacciate di abbandono, i beneficiari della presente operazione si impegnano a:

- mantenere per 5 anni le UBA degli animali delle razze oggetto di aiuto, così come identificati nei rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici e nel Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche indigene agrarie;
- effettuare la riproduzione in purezza;
- provvedere a fare iscrivere ai rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici o Registri Riproduttori soggetti del proprio allevamento appartenenti alle razze in oggetto.

8.2.9.3.4.3. Tipo di sostegno

Il tipo di aiuto consta nel pagamento a UBA.

La conversione delle UBA viene effettuata in conformità all'Allegato del regolamento di esecuzione del 1305/2013.

8.2.9.3.4.4. Collegamento ad altre normative

Legge Regionale 28 gennaio 2008 n° 1 e Deliberazione di Giunta Regionale 1469 del 15 settembre 2008 (Criteri di attuazione).

Decreto del Ministro dell'Agricoltura e Foreste del 11 maggio 1981 (Razza ovina appenninica e razza ovina Massese).

Decreto del Ministero politiche agricole e forestali n. 20461 del 16 febbraio 2006 (Cavallo Delta).

Decreto del Ministero politiche agricole alimentari e forestali n. 15944 del 14 luglio 2010 (Cavallo Appenninico).

8.2.9.3.4.5. Beneficiari

I beneficiari sono gli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, loro associazioni, incluse le cooperative, le proprietà collettive e altri soggetti gestori del territorio così come definito dal comma 2 dell'articolo 28 del Reg. CE 1305/2013.

8.2.9.3.4.6. Costi ammissibili

Maggiori costi sostenuti ed eventuali mancati redditi dovuti all'allevamento e mantenimento degli animali appartenenti alle razze ammissibili a sostegno.

8.2.9.3.4.7. Condizioni di ammissibilità

Possono usufruire dell'aiuto gli allevatori del territorio regionale che detengono animali appartenenti alle razze locali minacciate di abbandono iscritte al Repertorio Volontario Regionale delle risorse genetiche indigene agrarie o riconosciute da appositi Decreti Nazionali e che rispettino le seguenti condizioni:

- che gli animali siano allevati nel territorio regionale;
- che sia indicato il numero, a livello nazionale, delle femmine riproduttrici all'interno di Libri Genealogici o registri anagrafici Registri Anagrafici nazionali e regionali delle razze a limitata diffusione per le specie per le quali sono previsti;
- che il numero e la condizione a rischio delle specie elencate sia certificato da un competente organismo scientifico debitamente riconosciuto;
- che un organismo specializzato debitamente riconosciuto registri e mantenga aggiornato il Libro Genealogico o Registro Anagrafico della razza;
- che gli organismi interessati possiedano le capacità e le competenze necessarie per identificare gli animali appartenenti alle razze minacciate di abbandono.

La Regione Emilia-Romagna si riserva di modificare l'elenco delle razze ammissibili a sostegno, integrando l'elenco nei dispositivi attuativi, in base a nuovi inserimenti nel Repertorio Volontario Regionale delle risorse genetiche indigene agrarie o all'istituzione di nuovi Registri anagrafici sia a livello nazionale che regionale o di Libri genealogici o in base a ulteriori Decreti del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

8.2.9.3.4.8. Principi relativi alla definizione dei criteri di selezione

Si stabilisce la priorità all'allevamento delle razze in aree montane.

Subordinatamente alla suindicata priorità possono essere esercitati i seguenti altri ordini di priorità elencati in base alla loro importanza:

- iscrizione al Repertorio Volontario Regionale delle risorse genetiche indigene agrarie;
- razze inserite in specifici progetti di valorizzazione e recupero di razze autoctone;
- bassa consistenza degli allevamenti;
- collocazione in aree di origine delle razze;
- collocazione in aree della Rete Natura 2000 e subordinate alle aree della Rete Natura 2000 le eventuali altre aree, coerenti con il perseguimento degli obiettivi dell'operazione, comunque

approvate nelle programmazioni della Regione Emilia–Romagna quali quelle: a prevalente tutela naturalistica; a prevalente tutela aree paesaggistica; prevalente tutela idrologica;

- adesione ad altri impegni previsti dal PSR (stessa Focus area/Priorità).

8.2.9.3.4.9. Importi (applicabili) e aliquota di sostegno

Il sostegno è pari a 200 euro/UBA.

8.2.9.3.4.10. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o tipo di operazioni

8.2.9.3.4.10.1. *Rischi inerenti l'attuazione delle misure*

8.2.9.3.4.10.2. *Azioni di mitigazione*

8.2.9.3.4.10.3. *Valutazione generale della misura*

8.2.9.3.4.11. Informazioni specifiche dell'operazione

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio , i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio , nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio , l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Bovini: Bovino Reggiano, Bovino Romagnolo, Bovino Modenese, Bovino Ottonese–varzese, Bovino Pontremolese, Bovino Garfagnino.

Ovini: Ovino Cornigliese, Ovino Cornella bianca, Ovino “Appenninica”, Ovino “Massese”.

Equini: Cavallo del Ventasso, Cavallo Bardigiano, Cavallo Agricolo Italiano T.P.R., Cavallo Delta, Cavallo Appenninico.

Suini: Suino “Mora Romagnola”.

Asini: Asino Romagnolo.

Avicoli: Pollo Romagnolo, Tacchino di Parma e Piacenza.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Il premio può essere calcolato come differenza tra redditi lordi standard derivanti da allevamento con razze “standard” e con razze locali.

8.2.9.3.5. 10.1.F – Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica

8.2.9.3.5.1. Sotto-misura:

- 10.1 – pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.5.2. Descrizione del tipo di operazione

Per contrastare l'abbandono di numerose cultivar sia orticole che frutticole che tradizionalmente venivano coltivate in Emilia Romagna, l'operazione è finalizzata mantenere e incentivare la produzione derivante da queste antiche varietà autoctone, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi della **Focus area P4A** e rispondendo direttamente al **Fabbisogno F14**.

Le loro caratteristiche organolettiche, di resistenza alle avversità e di adattamento all'ambiente costituiscono un importante patrimonio da preservare e da considerare anche per la eventuale selezione di nuove cultivar anche in grado di adattarsi ai cambiamenti climatici in atto.

L'utilizzo delle varietà autoctone è complementare all'adozione di pratiche agricole che contribuiscono favorevolmente all'ambiente ed al clima quali quelle relative alla produzione biologica e alla produzione integrata.

Sulle superfici oggetto di impegno con specie erbacee per almeno 5 anni devono essere rispettate le rotazioni utilizzando esclusivamente varietà a rischio di erosione genetica.

Con l'operazione proposta si sostiene la coltivazione ed il mantenimento in azienda delle varietà iscritte al Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche indigene agrarie della regione Emilia–Romagna, istituito ai sensi della Legge regionale 1/2008.

La Regione Emilia–Romagna si riserva di modificare l'elenco delle varietà ammissibili a sostegno, integrando l'elenco nei dispositivi attuativi, in base a nuovi inserimenti nel Repertorio Volontario Regionale delle risorse genetiche indigene agrarie.

I beneficiari della presente operazione si impegnano a:

- conservare e/o ripristinare per almeno 5 anni gli impianti;
- per le colture erbacee impegno a mantenere per almeno 5 anni la rotazione di tali varietà a rischio di erosione genetica adottando sistemi di coltivazione a basso impatto ambientale;
- adottare le tecniche di difesa fitosanitaria e di fertilizzazione stabilite per l'operazione 10.1.A e le sottomisure 11.1 e 11.2;
- adottare sistemi di conduzione tradizionali (sesti d'impianto, sistemi di allevamento, portinnesti, lavorazioni, ecc.) o, in alternativa, seguire le norme stabilite dalle tecniche agronomiche per

- l'operazione 10.1.A e le sottomisure 11.1 e 11.2;
- nel caso di piante isolate e di filari, mantenere una fascia di rispetto di massimo 5 metri per lato.

8.2.9.3.5.3. Tipo di sostegno

Il sostegno dell'operazione consta nel pagamento a superficie, calcolato ad ettaro sulla base del tipo di coltura (arborea, erbacee).

8.2.9.3.5.4. Collegamento ad altre normative

Legge Regionale 28 gennaio 2008 n° 1 e Deliberazione di Giunta Regionale 1469 del 15 settembre 2008 (Criteri di attuazione).

8.2.9.3.5.5. Beneficiari

I beneficiari dell'operazione sono gli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, loro associazioni, incluse le cooperative, le proprietà collettive e altri soggetti gestori del territorio così come definito dal comma 2 dell'articolo 28 del Reg. CE 1305/2013.

8.2.9.3.5.6. Costi ammissibili

Maggiori costi sostenuti ed eventuali mancati redditi per la conservazione ed il mantenimento in produzione delle varietà elencate nel Repertorio Volontario regionale delle risorse genetiche agrarie istituito ai sensi della Legge Regionale 1/2008.

8.2.9.3.5.7. Condizioni di ammissibilità

Possono usufruire dell'aiuto i soggetti identificati come beneficiari che coltivano le varietà iscritte al Repertorio Volontario regionale delle risorse genetiche agrarie istituito ai sensi della Legge Regionale 1/2008 e le cui superfici siano collocate sul territorio regionale. Per le varietà di vite non iscritte al Registro nazionale e non autorizzate per la coltivazione, sono ammissibili impianti di estensione non superiore a 1000 metri quadrati.

8.2.9.3.5.8. Principi relativi alla definizione dei criteri di selezione

Si stabilisce la priorità alla conservazione delle cultivar in aree montane.

Subordinatamente alla suindicata priorità possono essere esercitati i seguenti altri ordini di priorità elencati in base alla loro importanza:

- maggiore superficie oggetto di impegno;
- collocazione in aree di origine delle cultivar;
- collocazione in aree della Rete Natura 2000 e subordinate alle aree della Rete Natura 2000 le eventuali altre aree, coerenti con il perseguimento degli obiettivi dell'operazione, comunque approvate nelle programmazioni della Regione Emilia-Romagna quali quelle: a prevalente tutela naturalistica; a prevalente tutela aree paesaggistica; prevalente tutela idrologica;
- adesione ad altri impegni previsti dal PSR (stessa Focus area/Priorità).

8.2.9.3.5.9. Importi (applicabili) e aliquota di sostegno

Il sostegno è di:

600 euro/ha per le colture annuali

900 euro/ha per le colture perenni

8.2.9.3.5.10. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o tipo di operazioni

8.2.9.3.5.10.1. Rischi inerenti l'attuazione delle misure

8.2.9.3.5.10.2. Azioni di mitigazione

8.2.9.3.5.10.3. Valutazione generale della misura

8.2.9.3.5.11.

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio , i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio , nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio , l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

VITE: Albana nera, Alionza, Angela, Belzamino, Bertinora, Bervedino, Biondello, Bsolla, Canina nera, Centesimino, Cornacchia, Famoso, Fogarina, Lambrusco Barghi, Lambrusco Benetti, Lambrusco di Fiorano, Lambrusco Oliva, Lanzas, Maligia, Malvasia aromatica di Parma, Melara, Negretto, Pelagos, Ruggine, Santa Maria, Scarsafoglia, Sgavetta, Spergola, Termarina, Trebbianina, Uva del Fantini, Uva del Tundè, Uva Tosca, Verdea, Vernaccina, Veruccese.

MELO: Abbondanza, Campanino, Durello, Durello di Ferrara, Durello di Forlì, Lavina, Musa, Musona, Poppina.

PERO: Angelica, Cocomerina d'inverno, Cocomerina precoce, Covate, Giugno, Mora di Faenza, Pero di S.Giovanni, Rampino, Scipiona, Virgolosa, Volpina.

CILIEGIO DOLCE: Corniola, Mora di Vignola.

ALBICOCCO: Reale di Imola, Tonda di Tossignano.

SUSINO: Zucchella.

PESCO: Bella di Cesena, Carota, Sanguigna, S. Anna Balducci.

CASTAGNO: Biancherina, Carrarese, Ceppa, Loiola, Marrone di Campora, Mascherina, Molana, Pastinese, Pistolese, Raggiolana, Rossola, Salvano.

OLIVO: Capolga di Romagna, Carbuoncione di Carpineta, Colombina, Cortigiana, Ghiacciolo, Grappuda, Orfana, Quarantoleto, Rossina, Selvatico.

ORTICOLE: Carciofo Moretto.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Il premio può essere calcolato come differenza tra redditi lordi standard derivanti da coltivazione con varietà “standard” e con varietà locali.

8.2.9.3.6. 10.1.G – Collegamento ecologico dei Siti Natura 2000 e gestione sostenibile della praticoltura estensiva

8.2.9.3.6.1. Sotto-misura:

- 10.1 – pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.6.2. Descrizione del tipo di operazione

L'operazione, di durata quinquennale, si articola in due tipi di intervento

Intervento a) Conservazione di corridoi ecologici per il potenziamento dei collegamenti tra aree ad elevata naturalità in aree agricole

L'intervento a) promuove la biodiversità dove maggiormente risente delle pressioni esercitate sugli agro-ecosistemi, favorendo interventi finalizzati alla tutela degli agroecosistemi e della loro fauna e flora selvatiche, ivi comprese le specie di interesse comunitario, e al contrasto della frammentazione degli elementi strutturali tradizionali attraverso il miglioramento dell'efficienza delle connessioni ecologiche di aree agricole pubbliche caratterizzate dalla presenza degli ambienti di cui alle operazioni **10.1.I Conservazione di spazi naturali e seminaturali del paesaggio agrario e 10.1.L Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali** che devono essere gestiti secondo le prescrizioni riportate nelle suddette operazioni **10.1.I e 10.1.L**. Inoltre è previsto: lo sfalcio di prati stabili e argini con tempi e modalità di cui all'intervento b) della presente operazione e comunque atti a salvaguardare la riproduzione della fauna selvatica. In tal modo l'intervento contribuisce al conseguimento degli obiettivi della **Focus area P4A** e rispondendo direttamente al **Fabbisogno F13**.

L'Intervento a) si applica in aree demaniali, poste lungo le aste fluviali e dei principali corsi idrici dove più accentuata è stata la frammentazione degli habitat naturali e seminaturali.

In particolare, dove gli agroecosistemi sono più presenti si dovranno mantenere i corridoi ecologici presenti e favorendo nuovi collegamenti tra gli habitat attraverso la manutenzione di “infrastrutture ecologiche” di riqualificazione ambientale finalizzata al ripristino delle connessioni ecologiche.

Oltre a costituire degli elementi di diversificazione e riqualificazione del paesaggio, infatti, esse

intervengono nel miglioramento del grado di biodiversità del territorio rurale in quanto rappresentano importanti aree di rifugio e di nutrimento, nonché siti riproduttivi per la fauna selvatica.

Lo sviluppo delle formazioni vegetali, infine, contribuirà a migliorare la capacità di fissazione dell'anidride carbonica atmosferica e la sua fissazione nella biomassa arborea e nel suolo.

E' da considerare, inoltre, l'effetto positivo che la ricostruzione di aree di collegamento ecologico costituite da vegetazione arborea ripariale può avere per migliorare la qualità dei corpi idrici.

Intervento b) Gestione sostenibile della praticoltura estensiva

Per le aziende agricole, sempre a fini di tutela della biodiversità, l'operazione prevede un ulteriore intervento, per le superfici di pianura e collina, ad esclusione di quelle ricadenti nel campo applicativo dell'operazione 13.2 "Pagamenti compensativi per le altre zone affette da vincoli naturali specifici", caratterizzate dalla presenza di praticoltura estensiva contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi della **Focus area P4A** e rispondendo direttamente al **Fabbisogno F13**. Tale Intervento b) è applicato sulle superfici agricole che hanno già aderito all'Azione 8 della Misura 214 del PSR della Regione Emilia-Romagna 2007–2013 con priorità per la tipologia di applicazione B2C "Prati polifiti permanenti storicamente presenti di pianura (esistenti da almeno 30 anni) nelle aree di pianura interessate all'Azione". I beneficiari sono tenuti a rispettare i seguenti impegni

- non impiegare concimi chimici, fitofarmaci e diserbanti;
- non spandere digestati;
- non superare nei pascoli, qualora sia presente, un carico di bestiame pascolante di 1 UBA/Ha;
- effettuare almeno uno sfalcio all'anno, qualora le superfici oggetto dell'intervento non siano pascolate;
- obbligo di asportare o accumulare adeguatamente il prodotto dello sfalcio;
- mantenere in efficienza la rete scolante;
- a tenere, in una sede aziendale dichiarata nella domanda, una apposita scheda o registro dove annotare al massimo entro 48 dall'esecuzione, le operazioni tecniche eseguite e gli eventuali turni di pascolamento effettuati.

8.2.9.3.6.3. Tipo di sostegno

Il contributo, concesso in seguito alla presentazione di domanda di adesione su base volontaria, è rappresentato da un importo annuale, per ettaro di superficie agricola interessata.

8.2.9.3.6.4. Collegamento ad altre normative

Direttiva *Habitat* 92/43/CEE del 21 maggio 1992

Direttiva *Uccelli* 2009/147/CE del 30 novembre 2009

DPR 357/97 e 120/03

Legge 6 dicembre 1991, n. 394: *Legge quadro sulle aree protette*

Legge 11 febbraio 1992, n. 157: *Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*

Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 *Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano*

Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 *Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei Siti della Rete Natura 2000*

Legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 *Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali.*

8.2.9.3.6.5. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti le seguenti tipologie di beneficiari:

- per l'intervento a): Enti pubblici gestori di superfici agricole e forestali quali Enti di gestione per i parchi e la biodiversità, Parchi nazionali, Parco interregionale, Comuni, Consorzi di Bonifica);
- per l'intervento b): Imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, loro associazioni, incluse le cooperative, le proprietà collettive e altri gestori (consorzi di bonifica).

8.2.9.3.6.6. Costi ammissibili

Sono ammissibili a sostegno le spese riferite alle seguenti tipologie di intervento di manutenzione e gestione del territorio:

- sfalcio di prati stabili e argini con tempi e modalità atti a salvaguardare la riproduzione della fauna selvatica così come stabiliti per l'intervento b della presente operazione;
- manutenzione secondo le prescrizioni riportate nelle suddette operazioni 10.1.I e 10.1.L degli stessi ambienti previsti dalle medesime operazioni.

8.2.9.3.6.7. Condizioni di ammissibilità

L'operazione è applicabile:

- per l'intervento a) su superfici agricole ricadenti nell'intero territorio della Regione Emilia-Romagna; possono essere oggetto di finanziamento solo le superfici agricole di proprietà pubblica ricadenti all'esterno della Rete Natura 2000 (appartenenti a Stato, Regione, Comuni, Parchi, Consorzi di bonifica ecc.);
- per l'intervento b) esclusivamente nelle aree di pianura e di collina ad esclusione di quelle ricadenti nel campo applicativo dell'operazione 13.2 "Pagamenti compensativi per le altre zone affette da vincoli naturali specifici", per superfici a praticoltura estensiva che hanno già aderito all'Azione 8 della Misura 214 del PSR della Regione Emilia-Romagna 2007–2013.

8.2.9.3.6.8. Principi relativi alla definizione dei criteri di selezione

La presente operazione si applica secondo i seguenti criteri di selezione:

per l'intervento a)

Superfici prioritarie: collegamenti ecologici in aree di pianura

per l'intervento b)

- Superfici prioritarie: superfici che hanno già aderito alla tipologia di applicazione B2C "Prati polifiti permanenti storicamente presenti di pianura (esistenti da almeno 30 anni) nelle aree di pianura interessate all'Azione" dell'Azione 8 della Misura 214 del PSR della Regione Emilia-Romagna 2007–2013;
- Maggiore superficie oggetto di intervento.

8.2.9.3.6.9. Importi (applicabili) e aliquota di sostegno

Per l'intervento a):

- maggiori costi per la gestione sostenibile di prati stabili: 150 euro/ettaro/anno
- manutenzione di ambienti: 700 euro/ettaro per gli ambienti di cui di cui alle operazioni **10.1.I**

Conservazione di spazi naturali e seminaturali del paesaggio agrario e 10.1.L Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali.

Per l'intervento b): 150 euro/ettaro/anno

8.2.9.3.6.10. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o tipo di operazioni

8.2.9.3.6.10.1. Rischi inerenti l'attuazione delle misure

8.2.9.3.6.10.2. Azioni di mitigazione

8.2.9.3.6.10.3. Valutazione generale della misura

8.2.9.3.6.11. Informazioni specifiche dell'operazione

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Gli elementi rilevanti di baseline per l'operazione **10.1.G** derivanti dalla condizionalità, così come disciplinata a livello nazionale dal DM n. 30125/2009 e sue successive modifiche ed integrazioni e recepita in Emilia-Romagna dalla DGR n. 275/2014 per l'anno 2014, sono:

- Atto A1 – CGO 2 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – Direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; D.M. n. 184 del 17/10/2007 e DPR 357/97;
- Atto A5 – CGO 3 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; D.M. n. 184 del 17/10/2007 e DPR 357/97;

recepimenti regionali Atti A1 e A5: DGR n. 1419 del 7/10/2013 che approva le Misure Generali di Conservazione dei siti Natura 2000 (SIC e ZPS) in recepimento DM N.184/07 ; DGR n. 893 del 2/07/2012 “Revisione dei perimetri dei Siti Natura 2000 ed individuazione di nuovi siti. Aggiornamento della banca-dati di Rete Natura 2000.”; DGR n. 374 del 28/03/2011 “Aggiornamento dell'elenco e della perimetrazione delle aree SIC e ZPS della Regione Emilia-Romagna – Recepimento Decisione Commissione Europea del 10 gennaio 2011”; L.r. n. 7 del 14/04/2004 – (Titolo 1, articoli da 1 a 9); DGR n. 1191 del 30/07/2007 recante l'approvazione dei criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS e delle Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n. 7/04;

- Atto A4 – CGO 1 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – Dir. 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; DM MIPAAF 7/04/2006; elenco delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate in applicazione della Dir. 91/676/CEE art. 30 del titolo III delle “Misure per la tutela qualitativa della risorsa idrica” di cui alle norme del piano regionale di tutela delle acque (PTA) approvato dall'assemblea legislativa con delibera n. 40 del 21/12/2005; R.r. n.1 del 28/10/2011 che approva le disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari, recante tra l'altro il Programma d'azione per le zone vulnerabili ai Nitrati;

- Atto B9 – CGO 10 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – Reg. CE 1107/09, relativo all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, art. 55 – prima e seconda frase; D.P.R. n. 290 del 23/04/2001; D. Lgs., n. 150 del 14/08/2012 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”; DGR n. 2045 del 23/12/2013 “Disposizioni transitorie in merito al rilascio e al rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita e delle autorizzazioni all'acquisto e all'impiego dei prodotti fitosanitari, ai sensi del DPR 290/2001 e delle DGR n. 2929/2001 e n. 1120/2008, nelle more dell'istituzione del nuovo sistema per la formazione e per il rilascio delle abilitazioni alla vendita, ai termini del D.Lgs n. 150/2012.”;
- Standard 4.1 – (art. 93.3 del Reg. (UE) n. 1306/2013) – Protezione del pascolo permanente;
- Standard 4.2 – evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli;
- Standard 1.1 – BCAA 5 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

I Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti e ai prodotti fitosanitari sono elencati nello specifico box di misura.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Gli elementi di baseline rilevanti impiegati a riferimento per i calcoli di giustificazione degli aiuti sono i seguenti:

- Atto A1 – CGO 2 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – Direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; Decreto del Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 n. 184 ss.mm.ii. relativo ai criteri e alle misure di conservazione della Rete Natura 2000;
- Atto A4 – CGO 1 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti);
- Atto A5 – CGO 3 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (“direttiva habitat”);

- Atto B9 – CGO 10 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) –Reg. CE 1107/09 (GUUE 24/11/2009 n. L309), relativo all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, art. 55 – prima e seconda frase;
- Standard 4.1 – (art. 93.3 del Reg. (UE) n. 1306/2013) – Protezione del pascolo permanente;
- Standard 4.2 – evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli;
- Standard 1.1 – BCAA 5 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – Gestione minima delle terre che rispettano le condizioni locali specifiche.

Nella tabella 5 – **Operazione 10.1.G** è riassunto il collegamento in forma sintetica tra i requisiti di baseline (solo le parti pertinenti all'operazione) e l'impegno agro-climatico-ambientale correlato.

Tabella 5 – Operazione 10.1.G

Requisiti minimi di baseline pertinenti derivanti da condizionalità		Impegni agro-climatico-ambientali
Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)	Descrizione impegno di condizionalità	
<p>CGO 2 - Atto A1 DIRETTIVA 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (DGR n.1419/2013)</p> <p>CGO 3 - Atto A5 DIRETTIVA 92/43/CE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (DGR n.1419/2013).</p>	<p>La Delibera di Giunta regionale n. 1419 del 7 ottobre 2013 - dispone che nei Siti della rete Natura 2000 (SIC e ZPS) è vietata "l'eliminazione di elementi naturali e seminaturali di alta valenza ecologica caratteristici dell'ambiente rurale quali stagni, maceri, pozze di abbeverata, fontanili, canneti, risorgive, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati e piantate".</p>	<p>Intervento a) Conservazione di corridoi ecologici per il potenziamento dei collegamenti tra aree ad elevata naturalità in aree agricole. Impegni di gestione secondo le prescrizioni riportate nelle operazioni 10.1.I Conservazione di spazi naturali e seminaturali del paesaggio agrario e 10.1.L Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali.</p>
<p>Atto B9 - CGO 10 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) -Reg. CE 1107/09, relativo all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, art. 55 - prima e seconda frase</p>	<p>Rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato</p>	<p>Intervento b) Gestione sostenibile della praticoltura estensiva: - non impiegare concimi chimici, fitofarmaci e diserbanti;</p>
<p>Standard 1.1: Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche</p>	<p>Impegno a) La realizzazione di solchi acquari temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni. Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbita o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.</p>	<p>- mantenere in efficienza la rete scolante</p>
<p>Atto A4 - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, così come recepito dal Regolamento regionale n. 1/2011</p>	<p>Il Regolamento regionale n. 1/2011 definisce in Regione le quantità massime di azoto apportabile alle superfici dentro e fuori le zone vulnerabili, e definisce nell'allegato 1 anche il carico animale massimo ammissibile per le superfici agricole della Regione. Nelle aree vulnerabili il carico massimo di UBA ammissibile è pari a 2 UBA/Ha, corrispondente a 170 unità di azoto annue per ettaro. Al di fuori delle aree vulnerabili il carico massimo di UBA ammissibile è pari a 4 UBA/Ha, corrispondente a 340 unità di azoto annue per ettaro.</p>	<p>- non superare nei pascoli, qualora sia presente, un carico di bestiame pascolante di 1 UBA/Ha;</p>
<p>Standard 4.1 - (art. 93.3 del Reg. (UE) n. 1306/2013) - Protezione del pascolo permanente che prevede anche l'esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del colico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque, oltre il "divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente".</p>	<p>Non è fatto obbligo di nessuna operazione finalizzata alla gestione attiva (sfalcio, trinciatura, pascolo) della copertura vegetale.</p>	<p>- effettuare almeno uno sfalcio all'anno, qualora le superfici oggetto dell'intervento non siano pascolate, - obbligo di asportare o accumulare adeguatamente il prodotto dello sfalcio;</p>

8.2.9.3.7. 10.1.H – Gestione di fasce tampone e bacini di fitodepurazione di contrasto ai nitrati e di antideriva per i prod fitosanitari

8.2.9.3.7.1. Sotto-misura:

- 10.1 – pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.7.2. Descrizione del tipo di operazione

L'operazione è finalizzata principalmente ad attenuare gli impatti derivanti dall'uso di fertilizzanti e fitofarmaci, ma anche a controllare l'inquinamento associato al trasporto dei sedimenti tramite l'applicazione di tecniche di gestione aziendale e territoriali di fasce tampone di contrasto ai nitrati e di fasce vegetate antideriva per i prodotti fitosanitari, contribuendo al conseguimento degli obiettivi della **Focus area P4B** e rispondendo direttamente al **Fabbisogno F16**.

Fasce tampone di contrasto ai nitrati e bacini di fitodepurazione

La gestione di fasce tampone di contrasto ai nitrati e di bacini di fitodepurazione in Emilia-Romagna persegue l'obiettivo di tutela delle acque dai **nutrienti azotati**, nel contesto più generale degli obiettivi di miglioramento della qualità delle acque delineati dalla Direttiva CE 2000/60. Con il termine fascia tampone si identificano le formazioni lineari di vegetazione erbacea, arborea e/o arbustiva fraposte fra le coltivazioni ed i corsi d'acqua che intercettano i deflussi superficiali e sub-superficiali delle acque direzionate dalla fonte di inquinamento verso il corpo idrico accettore, agendo efficacemente da filtro sugli inquinanti veicolati dalle acque.

Fasce tampone antideriva per i prodotti fitosanitari

Un ulteriore obiettivo dell'operazione è il miglioramento e la protezione dell'ambiente acquatico dai fenomeni di inquinamento conseguenti alla deriva, al ruscellamento e alla lisciviazione dei prodotti fitosanitari così come previsti dal "Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari" in attuazione della Direttiva 2009/128/CEE.

Dal momento che le fasce vegetate e non trattate costituiscono elementi utili per minimizzare l'entità della deriva nell'atmosfera su superfici non bersaglio e il ruscellamento dei prodotti fitosanitari, l'operazione prevede la loro gestione, qualora situate lungo i corsi d'acqua del territorio regionale (ad esclusione di scoline, adduttori per l'irrigazione e pensili).

Il periodo di impegno di tale operazione è di cinque anni ed è attuata attraverso l'applicazione dei seguenti impegni che sono differenziati sulla base della tipologia di fascia tampone di 5 metri lineari, che salvaguardano la stabilità del ciglio e nel rispetto delle norme vigenti a tal fine.

L'efficacia di rimozione dell'azoto/funzione antideriva delle fasce tampone è variabile in funzione della tipologia prescelta e, in particolare, varia in funzione della sua complessità e pertanto della loro efficacia. Di seguito si elencano in ordine di efficacia le tipologie di fascia tampone:

- a) fascia tampone erbacea;
- b) fasce tampone con fascia erbacea e monofilare arboreo, arbustivo e/o arboreo–arbustivo senza scolina di carico;
- c) fasce tampone con fascia erbacea e monofilare arboreo, arbustivo e/o arboreo–arbustivo con scolina di carico.

a) Fascia tampone erbacea

Si tratta di un sistema semplice che consiste nella gestione sostenibile di una fascia erbacea.

L'operazione prevede la semina della fascia erbacea con un miscuglio di specie foraggere di lunga durata con prevalenza di graminacee (con presenza di seme di erba medica non superiore al 5%) e la sua successiva gestione tramite l'esecuzione di operazioni propedeutiche alla capacità filtrante della fascia; a tal proposito il beneficiario si impegna a effettuare almeno 2 sfalci all'anno nei periodi consentiti (con particolare riferimento alle aree della Rete Natura 2000), con l'obbligo di asportare il prodotto dello sfalcio e il divieto

di effettuare pascolo e/o stazzo di bestiame. In particolare il primo sfalcio deve essere effettuato entro il mese giugno, mentre il secondo entro il mese di settembre.

Nel caso delle fasce tampone antideriva per i prodotti fitosanitari di tipo erbaceo e non trattate è obbligatoria la semina di un miscuglio a maggiore complessità con semi di piante nettariifere a fioritura scalare. In tal caso il beneficiario si impegna a effettuare almeno 1 sfalcio all'anno nei periodi consentiti (con particolare riferimento alle aree della Rete Natura 2000), con l'obbligo di asportare il prodotto dello sfalcio e il divieto di effettuare pascolo e/o stazzo di bestiame. Lo sfalcio deve essere effettuato entro il mese giugno.

b) e c) Fasce tampone con fascia erbacea e monofilare arboreo, arbustivo e/o arboreo–arbustivo con o senza scolina di carico

La gestione di queste tipologie di fasce tampone prevede:

- per la fascia erbacea, i medesimi impegni di realizzazione e gestione della tipologia erbacea di cui al punto a);
- per la componente arborea/arbustiva, il contenimento manuale e/o meccanico delle infestanti in competizione con le giovani piantine nella fase iniziale di sviluppo e la sostituzione delle fallanze;
- per determinate specie arboree/arbustive, un intervento di ceduzione con taglio a raso a partire dal 4° anno di impegno, con obbligo di asportazione dei prodotti della ceduzione. Per altre specie potrà essere effettuata la ceduzione con turnazione dopo la scadenza dell'impegno. **Nel caso delle fasce tampone antideriva** per i prodotti fitosanitari devono essere effettuati interventi di potatura laterale (finalizzati a tenere la fascia erbacea sgombra da rami laterali bassi) del filare arboreo (al 3° e al 5° anno) con obbligo di asportazione dei prodotti della potatura.
- nel caso di fasce tampone con scolina di carico, l'effettuazione di interventi di risezionamento (mediante scolinatore) con asportazione del materiale o sua deposizione lato scoline 1 volta l'anno durante stagione invernale.

Per quanto concerne i **bacini di fitodepurazione** il beneficiario si impegna per 5 anni a rispettare le seguenti condizioni:

- conservare e far sviluppare specie erbacee acquatiche idrofite ed elofite nei bacini per la fitodepurazione;
- mantenere una fascia di rispetto circostante le sponde dei bacini per la fitodepurazione estesa almeno cinque metri e rivestita di vegetazione erbacea e/o arborea ed arbustiva;
- la vegetazione erbacea potrà essere controllata manualmente e/o meccanicamente;
- l'eventuale controllo della vegetazione erbacea può essere effettuato solo nel periodo 1 agosto – 20 febbraio e comunque nel rispetto dei periodi consentiti dalle norme vigenti.

In ogni caso, restano valide le modalità di gestione relative ai bacini per la fitodepurazione conservati, previste in altri quadri normativi in vigore competenti per materia.

Per tutti gli interventi previsti dall'operazione sono vietati: l'immissione di inquinanti e rifiuti di qualsiasi genere e l'uso di concimi, liquami zootecnici e digestati, fitofarmaci e diserbanti, anche nelle fasce di rispetto dei bacini di fitodepurazione. Inoltre, sono obbligatorie: la redazione di una relazione tecnica, sottoscritta dal beneficiario, che illustri le modalità di gestione nel corso del periodo di impegno, corredata da una planimetria catastale aziendale nella quale sono riportate dettagliatamente la tipologia, la localizzazione, l'estensione delle fasce tampone e dei bacini di fitodepurazione; la tenuta, presso la sede dichiarata all'atto di presentazione della domanda, di un registro delle operazioni sul quale devono essere annotate, nell'arco delle 48 ore dall'esecuzione, tutte le operazioni tecniche che si attuano durante il periodo di impegno.

8.2.9.3.7.3. Tipo di sostegno

Pagamenti per superficie così come derivanti dalla giustificazione degli aiuti; essi sono erogati annualmente per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni di gestione assunti mediante l'adesione all'operazione in oggetto.

8.2.9.3.7.4. Collegamento ad altre normative

Direttiva 91/676/CEE (Direttiva Nitrati) e relativo recepimento regionale: Regolamento Regionale n. 1 del 28 ottobre 2011 ”, recante tra l'altro il Programma d'azione per le zone vulnerabili ai Nitrati.

8.2.9.3.7.5. Beneficiari

I beneficiari sono imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, loro associazioni, incluse le cooperative, le proprietà collettive e altri gestori (consorzi di bonifica).

È prevista la modalità di adesione singola oppure quella associativa con particolare riferimento ad associazioni di agricoltori o ad associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio (consorzi di bonifica).

8.2.9.3.7.6. Costi ammissibili

Sono ammissibili gli aiuti corrisposti per superficie oggetto di gestione della presente operazione derivanti dalla giustificazione degli aiuti ed erogati annualmente per compensare i costi aggiuntivi derivanti dagli impegni di gestione assunti, il mancato reddito annuale o il mancato margine lordo medio e i costi di transazione.

Per le associazioni di agricoltori o le associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio, è previsto il riconoscimento dei costi di transazione fino a un valore massimo pari al 30% del premio pagato per gli impegni agroambientali.

8.2.9.3.7.7. Condizioni di ammissibilità

L'operazione è applicabile a superfici collocate sul territorio regionale.

L'operazione riguarda la gestione delle fasce tampone e dei bacini di fitodepurazione realizzate tramite l'operazione **4.4.C** e **4.4.D** o le medesime tipologie di nuova realizzazione non costituite nell'ambito delle suddette operazioni.

Le fasce tampone devono avere una lunghezza minima di 100 metri.

Altre condizioni di ammissibilità sono distinte in base all'intervento come di seguito riportate:

fasce tampone di contrasto ai nitrati:

- applicazione unicamente nelle aree di pianura, come definite dal P.T.P.R. Regionale;
- superficie di localizzazione dell'intervento ricadente nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) e lungo il reticolo idrografico minore. È comunque esclusa l'applicazione dell'operazione lungo le scoline e lungo i corsi d'acqua individuati per il campo applicativo dell'impegno “b) Costituzione/non eliminazione di fascia inerbita” dello Standard 5.2 “Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua” del DM n. 30125/2009 e smi (Decreto condizionalità) così come recepito a livello regionale – BCAA 1 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013);

fasce vegetate antideriva per i prodotti fitosanitari:

- superficie di localizzazione: lungo i corsi d'acqua del territorio regionale, ad esclusione di scoline, adduttori per l'irrigazione e pensili;

bacini di fitodepurazione:

- applicazione unicamente nelle aree di pianura, come definite dal P.T.P.R. Regionale;
- superficie di localizzazione dell'intervento ricadente nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN);
- sono ammissibili al mantenimento unicamente i bacini di fitodepurazione che interessano una superficie minima aziendale, comprensiva anche delle tare, pari ad almeno l'1% della SAU, non superiore al 5% e comunque non inferiore a 1000 mq.

8.2.9.3.7.8. Principi relativi alla definizione dei criteri di selezione

Per rispondere agli obiettivi della Focus area **P4B** si individuano i seguenti principi di selezione:

fasce tampone di contrasto ai nitrati e bacini di fitodepurazione:

- Principi territoriali: l'applicazione dell'operazione è prioritaria nelle aree agricole ricadenti nella Rete Natura 2000 ai sensi delle Direttive n. 2009/147/CEE e n. 92/43/CEE. Inoltre l'operazione è prioritaria, in subordine alle aree della Rete Natura 2000, nelle eventuali altre aree, coerenti con il perseguimento degli obiettivi dell'operazione, comunque approvate nelle programmazioni della Regione Emilia-Romagna quali quelle: a prevalente tutela idrologica, tutela naturalistica, a prevalente tutela aree paesaggistica;
- Principi tecnici che operano in subordine ai principi territoriali: maggior vantaggio ambientale relativo, determinato dalla tipologia di fascia tampone prescelta, anche in base alla maggior efficienza di rimozione dell'azoto; a parità del maggior vantaggio ambientale di cui sopra, si considera la maggiore superficie aziendale impegnata;

fasce tampone antideriva per i prodotti fitosanitari:

- la realizzazione è prioritaria in prossimità di superfici agricole investite con colture frutticole;
- Principi territoriali: l'applicazione dell'operazione è prioritaria nelle aree agricole ricadenti nelle Zone Vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE "Nitrati" e, in subordine, nella Rete Natura 2000 ai sensi delle Direttive n. 2009/147/CEE e n. 92/43/CEE. Inoltre l'operazione è prioritaria, in subordine alle aree della Rete Natura 2000, nelle eventuali altre aree, coerenti con il perseguimento degli obiettivi dell'operazione, comunque approvate nelle programmazioni della Regione Emilia-Romagna quali quelle: a prevalente tutela idrologica, tutela naturalistica, a prevalente tutela aree paesaggistica;
- Principi tecnici che operano in subordine ai principi territoriali: adesione ad altri impegni correlati previsti dal PSR e la maggiore superficie aziendale impegnata.

8.2.9.3.7.9. Importi (applicabili) e aliquota di sostegno

Il sostegno verrà commisurato alla superficie effettivamente occupata da

- fasce tampone, nella misura minima di 0,025 €/mq e massima di 0,08 €/mq, in funzione della tipologia di fascia tampone gestita e del correlato vantaggio ambientale generato;
- bacini di fitodepurazione, nella misura di 0,08 euro/mq.

Il pagamento verrà erogato annualmente per l'intera durata dell'impegno.

8.2.9.3.7.10. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o tipo di operazioni

8.2.9.3.7.10.1. Rischi inerenti l'attuazione delle misure

8.2.9.3.7.10.2. Azioni di mitigazione

8.2.9.3.7.10.3. Valutazione generale della misura

8.2.9.3.7.11. Informazioni specifiche dell'operazione

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio , i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio , nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Gli elementi rilevanti di baseline per l'operazione **10.1.H** derivanti dalla condizionalità, così come disciplinata a livello nazionale dal Decreto Ministeriale n. 30125/2009 e sue successive modifiche ed integrazioni e recepita in Regione Emilia-Romagna dalla Delibera di Giunta regionale n. 275/2014 per l'anno 2014, sono:

- Atto A4 – CGO 1 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – Dir. 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; DM MIPAAF 7 aprile 2006 (decreto effluenti); recepimenti regionali: elenco delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate in applicazione della direttiva 91/676/CEE art. 30 del titolo III delle “Misure per la tutela qualitativa della risorsa idrica” di cui alle norme del piano regionale di tutela delle acque (PTA) approvato dall'assemblea legislativa con delibera n. 40 del 21 dicembre 2005; R.r. 28 ottobre 2011, n.1, emanato dal presidente della giunta regionale con decreto n. 194 del 27 ottobre 2011, “Regolamento regionale ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2007, n.4. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari.”; Titolo I e Titolo II, Titolo III recante tra l’altro il Programma d’azione per le zone vulnerabili ai Nitrati;
- Atto B9 – CGO 10 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – Reg. CE 1107/09, relativo all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, art. 55 – prima e seconda frase; D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti” (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [ex art. 42] e successive modifiche e integrazioni; D. Lgs. 14 agosto 2012, n. 150 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”; recepimento regionale: DGR n. 2045 del 23 dicembre 2013 “Disposizioni transitorie in merito al rilascio e al rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita e delle autorizzazioni all'acquisto e all'impiego dei prodotti fitosanitari, ai sensi del DPR 290/2001 e delle DGR n. 2929/2001 e n. 1120/2008, nelle more dell'istituzione del nuovo sistema per la formazione e per il rilascio delle abilitazioni alla vendita, ai termini del D.Lgs n. 150/2012.”;
- Standard 5.1 – BCAA 2 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione.
- Standard 5.2 – BCAA 1 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua;
- Standard 5.3 – BCAA 3 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee, requisiti autorizzativi allo scarico di sostanze pericolose da attività agroindustriali e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE (versione in vigore al

termine del periodo di validità della direttiva stessa);

- requisiti minimi relativi ai fertilizzanti e ai prodotti fitosanitari elencati nello specifico box di misura.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

I Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti e ai prodotti fitosanitari sono elencati nello specifico box di misura.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Gli elementi di baseline rilevanti impiegati a riferimento per i calcoli di giustificazione degli aiuti sono i seguenti:

- Atto A4 – CGO 1 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti); Regolamento regionale n. 1/2011;
- Standard 4.2 – BCAA 7 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli;
- Standard 5.2 – BCAA 1 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua.

Nella tabella 6 – Operazione 10.1.H è riassunto il collegamento in forma sintetica tra i requisiti di baseline (solo le parti pertinenti all'operazione) e l'impegno agro-climatico-ambientale correlato.

Tabella 6 – Operazione 10.1.H

Requisiti minimi di baseline pertinenti derivanti da condizionalità		Impegni agro-climatico-ambientali
Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)	Descrizione impegno di condizionalità	
Atto A4 - CGO 1 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti); Regolamento regionale n. 1/2011	A. obblighi amministrativi; C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti; D. divieti relativi all'utilizzazione degli effluenti (spaziali e temporali).	Per tutti gli interventi previsti dall'operazione sono vietati: l'immissione di inquinanti e rifiuti di qualsiasi genere e l'uso di concimi, liquami zootecnici e digestati, fitofarmaci e diserbanti, anche nelle fasce di rispetto dei bacini di fitodepurazione.
Standard 4.2 – evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli	a) l'esecuzione di un numero di interventi di sfalcio, o altri interventi ammessi (es. trinciatura), pari ad almeno uno l'anno;	a) Fascia tampone erbacea: semina della fascia erbacea con un miscuglio di specie foraggere di lunga durata con prevalenza di graminacee (con presenza di seme di erba medica non superiore al 5%) e la sua successiva gestione tramite l'esecuzione di operazioni propedeutiche alla capacità filtrante della fascia; a tal proposito il beneficiario si impegna a effettuare almeno 2 sfalci all'anno nei periodi consentiti (con particolare riferimento alle aree della Rete Natura 2000), con l'obbligo di asportare il prodotto dello sfalcio e il divieto di effettuare pascolo e/o stazzo di bestiame. In particolare il primo sfalcio deve essere effettuato entro il mese giugno, mentre il secondo entro il mese di settembre. Nel caso delle fasce tampone antideriva per i prodotti fitosanitari di tipo erbaceo e non trattate è obbligatoria la semina di un miscuglio a maggiore complessità con semi di piante nettarifere a fioritura scalare. In tal caso il beneficiario si impegna a effettuare almeno 1 sfalcio all'anno nei periodi consentiti (con particolare riferimento alle aree della Rete Natura 2000), con l'obbligo di asportare il prodotto dello sfalcio e il divieto di effettuare pascolo e/o stazzo di bestiame. Lo sfalcio deve essere effettuato entro il mese giugno. b) e c) Fasce tampone con fascia erbacea e monofilare arboreo, arbustivo e/o arboreo-arbustivo con o senza scolina di carico La gestione di queste tipologie di fasce tampone prevede: <ul style="list-style-type: none"> • per la fascia erbacea, i medesimi impegni di realizzazione e gestione della tipologia erbacea di cui al punto a); • per la componente arborea/arbustiva, il contenimento manuale e/o meccanico delle infestanti in competizione con le giovani piantine nella fase iniziale di sviluppo e la sostituzione delle fallanze; • per determinate specie arboree/arbustive, un intervento di ceduzione con taglio a raso a partire dal 4° anno di impegno, con obbligo di asportazione dei prodotti della ceduzione. Per altre specie potrà essere effettuata la ceduzione con tumazione dopo la scadenza dell'impegno. Nel caso delle fasce tampone antideriva per i prodotti fitosanitari devono essere effettuati interventi di potatura laterale (finalizzati a tenere la fascia erbacea sgombra da rami laterali bassi) del filare arboreo (al 3° e al 5° anno) con obbligo di asportazione dei prodotti della potatura. • nel caso di fasce tampone con scolina di carico, l'effettuazione di interventi di risezionamento (mediante scolatore) con asportazione del materiale o sua deposizione lato scoline 1 volta l'anno durante stagione invernale.
Standard 5.2 - BCAA 1 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) - introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua;	a) Divieti di fertilizzazioni. b) Costituzione/ non eliminazione di fascia inerbita	

8.2.9.3.8. 10.1.I – Conservazione di spazi naturali e seminaturali del paesaggio agrario

8.2.9.3.8.1. Sotto-misura:

- 10.1 – pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.8.2. Descrizione del tipo di operazione

L'operazione promuove la biodiversità in pianura che maggiormente risente delle pressioni esercitate sugli agro-ecosistemi, favorendo interventi finalizzati alla tutela degli agroecosistemi e della loro fauna e flora selvatiche, ivi comprese le specie di interesse comunitario, e al contrasto della frammentazione degli elementi strutturali tradizionali tramite il mantenimento e la gestione sostenibile degli habitat già realizzati con le passate programmazioni in considerazione degli effetti positivi ottenuti sulla biodiversità e sul paesaggio. In tal modo contribuisce al conseguimento degli obiettivi della **Focus area P4A** e rispondendo direttamente al **Fabbisogno F13**.

L'operazione è attuata attraverso i seguenti interventi: A) Conservazione di piantate e/o di alberi isolati o in filare. B) Conservazione di siepi e/o boschetti; C) Conservazione di stagni, laghetti; D) Conservazione di maceri, risorgive e fontanili. A tali interventi, sono equiparati quelli già oggetto di misure agroambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/92, Regolamento (CE) n. 1257/99 e Regolamento (CE) n. 1698/05.

La Durata degli interventi è di 10 anni.

Gli interventi devono corrispondere alle caratteristiche strutturali di cui alla tabella a).

Gli interventi A) e B), devono essere salvaguardati mantenendo una fascia di rispetto circostante. Nel caso delle “siepi”, possono essere oggetto di intervento le cultivar fruttifere appartenenti ad ecotipi locali minacciati di estinzione individuate in attuazione della Legge Regionale 29 gennaio 2008, n. 1. I “boschetti” devono essere separati da altre superfici a bosco da una fascia di separazione di terreno inerbito, sfalcata e/o trinciata almeno una volta all'anno nel periodo 1 agosto 31 gennaio, senza danneggiare le piante della fila esterna e i loro rami laterali. Gli esemplari arborei e/o arbustivi oggetto di conservazione non possono essere rimossi o utilizzati.

Nelle “siepi e nei boschetti” già oggetto di misure agroambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/92, Regolamento (CE) n. 1257/99 e Regolamento (CE) n. 1698/05 devono essere eseguite nei mesi da ottobre a marzo, entro il secondo anno di impegno, potature rasanti il tronco dei rami bassi cioè con inserzione del ramo/branca indicativamente entro i tre metri e almeno fino a 2 metri dal suolo, delle specie arboree quercia, frassino, pioppo bianco, pioppo nero, noce, ciliegio, pini e leccio e le ramaglie di maggiori dimensioni derivanti dalle potature devono essere rimosse entro il 31 maggio. Nei boschetti di pianura, qualora non contigui a zone umide e qualora includano spazi con assenza di piante arboree/arbustive (a causa di mortalità naturale o di provvedimenti fitosanitari debitamente giustificati), occorre realizzare almeno uno stagno per ogni boschetto, per favorire il ristagno dell'acqua piovana.

Per gli interventi C) ed E): deve essere mantenuto un adeguato livello idrico durante tutto l'anno (salvo causa di forza maggiore che, debitamente documentate, devono essere comunicate immediatamente al verificarsi dell'evento all'Ufficio competente per l'istruttoria), ad eccezione dei “fontanili e risorgive” poiché necessariamente correlato a risalite idriche naturali (es. falda); deve essere mantenuta una fascia di rispetto, circostante le sponde dei maceri, laghetti, stagni, risorgive e fontanili; deve essere effettuato il controllo continuativo della Nutria (*Myocastor coypus*) mediante trappole (secondo le indicazioni degli Uffici competenti) e di ripristino immediato della tenuta dei tratti arginali e delle sponde dove sono state individuate tane ipogee; devono essere rimosse, da maceri, stagni, laghetti, risorgive e fontanili (secondo le indicazioni degli Uffici competenti), specie alloctone qualora presenti, in particolare carpe erbivore, pesce siluro, testuggini dalle orecchie rosse, mediante prosciugamento da effettuarsi in agosto/settembre; non devono essere introdotte e comunque devono essere rimosse, qualora presenti, carpe comuni, anatre e oche semidomestiche; non deve essere praticata l'acquacoltura e la pesca sportiva.

La fascia di rispetto di ogni tipo di intervento è mantenuta non coltivata e a regime sodivo mediante:

l'inerbimento permanente spontaneo o seminato con miscugli di specie prative con prevalenza di graminacee; il controllo manuale e/o meccanico (sfalcio o trinciatura) della vegetazione erbacea che deve essere effettuato solo nel periodo 1 agosto – 31 gennaio e nelle fasce di separazione tra boschetto e altre superfici a bosco deve essere effettuato almeno una volta all'anno. Su tutta la S.I.I.: divieto d'uso di fitofarmaci e diserbanti, di concimi, liquami, fanghi di depurazione e digestati di qualsiasi provenienza; divieto di pascolamento e/o stazzo di bestiame; divieto di immissione di inquinanti e rifiuti di qualsiasi genere e obbligo di rimozione se presenti; in particolare per le superfici occupate da alberi e/o arbusti, gli elementi e/o materiali non biodegradabili (pacciamature con film plastici e/o shelter ecc.) eventualmente utilizzati per favorire l'attecchimento e lo sviluppo delle piantine, devono essere rimossi e smaltiti secondo le vigenti disposizioni di legge entro il quarto anno di impegno ad eccezione delle superfici già oggetto di misure agroambientali di cui al Reg. (CEE) n. 2078/92, Reg. (CE) n. 1257/99 e Reg. (CE) n. 1698/05 dove, tali materiali non devono essere presenti già a partire dal primo anno di impegno.. Nel caso di piantate, lo sfalcio e/o la trinciatura della vegetazione può essere eseguito anche nel periodo marzo-luglio e sono ammessi trattamenti antiperonosporici a base di rame e zolfo indispensabili per il mantenimento della vite.

E' vietato immettere inquinanti e rifiuti di qualsiasi genere su tutte le superfici oggetto di intervento, dove è anche obbligatoria la rimozione di rifiuti di qualsiasi genere.

Per tutti gli interventi è obbligatorio: conservare esclusivamente le specie arboree e/o arbustive appartenenti alla flora autoctona o storicamente presente nei territori interessati, di cui all'elenco in tabella b). Le specie arboree noce e ciliegio, dell'elenco in tabella b, sono ammesse solo se non costituiscono filari specializzati da frutto. Sulle superfici occupate da alberi/arbusti deve essere effettuato il controllo della vitalba; la redazione di una relazione tecnica, sottoscritta dal beneficiario, che illustri le modalità di conservazione e di gestione nel corso del periodo di impegno, corredata da una planimetria catastale aziendale nella quale sono riportate dettagliatamente la tipologia, la localizzazione, l'estensione degli elementi naturali, specificando in particolare per ogni elemento naturale le distanze delle relative fasce di rispetto; la tenuta, presso la sede dichiarata all'atto di presentazione della domanda, di un registro delle operazioni sul quale devono essere annotate, nell'arco delle 48 ore dall'esecuzione, tutte le operazioni tecniche che si attuano durante il periodo di impegno.

Tipo di intervento	Requisiti Fasce di rispetto. La fascia di rispetto eccedente i 5 mt non costituisce superficie oggetto di impegno.	Requisiti Area	Requisiti separazione	Fascia di
A) Piantate	Erbacea Min 2 -Max 5 mt. a partire dal fusto delle file esterne. Presenza di piante autoctone arboree/arbustive: ammessa (non obbligatoria)	Elementi lineari: filari di alberi maritati con la vite Plurifila: no	No	
A) Alberi isolati o in filare	Erbacea Min 2 -Max 5 mt. a partire dal fusto delle file esterne. Presenza di piante autoctone arboree/arbustive: ammessa (non obbligatoria)	Elementi lineari: alberi in filare no frutticole Plurifila: si Elementi puntuali: alberi isolati no frutticoli	No	
B) Boschetti	Erbacea Min 2 -Max 5 mt. a partire dal fusto delle file esterne. Presenza di piante autoctone arboree/arbustive: ammessa (non obbligatoria) qualora non faccia parte della fascia di separazione tra boschetto e boschetto.	Superficie boscata con piante arboree e arbustive separata da altre superfici a bosco. Estensione della superficie boscata: max 0,5 Ha misurata dalle file esterne con esclusione della fascia di rispetto esterna (*). Distanza da pianta a pianta (arbusti compresi) sulla fila e tra le file inferiore o pari a 3 mt. (*). Superfici oggetto di intervento non contigue a zone umide con assenza di piante: almeno uno stagno per ogni boschetto, profondo al massimo 50 cm e con una estensione di almeno 20 mq (**). Inerbita artificialmente o spontaneamente Preesistente da almeno 5 anni da altre superfici a bosco (induso boschetti). Larghezza Min. 10 mt. da pianta a pianta a partire dal fusto delle file esterne di ogni boschetto con assenza di piante arboree o arbustive.		
B) Siepi	Erbacea Min 2 -Max 5 mt. a partire dal fusto delle file esterne. Presenza di piante autoctone arboree/arbustive: ammessa (non obbligatoria)	Elementi lineari Plurifila: si Distanza sulla fila: pari o inferiore a 1,5 mt. (*). Distanza tra le file: pari o inferiore a 3 metri. (*).	No	
C) Stagni e laghetti	Erbacea Min 2 -Max 5 mt. a partire dal ciglio di sponda. Presenza di piante autoctone arboree/arbustive: ammessa (non obbligatoria)	Superficie massima specchio d'acqua (sponde escluse): pari o inferiore a 2 Ha. Superficie minima specchio d'acqua (sponde escluse): pari o superiore ad un terzo della superficie oggetto di aiuto. Profondità livelli idrici: ▪ profondità minima: pari o superiore a 50 cm ▪ profondità massima: pari o inferiore a 2 mt. ▪ profondità media: pari o inferiore a 1 mt. Sponde: dolcemente digradanti (indicativamente con pendenza inferiore a 25 gradi) Isole: presenza di una o più isole semisommerse completamente circondate dall'acqua.	Min. 50 mt. tra loro misurati dal ciglio di sponda	
D) Maceri,	Erbacea Min 2 -Max 5 mt. a partire dal ciglio di sponda Presenza di piante autoctone arboree/arbustive: ammessa (non obbligatoria)	Superficie minima specchio d'acqua pari o superiore ad un terzo della superficie oggetto di aiuto. Profondità livello idrico: almeno 50 cm	No	
D) Risorgive e fontanili.	Erbacea Min 2 -Max 5 mt. a partire dal ciglio di sponda Presenza di piante autoctone arboree/arbustive: ammessa (non obbligatoria)	Superficie sommersa minima pari o superiore ad un terzo della superficie oggetto di aiuto.	No	

(*) requisiti che si applicano esclusivamente agli interventi non già oggetto di misure agroambientali di cui al Reg. (CEE) n. 2078/92, Reg. (CE) n. 1257/99 e Reg. (CE) n. 1698/05.

(**) requisiti che si applicano esclusivamente a quelli già oggetto di misure agroambientali di cui al Reg. (CEE) n. 2078/92, Reg. (CE) n. 1257/99 e Reg. (CE) n. 1698/05.

SPECIE ARBOREE	AMBITI TERRITORIALI		
	L	P	C
1) Cipresso (*)	X	X	X
2) Leccio (*)	X	X	X
3) Pino domestico (*)	X	X	X
4) Pino marittimo	X		
5) Farnia	X	X	
6) Frassino ossifillo	X	X	
7) Pioppi (bianco,nero, tremulo)	X	X	X
8) Salici	X	X	X
9) Ontani	X	X	X
10) Carpino bianco	X	X	X
11) Acero campestre	X	X	X
12) Olmo	X	X	X
13) Noce		X	X
14) Robinia (**)	X	X	X
15) Pero selvatico(**)	X	X	X
16) Melo selvatico(**)	X	X	X
17) Albero di Giuda o Siliquastro		X	X
18) Tiglio		X	X
19) Ciliegio		X	X
20) Rovere		X	X
21) Sorbo domestico(**)			X
22) Gelsi	X	X	X
23) Bagolaro		X	X
24) Roverella		X	X
25) Orniello		X(**)	X
26) Pino silvestre			X
27) Carpino nero		X(**)	X
28) Castagno			X
29) Ciavardello			X
30) Cerro			X
31) Sorbo uccellatori(**)			X
32) Frassino maggiore	X(**)	X(**)	X
33) Tasso	X	X	X
34) Platano		X(**)	

LEGENDA: L=Litorale P=Pianura C=Collina

(*) Solo negli ambiti territoriali delle Province di Forlì, Rimini, Ravenna, Bologna (Collina) e Ferrara (Litorale).

(**) Solo se già presenti.

Tabella b) Operazioni 10.1.I e 10.1.L "Elenco delle specie arboree ammesse per le operazioni 10.1.I e 10.1.L"

SPECIE ARBUSTIVE	AMBITI TERRITORIALI		
	L	P	C
1) Prugnolo (<i>Prunus spinosa</i>)	X	X	X
2) Biancospino “*” (<i>Crataegus monogina</i>)	X	X	X
3) Sanguinello (<i>Cornus sanguinea</i>)	X	X	X
4) Ligustro (<i>Ligustrum vulgare</i>)	X	X	X
5) Frangola (<i>Frangula alnus</i>)	X	X	X
6) Fusaggine (<i>Evonymus europaeus</i>)	X	X	X
7) Sambuco (<i>Sambucus nigra</i>)	X	X	X
8) Spino cervino (<i>Rhamnus catharticus</i>)	X	X	X
9) Viburno palle di neve (<i>Viburnum opulus</i>)	X	X	X
10) Lentaggine (<i>Viburnum tinus</i>)	X	X	X
11) Lantana (<i>Viburnum lantana</i>)	X	X	X
12) Azzeruolo “*” (<i>Crataegus azarolus</i>)			X
13) Nespolo “*” (<i>Mespilus germanica</i>)			X
14) Marmuca o Paliuro (<i>Paliurus spina christi</i>) “*”		X	X
15) Ginestre			X
16) Emero (<i>Coronilla emerus</i>)	X	X	X
17) Ginepro (<i>Juniperus communis</i>)	X		X
18) Nocciolo (<i>Corylus avellana</i>)		X	X
19) Bosso (<i>Buxus sempervirens</i>)		X	X
20) Olivello spinoso (<i>Hippophae rhamnoides</i>)	X	X	X
21) Corniolo (<i>Cornus mas</i>)	X	X	X
22) Tamerice (<i>Tamarix gallica</i>)	X	X	X
23) Olivello di Boemia (<i>Elaeagnus angustifoliae</i>)	X	X	
24) Vesicaria (<i>Colutea arborescens</i>)		X	X
25) Maggiociondolo (<i>Laburnum anagyroides</i>)			X
26) Scotano (<i>Cotinus coggyria</i>)	X	X	X
27) Mirabolano (<i>Prunus cerasifera</i>)	X	X	X
28) Agazzino “*” (<i>Pyracantha coccinea</i>)		X	X
29) Alaterno (<i>Rhamnus alaternum</i>)			X
30) Agrifoglio (<i>Ilex aquifolium</i>)			X
31) Alloro (<i>Laurus Communis</i>)	X	X	X
32) Amorfa “*” (<i>Amorpha fruticosa</i>)	X	X	

LEGENDA: L=Litorale P=Pianura C=Collina

“*” Solo se già presenti.

Tabella b) Operazioni 10.1.I e 10.1.L "Elenco delle specie arbustive ammesse per le operazioni 10.1.I e 10.1.L"

8.2.9.3.8.3. Tipo di sostegno

Il pagamento è corrisposto, fino ad una estensione massima pari al 10% della SAU aziendale, per superfici:

- non già oggetto dei suindicati interventi;
- occupate dai suindicati interventi, precedentemente oggetto delle misure agroambientali di cui al

Regolamento (CEE) n. 2078/92, Regolamento (CE) n. 1257/99 e Regolamento (CE) n. 1698/05. Sono equiparate a tali superfici, gli incrementi derivanti da fasce di rispetto corrispondenti allo sviluppo delle chiome e pertanto più estese rispetto a quelle precedentemente impegnate. Le superfici precedentemente oggetto delle misure agroambientali e quelle e quelle equiparate potranno essere anche superiori al 10% della SAU aziendale.

Si specifica che della SAU aziendale fanno parte, tra l'altro, le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del Regolamento (CE) n. 1257/99, dell'art. 39 del Regolamento (CE) n. 1698/05 e dell'art. 28 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, così come definite a “seminativo” dall'art. 4 lettera f) del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

Non sono ammissibili al pagamento le superfici occupate: da piante non incluse in tabella b); da pioppi ibridi euroamericani; da alberi da frutto, ad eccezione delle siepi dove sono ammesse al pagamento le superfici occupate da cultivar fruttifere appartenenti ad ecotipi locali minacciati di estinzione; da zone umide di qualunque dimensione dove venga praticata l'acquacoltura e la pesca sportiva.

Le superfici oggetto di una specifica domanda di aiuto iniziale:

- non possono essere incrementate durante il periodo di impegno;
- occupate con interventi precedentemente già oggetto delle misure agroambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/92, Regolamento (CE) n. 1257/99 e Regolamento (CE) n. 1698/05 e da superfici equiparate, non possono essere ammesse al pagamento se nella medesima domanda sono nel contempo incluse particelle e/o superfici oggetto per la prima volta di richiesta di aiuto.

8.2.9.3.8.4. Collegamento ad altre normative

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici e recepimenti nazionali/regionali.

Direttiva 92/43/CEE del consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e recepimenti nazionali/regionali.

L. n. 157/1992 “Norme per la protezione fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” – art 2 , comma 5.

D. Lgs. 227/2001, modificato dal D. L. 5/2012, convertito in Legge 4 aprile 2012 n. 5. – Articolo 2 “Definizione di bosco e di arboricoltura da legno”, comma 6.

8.2.9.3.8.5. Beneficiari

I beneficiari sono gli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, loro associazioni, incluse le cooperative e le proprietà collettive

8.2.9.3.8.6. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono di seguito elencati:

- Costo per mancato reddito annuale o di Mancato margine lordo medio;
- Costi aggiuntivi per le manutenzioni annuali;
- Costi aggiuntivi annuali di gestione;
- Costi di transazione.

8.2.9.3.8.7. Condizioni di ammissibilità

Possono usufruire dell'aiuto le superfici collocate sul territorio regionale.

Sono ammesse all'applicazione dei suddetti interventi esclusivamente quelli ricadenti in superfici di pianura e che corrispondono alle caratteristiche strutturali di cui in tabella a); tale condizione di elegibilità non si applica ed è da considerarsi quale esclusiva condizione di ammissibilità al pagamento nel caso di superfici che non hanno mai aderito agli interventi, oggetto di una domanda iniziale.

Sono comunque escluse le superfici occupate da specie anche autoctone di noce e ciliegio in impianto specializzato.

Le superfici con interventi già oggetto di misure agroambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/92, Regolamento (CE) n. 1257/99 e Regolamento (CE) n. 1698/05 sono ammesse anche qualora ricadenti in aree di collina. Per essere ammessi al tipo di operazione, la superficie minima aziendale che può comprendere anche le tare, oggetto di uno o più dei tipi di intervento A) Mantenimento di piantate e/o di alberi isolati o in filare e/o B) Mantenimento di siepi e/o boschetti e/o C) Mantenimento di stagni, laghetti e/o D) Mantenimento di maceri, risorgive e fontanili, deve essere pari ad almeno il 5% della SAU aziendale. Tale superficie minima non è condizione di ammissibilità o di esclusione dai pagamenti nel caso di interventi già oggetto di misure agroambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/92, Regolamento (CE) n. 1257/99 e Regolamento (CE) n. 1698/05.

Non sono ammesse al tipo di operazione le superfici occupate da:

- esemplari arborei ed arbustivi presenti in parchi e giardini e comunque nelle aree adiacenti (per un raggio di 50 m) le abitazioni aziendali;
- zone umide con estensione dello specchio d'acqua superiore a 2 ettari;
- il medesimo campo applicativo definito in attuazione della BCAA 1 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua" di cui all'allegato II, recante "Regole di condizionalità di cui all'art 93" del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013.

È prevista la possibilità di adesione al presente tipo di operazione per corpi separati, esclusivamente per aziende di superficie complessiva superiore a 50 ha di SAU, oppure di 10 ha per aziende a indirizzo frutticolo/viticolo. In tali casi la SAU da prendere a riferimento per il calcolo della superficie minima del 5% e della superficie massima del 10% è quella del corpo o dei corpi oggetto di intervento. Per corpo separato si intende quella parte della superficie aziendale separata da elementi fisici extra-aziendali che determinano soluzione di continuità del fondo. Tali elementi possono essere rappresentati da: strade almeno comunali, linee ferroviarie, canali di bonifica, fiumi e torrenti, corpi fondiari extra-aziendali. Sulle superfici dei corpi non soggetti all'aiuto l'azienda è tenuta comunque ad applicare gli adempimenti previsti dai recepimenti nazionali e regionali relativo al regime di condizionalità in applicazione delle Regolamentazioni dell'Unione Europea.

8.2.9.3.8.8. Principi relativi alla definizione dei criteri di selezione

Principi Territoriali: è assegnata priorità alla Rete natura 2000; subordinate alle aree della Rete Natura 2000 le eventuali altre aree comunque approvate nelle programmazioni della Regione Emilia-Romagna quali quelle: a prevalente tutela naturalistica; a prevalente tutela aree paesaggistica; prevalente tutela idrologica.

Principi tecnici: interventi della presente operazione già oggetto di misure agroambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/92, Regolamento (CE) n. 1257/99 e Regolamento (CE) n. 1698/05; maggiore superficie aziendale impegnata.

Le motivazioni della scelta dei principi di selezione territoriale sono da correlare alla Focus area P4A. È pertanto prioritario applicare il tipo di operazione nelle aree della rete Natura 2000, individuate in base a criteri definiti dalle Direttive Europee n 92/42/CEE (Habitat) e n. 2009/147/CE (Uccelli), dove l'adozione

degli interventi qui previsti viene individuata come necessaria. Subordinate alle aree della Rete Natura 2000 sono, nell'ordine le altre aree a prevalente tutela naturalistica, le aree paesaggistiche e a tutela idrologica in ragione della prevalente funzione ecologica (tutela/incremento della biodiversità e del paesaggio e salvaguardia delle risorse idriche) esercitata dal tipo di operazione.

Le motivazioni della scelta dei principi tecnici sono da correlare alla maggiore ricaduta in termini di efficacia ambientale qualora le superfici aziendali, in particolare quelle che hanno già concluso precedenti periodi ventennali di impegno, oggetto degli interventi dell'operazione siano più estese.

8.2.9.3.8.9. Importi (applicabili) e aliquota di sostegno

Il valore di sostegno finanziario erogato per 10 anni, per superficie oggetto di impegno è pari a 0,07 Euro/mq/anno per superfici di pianura e collina

8.2.9.3.8.10. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o tipo di operazioni

8.2.9.3.8.10.1. Rischi inerenti l'attuazione delle misure

8.2.9.3.8.10.2. Azioni di mitigazione

8.2.9.3.8.10.3. Valutazione generale della misura

8.2.9.3.8.11. Informazioni specifiche dell'operazione

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio , i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio , nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Gli elementi rilevanti di baseline per l'operazione **10.1.I** derivanti dalla condizionalità, così come disciplinata a livello nazionale dal Decreto Ministeriale n. 30125/2009 e sue successive modifiche ed integrazioni e recepita in Regione Emilia-Romagna dalla Delibera di Giunta regionale n. 275/2014 per l'anno 2014, sono:

- Atto A1 – CGO 2 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – Direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; Decreto del Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 n. 184 ss.mm.ii. relativo ai criteri e alle misure di conservazione della Rete Natura 2000; recepimenti regionali: DGR n. 1419 del 7 ottobre 2013 “Misure Generali di Conservazione dei siti Natura 2000 (SIC e ZPS). Recepimento DM N.184/07 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale”; DGR n. 893 del 2 luglio 2012 “Revisione dei perimetri dei Siti Natura 2000 ed individuazione di nuovi siti. Aggiornamento della banca-dati di Rete Natura 2000.”; DGR n. 374 del 28 marzo 2011 “Aggiornamento dell'elenco e della perimetrazione delle aree SIC e ZPS della Regione Emilia-Romagna – Recepimento Decisione Commissione Europea del 10 gennaio 2011”; DGR n. 145 del 1° febbraio 2010 “Aggiornamento dell'elenco e della perimetrazione delle aree SIC e ZPS della Regione Emilia-Romagna dell'Alta Valmarecchia ed approvazione dell'elenco degli Enti gestori dei Siti Natura 2000 in Emilia-Romagna”; Legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 – (Titolo 1, articoli da 1 a 9) “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a Leggi Regionali” ; DGR n. 1191 del 30 luglio 2007 “Approvazione

Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n. 7/04”;

- Atto A5 – CGO 3 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (“direttiva habitat”). Normativa di recepimento nazionale: D.M. 17 ottobre 2007 e DPR 357/97; recepimenti regionali: DGR n. 1419 del 7 ottobre 2013 “Misure Generali di Conservazione dei siti Natura 2000 (SIC e ZPS). Recepimento DM N.184/07 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale””; DGR n. 893 del 2 luglio 2012 “Revisione dei perimetri dei Siti Natura 2000 ed individuazione di nuovi siti. Aggiornamento della banca-dati di Rete Natura 2000.”; Legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 – (Titolo I, articoli da 1 a 9) “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a Leggi Regionali”; DGR n. 1191 del 30 luglio 2007 “Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n. 7/04”.
- Standard 4.4 – BCAA 7 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio , l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

I Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti e ai prodotti fitosanitari sono elencati nello specifico box di misura.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Gli elementi di baseline rilevanti impiegati a riferimento per i calcoli di giustificazione degli aiuti sono i seguenti:

- Atto A1 – CGO 2 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – Direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; Decreto del Ministero dell’Ambiente, della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 n. 184 ss.mm.ii. relativo ai criteri e alle misure di conservazione della Rete Natura 2000;
- Atto A5 – CGO 3 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (“direttiva

habitat”);

Delibera di Giunta numero 1419 del 7 ottobre 2013 – dispone nei Siti della rete Natura 2000 (SIC e ZPS) il divieto di eliminazione di elementi naturali e seminaturali di alta valenza ecologica caratteristici dell’ambiente rurale quali stagni, maceri, pozze di abbeverata, fontanili, canneti, risorgive, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati e piantate.

Nella tabella 7 – **Operazione 10.1.I** è riassunto il collegamento in forma sintetica tra i requisiti di baseline (solo le parti pertinenti all'operazione) e l'impegno agro-climatico-ambientale correlato.

Tabella 7 – Operazione 10.1.I

Requisiti minimi di baseline pertinenti derivanti da condizionalità		Impegni agro-climatico-ambientali
Criteri di Gestione Obbligatori (CGO)	Descrizione impegno di condizionalità	
<p>CGO 2 - Atto A1 DIRETTIVA 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.</p> <p>CGO 3 - Atto A5 DIRETTIVA 92/43/CE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.</p> <p>DGR n. 1419 del 7 ottobre 2013 – misure generali di conservazione dei Siti della rete Natura 2000 (SIC e ZPS)</p>	<p>La DGR n. 1419 del 7 ottobre 2013 - dispone nei Siti della rete Natura 2000 (SIC e ZPS) il divieto di eliminazione di elementi naturali e seminaturali di alta valenza ecologica caratteristici dell'ambiente rurale quali stagni, maceri, pozze di abbeverata, fontanili, canneti, risorgive, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati e piantate.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Impegno di conservazione di piantate e/o di alberi isolati o in filare - Impegno di conservazione di siepi e/o boschetti - Impegno di conservazione di stagni, laghetti - Impegno di conservazione di maceri, risorgive e fontanili - Impegno a mantenere i "boschetti" separati da altre superfici a bosco da una fascia di separazione di terreno - Impegno a non rimuovere o utilizzare gli esemplari arborei/arbustivi oggetto di conservazione - Impegno a conservare esclusivamente le specie arboree e/o arbustive appartenenti alla flora autoctona o storicamente presente nei territori interessati, di cui all'elenco in tabella b). Le specie arboree noce e ciliegio, dell'elenco in tabella b, sono ammesse solo se non costituiscono filari specializzati da frutto. - Impegno a mantenere un adeguato livello idrico durante tutto l'anno (salvo causa di forza maggiore) - Impegno a mantenere una fascia di rispetto, circostante le sponde dei maceri, laghetti, stagni, risorgive e fontanili - Su tutta la superficie interessata dall'intervento: divieto d'uso di fitofarmaci e diserbanti, di concimi, liquami, fanghi di depurazione e digestati di qualsiasi provenienza; divieto di pascolamento e/o stazzo di bestiame; divieto di immissione di inquinanti e rifiuti di qualsiasi genere e obbligo di rimozione se presenti; in particolare per le superfici occupate da alberi e/o arbusti, gli elementi e/o materiali non biodegradabili (pacciamature con film plastici e/o shelter ecc.) eventualmente utilizzati per favorire l'attecchimento e lo sviluppo delle piantine, devono essere rimossi e smaltiti secondo le vigenti disposizioni di legge entro il quarto anno di impegno ad eccezione delle superfici già oggetto di misure agroambientali di cui al Reg. (CEE) n. 2078/92, Reg. (CE) n. 1257/99 e Reg. (CE) n. 1698/05 dove, tali materiali non devono essere presenti già a partire dal primo anno di impegno. - Impegno a conservare specie arboree con esclusione dei pioppi ibridi euroamericani e degli alberi da frutto con eccezione per le cultivar fruttifere appartenenti ad ecotipi locali minacciati di estinzione individuate in attuazione della Legge Regionale 29 gennaio 2008, n. 1 - Impegno di gestione delle fasce di rispetto/separazione con il controllo della vegetazione erbacea manuale e/o meccanica; - Impegno ad effettuare il controllo continuativo della Nutria (<i>Myocastor coypus</i>) mediante trappole (secondo le indicazioni degli Uffici competenti) e di ripristino immediato della tenuta dei tratti arginali e delle sponde dove sono state individuate tane ipogee; - Impegno a rimuovere da maceri, stagni, laghetti, risorgive e fontanili (secondo le indicazioni degli Uffici competenti), specie alloctone qualora presenti, in particolare carpe erbivore, pesce siluro, testuggini dalle orecchie rosse, mediante prosciugamento da effettuarsi in agosto/settembre; - Impegno a non introdurre e comunque rimuovere se presenti, carpe comuni, anatre e oche semidomestiche - Impegno a non praticare l'acquacoltura e la pesca sportiva.

8.2.9.3.9. 10.1.L – Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali.

8.2.9.3.9.1. Sotto-misura:

- 10.1 – pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.9.2. Descrizione del tipo di operazione

L'operazione promuove la biodiversità in pianura che risente delle pressioni esercitate sugli agro-ecosistemi, favorendo interventi finalizzati alla loro tutela e della loro fauna e flora selvatiche, in particolare di interesse comunitario, e al contrasto della frammentazione degli elementi strutturali tradizionali tramite il mantenimento degli habitat, in particolare quelli già realizzati con le passate programmazioni in considerazione degli effetti positivi ottenuti sulla biodiversità e sul paesaggio, contribuendo al conseguimento degli obiettivi della **Focus area P4A** e rispondendo direttamente al **Fabbisogno F13**. *Tale operazione è di durata ventennale e prevede impegni di mantenimento e gestione sostenibile attiva per tre tipi di interventi: **Intervento F1**– Ambienti per la fauna e la flora selvatiche; **Intervento F2**– Ambienti variamente strutturati con funzioni di collegamento paesaggistico ed ecologico; **Intervento F3**– Ambienti per la salvaguardia dei sistemi idrologici. L'**Intervento F1** si articola nelle seguenti tipologie ambientali: **Prati umidi**. Mantenimento in sommersione su almeno il 50% della superficie interessata all'intervento (di seguito S.I.I.) per almeno 6 mesi da ottobre a marzo. Nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio, la superficie sommersa è riducibile fino ad un'al 30% della S.I.I. Nelle aree che rimangono sommerse da marzo a luglio, almeno a partire dalla fine del secondo anno di impegno, è da mantenere un numero minimo di isolotti/dossi semi affioranti dall'acqua, di estensione non inferiore a 100 mq. ognuno, con una densità media pari ad almeno uno per ettaro di S.I.I. Le arginature perimetrali, gli isolotti e/o dossi sono da mantenere con sponde dolcemente digradanti di pendenza inferiore a 25°. Fatte salve cause di forza maggiore, nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio sono da evitare improvvisi innalzamenti del livello dell'acqua per non provocare la distruzione di uova e nidi di uccelli. Sulla S.I.I. il controllo della vegetazione è da effettuare nel rispetto dei periodi consentiti e, nelle superfici con vegetazione erbacea non soggette a sommersione almeno una volta all'anno. E' ammesso conservare alberi e/o arbusti di cui alla tabella b), attribuendo ad ogni esemplare arboreo arbustivo, quale S.I.I., la superficie occupata dalla proiezione ortogonale della chioma. Per superfici che adottano per la prima volta gli interventi e in particolare quelli che prevedano la sommersione anche parziale, è obbligatoria la dichiarazione di nulla osta da parte del Consorzio di bonifica competente per territorio da allegare alla domanda di aiuto. Le superfici ritirate dalla produzione con la tipologia ambientale "zone umide" già oggetto di misure agroambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/92, Regolamento (CE) n. 1257/99 e Regolamento (CE) n. 1698/05 (di seguito "già oggetto di misure agroambientali"), possono essere oggetto del presente tipo di intervento transitando nella tipologia ambientale "Prati Umidi". **Complessi macchia-radura**. Sulla S.I.I. è da mantenere una copertura vegetale costituita congiuntamente: da prato permanente o da un medicaio affermato o a fine ciclo; da formazioni vegetali polispecifiche, cioè composte da almeno 5 specie, di cui almeno 3 arbustive di cui alla tabella b). Per il cotico erboso delle aree del prato, che risulti assente e/o compromesso, è da effettuarsi la semina e/o trasemina, anche previa lavorazioni superficiali di preparazione del terreno (dandone preventiva comunicazione agli Uffici competenti), di un miscuglio di specie prative composto prevalentemente da graminacee oltre che da leguminose. È obbligatorio il controllo della vegetazione erbacea del prato permanente e/o del medicaio affermato almeno una volta all'anno. Nelle superfici di pianura, qualora non contigui a zone umide, occorre mantenere almeno uno stagno, per una estensione complessiva non superiore al 10% della S.I.I. L'**Intervento F2** è costituito da ambienti variamente strutturati, con prati permanenti alternati, anche congiuntamente a: arbusti isolati o in gruppi o in formazione lineare, alberi isolati, o in gruppi o in filare, stagni o laghetti. Il prato permanente, costituito in prevalenza da graminacee, deve essere oggetto di almeno uno sfalcio/trinciatura all'anno che può essere eseguito in ogni periodo dell'anno. L'**Intervento F3** è costituito da aree a prato permanente eventualmente arbustato o alberato. È obbligatorio il controllo della vegetazione del prato permanente almeno una volta all'anno. **Per tutti gli interventi sulla S.I.I. è obbligatorio: non utilizzare fitofarmaci e diserbanti; non***

*spandere concimi chimici, organici o liquami, digestati e/o fanghi in generale; non effettuare il pascolo o lo stazzo di bestiame; non effettuare la pratica dell'acquacoltura e della pesca sportiva; non commercializzare le eventuali produzioni ottenute dalla gestione delle S.I.I.; il controllo della vegetazione erbacea è da effettuarsi tramite sfalcio e/o trinciatura, solo nel periodo 10 agosto – 20 febbraio (ad esclusione delle carreggiate di servizio e dell'Intervento F2 dove può essere sempre effettuato); effettuare il controllo continuativo della Nutria (*Myocastor coypus*) mediante trappole (secondo le indicazioni degli Uffici competenti) e il ripristino immediato della tenuta dei tratti arginali e delle sponde in particolare per compromissione da tane ipogee; rimuovere (secondo le indicazioni degli Uffici competenti) con prosciugamento da effettuarsi in agosto/settembre, specie alloctone acquatiche e/o anfibie, in particolare carpe erbivore, pesce siluro, testuggini dalle orecchie rosse; non introdurre e comunque rimuovere se presenti, carpe comuni, anatre e oche semidomestiche; mantenere esclusivamente alberi e/o arbusti di cui alla tabella b); non immettere e rimuovere se presenti, inquinanti e rifiuti di qualsiasi genere; rimuovere e smaltire, dalle aree occupate da alberi e/o arbusti, gli elementi/materiali non biodegradabili (pacciamature con film plastici, shelter ecc.) utilizzati per l'attecchimento e lo sviluppo delle piantine, comunque entro il quarto anno di impegno e già a partire dal primo anno di impegno dalle superfici "già oggetto di misure agroambientali". Il richiedente deve: corredare la domanda di un elaborato tecnico, eseguito da un tecnico abilitato, corredato da copia della planimetria catastale nella quale sono individuati e delimitati le S.I.I.. In tale elaborato devono essere indicati dettagliatamente gli interventi che si intendono effettuare, le loro finalità, ed il "piano ventennale di gestione e di conservazione" degli ambienti; tenere, presso la sede dichiarata all'atto della presentazione della domanda, copia di tutta la documentazione allegata alla domanda ed un registro dove annotare e sottoscrivere, nell'arco delle 48 ore dall'esecuzione, tutte le operazioni di gestione e di conservazione attuate durante il ventennio di impegno; comunicare immediatamente agli Uffici competenti il verificarsi di eventi provocati da cause di forza maggiore, le modifiche agli ambienti e le variazioni al piano ventennale di gestione e conservazione.*

SPECIE ARBOREE	AMBITI TERRITORIALI		
	L	P	C
1) Cipresso (*)	X	X	X
2) Leccio (*)	X	X	X
3) Pino domestico (*)	X	X	X
4) Pino marittimo	X		
5) Farnia	X	X	
6) Frassino ossifillo	X	X	
7) Pioppi (bianco,nero, tremulo)	X	X	X
8) Salici	X	X	X
9) Ontani	X	X	X
10) Carpino bianco	X	X	X
11) Acero campestre	X	X	X
12) Olmo	X	X	X
13) Noce		X	X
14) Robinia (**)	X	X	X
15) Pero selvatico(**)	X	X	X
16) Melo selvatico(**)	X	X	X
17) Albero di Giuda o Siliquastro		X	X
18) Tiglio		X	X
19) Ciliegio		X	X
20) Rovere		X	X
21) Sorbo domestico(**)			X
22) Gelsi	X	X	X
23) Bagolaro		X	X
24) Roverella		X	X
25) Orniello		X(**)	X
26) Pino silvestre			X
27) Carpino nero		X(**)	X
28) Castagno			X
29) Ciavardello			X
30) Cerro			X
31) Sorbo uccellatori(**)			X
32) Frassino maggiore	X(**)	X(**)	X
33) Tasso	X	X	X
34) Platano		X(**)	

LEGENDA: L=Litorale P=Pianura C=Collina

(*) Solo negli ambiti territoriali delle Province di Forlì, Rimini, Ravenna, Bologna (Collina) e Ferrara (Litorale).

(**) Solo se già presenti.

Tabella b) Operazioni 10.1.I e 10.1.L "Elenco delle specie arboree ammesse per le operazioni 10.1.I e 10.1.L"

	AMBITI TERRITORIALI		
	L	P	C
SPECIE ARBUSTIVE			
1) Prugnolo (<i>Prunus spinosa</i>)	X	X	X
2) Biancospino “*” (<i>Crataegus monogina</i>)	X	X	X
3) Sanguinello (<i>Cornus sanguinea</i>)	X	X	X
4) Ligustro (<i>Ligustrum vulgare</i>)	X	X	X
5) Frangola (<i>Frangula alnus</i>)	X	X	X
6) Fusaggine (<i>Evonymus europaeus</i>)	X	X	X
7) Sambuco (<i>Sambucus nigra</i>)	X	X	X
8) Spino cervino (<i>Rhamnus catharticus</i>)	X	X	X
9) Viburno palle di neve (<i>Viburnum opulus</i>)	X	X	X
10) Lentaggine (<i>Viburnum tinus</i>)	X	X	X
11) Lantana (<i>Viburnum lantana</i>)	X	X	X
12) Azzeruolo “*” (<i>Crataegus azarolus</i>)			X
13) Nespolo “*” (<i>Mespilus germanica</i>)			X
14) Marnuca o Paliuro (<i>Paliurus spina christi</i>) “*”		X	X
15) Ginestre			X
16) Emero (<i>Coronilla emerus</i>)	X	X	X
17) Ginepro (<i>Juniperus communis</i>)	X		X
18) Nocciolo (<i>Corylus avellana</i>)		X	X
19) Bosso (<i>Buxus sempervirens</i>)		X	X
20) Olivello spinoso (<i>Hippophae rhamnoides</i>)	X	X	X
21) Corniolo (<i>Cornus mas</i>)	X	X	X
22) Tamerice (<i>Tamarix gallica</i>)	X	X	X
23) Olivello di Boemia (<i>Elaeagnus angustifoliae</i>)	X	X	
24) Vesicaria (<i>Colutea arborescens</i>)		X	X
25) Maggiociondolo (<i>Laburnum anagyroides</i>)			X
26) Scotano (<i>Cotinus coggyria</i>)	X	X	X
27) Mirabolano (<i>Prunus cerasifera</i>)	X	X	X
28) Agazzino “*” (<i>Pyracantha coccinea</i>)		X	X
29) Alaterno (<i>Rhamnus alaternum</i>)			X
30) Agrifoglio (<i>Ilex aquifolium</i>)			X
31) Alloro (<i>Laurus Communis</i>)	X	X	X
32) Amorfa “*” (<i>Amorpha fruticosa</i>)	X	X	

LEGENDA: L=Litorale P=Pianura C=Collina

“*” Solo se già presenti.

Tabella b) Operazioni 10.1.I e 10.1.L "Elenco delle specie arbustive ammesse per le operazioni 10.1.I e 10.1.L"

8.2.9.3.9.3. Tipo di sostegno

Possono essere oggetto di pagamento le superfici che adottano gli interventi:

- per la prima volta. In tal caso sono ammissibili esclusivamente le superfici di pianura;

- già oggetto degli stessi interventi, a conclusione del periodo di impegno, con il Regolamento (CEE) n. 2078/92, Regolamento (CE) n. 1257/99 e Regolamento (CE) n. 1698/05. In tal caso sono ammissibili tutte le superfici del territorio regionale.

Sono escluse dal pagamento le superfici occupate: da piante non appartenenti alla flora autoctona o storicamente presenti nei territori interessati di cui all'allegato b; da pioppi ibridi euroamericani; da alberi da frutto; da zone umide di qualunque dimensione dove venga praticata l'acquacoltura e la pesca sportiva. L'estensione delle *le superfici occupate da esemplari arborei e/o arbustivi, nel caso in cui le stesse superfici adottano gli interventi per la prima volta*, è calcolata nel rispetto delle caratteristiche strutturali contenute in tabella c).

Per le superfici occupate da altri elementi quali stagni o laghetti, si calcola in ogni caso la superficie effettivamente occupata.

8.2.9.3.9.4. Collegamento ad altre normative

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici e recepimenti nazionali/regionali.

Direttiva 92/43/CEE del consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e recepimenti nazionali/regionali.

L. n. 157/1992 “Norme per la protezione fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” – art 2 , comma 5.

8.2.9.3.9.5. Beneficiari

I beneficiari sono gli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, loro associazioni, incluse le cooperative e le proprietà collettive.

8.2.9.3.9.6. Costi ammissibili

Sono corrisposti aiuti per superficie oggetto di intervento a copertura dei seguenti costi:

- Costo annuale di mancato margine lordo medio
- Costi per le manutenzioni annuali
- Costi annuali di gestione
- Costi di transazione

8.2.9.3.9.7. Condizioni di ammissibilità

Possono usufruire dell'aiuto le superfici collocate sul territorio regionale.

Sono ammesse all'applicazione dei suddetti interventi esclusivamente le superfici di pianura allo stato di seminativo. ***L'Intervento F3** è ammesso esclusivamente nelle aree di pianura delle zone di rispetto dei fontanili e dei pozzi di derivazione delle acque ad uso civile e nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua di cui all'art.17 del P.T.P.R.* Nel caso di interventi già oggetto di misure agroambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/92, Regolamento (CE) n. 1257/99 e Regolamento (CE) n. 1698/05, le condizioni di ammissibilità, con riferimento all'ammissibilità delle sole superfici di pianura, non si applicano.

Per essere ammessi al tipo di operazione, la superficie oggetto di intervento deve corrispondere ai criteri di cui alla tabella c); tale condizione di elegibilità non si applica ed è da considerarsi quale esclusiva condizione di ammissibilità al pagamento nel caso di superfici che non hanno mai aderito agli interventi, oggetto di una domanda iniziale.

Tabella c) Operazione 10.1.L "Caratteristiche strutturali delle tipologie ambientali oggetto di ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali"

Tipo di intervento	Caratteristiche Area		
Tutti gli interventi F1), F2), F3)	Estensione minima interessata dall'intervento: 1 ettaro; sono ammesse particelle inferiori all'ettaro purché contigue.		
F1) Prati umidi	<u>Superficie in sommersione:</u> ✓ presenza di uno strato d'acqua su una parte della superficie oggetto di intervento (ad eccezione di agosto e settembre dove è consentita l'assenza di acqua).	<u>Isolotti/dossi</u> ✓ isolotti/dossi di almeno 100 mq semi affioranti cioè circondati dall'acqua (non costituisce criterio di ammissibilità) <u>Sponde</u> ✓ sponde perimetrali e degli isolotti dolcemente digradanti pertanto con pendenze inferiori a 25° (non costituisce criterio di ammissibilità).	<u>Piante arboree/arbustive</u> ✓ presenza ammessa (non obbligatoria) su una superficie non superiore al 30% della superficie ritirata.
F1) Complessi macchia-radura	<u>Macchia:</u> ✓ formazioni vegetali arboree/arbustive su almeno il 30% della superficie oggetto di intervento, distribuite a macchia di leopardo e/o accorpate in una o più tasche monofila o plurifila. E' consentita la presenza di piante isolate.	<u>Radura:</u> ✓ prato permanente o medicaio affermato o a fine ciclo su almeno il 50% della superficie oggetto di intervento. ✓ Tra le specie annuali, su una estensione non superiore al 10% della superficie a radura, è consentita (non obbligatoria) la semina di un miscuglio composto da almeno due delle seguenti specie: panico, saggina, sorgo, miglio, girasole, mais.	<u>Stagni</u> Sulle superfici di pianura non contigue a zone umide (cioè distanti più di 200 mt.) presenza di almeno uno stagno, profondo al massimo 1 mt., con una estensione di almeno 20 mq e con sponde dolcemente digradanti; è comunque possibile realizzare uno o più stagni fino al 10% della S.I.I. (non costituisce criterio di ammissibilità).
F2) Ambienti variamente strutturati	<u>Prato permanente:</u> ✓ estensione minima: 50% della superficie interessata dall'intervento	<u>Altri elementi:</u> ✓ presenza su almeno il 30% della superficie oggetto di intervento di elementi appartenenti ad almeno a due delle lettere a), b) e c) seguenti: a) arbusti isolati, in gruppi o in formazione lineare; b) alberi isolati/in gruppi o in filare; c) stagni e/o laghetti (l'elemento c) non costituisce requisito di ammissibilità).	L'estensione delle superfici occupate da esemplari arborei e/o arbustivi è calcolata attribuendo: per ogni esemplare arboreo sia singolo che in gruppo, assegnando il valore di 3 mt. di raggio a partire dal tronco; per ogni esemplare arbustivo sia singolo che in gruppo, assegnando il valore di mt. 1,5 di raggio dal punto di messa a dimora; nel caso di formazioni lineari (siepi), solo se piantumate sul perimetro della superficie ritirata e per gli arbusti che ne fanno parte si assegna 0,50 mt. di raggio; qualora siano presenti esemplari arborei di notevole pregio scientifico o monumentale in aree contigue ai seminativi ritirati, con particolare riferimento a quelli di cui all'art. 6 della L.R. 2/1977, la superficie compresa nella proiezione ortogonale della loro chioma sulla S.I.I.
F3) aree a prato permanente, eventualmente arbustato o alberato nelle zone di rispetto dei fontanili e dei pozzi di derivazione delle acque ad uso civile e nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua di cui all'art. 17 del P.T.P.R.	<u>Prato permanente</u> ✓ estensione minima: 50% della superficie interessata dall'intervento	<u>Piante arboree/arbustive e/o stagni e/o laghetti</u> ✓ presenza (non obbligatoria) ammessa al massimo sul 50% della superficie oggetto di intervento.	

8.2.9.3.9.8. Principi relativi alla definizione dei criteri di selezione

Principi territoriali: è assegnata priorità alla Rete natura 2000; subordinate alle aree della Rete Natura 2000 le eventuali altre aree comunque approvate nelle programmazioni della Regione Emilia–Romagna quali quelle: a prevalente tutela naturalistica; a prevalente tutela aree paesaggistica; prevalente tutela idrologica;

Principi tecnici: interventi della presente operazione già oggetto delle misure agroambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/92, Regolamento (CE) n. 1257/99 e Regolamento (CE) n. 1698/05; maggiore superficie aziendale impegnata.

Le motivazioni della scelta dei principi di selezione territoriali sono da correlare al Focus area **P4A**. È pertanto prioritario applicare il tipo di operazione nelle aree della rete Natura 2000, individuate in attuazione delle Direttive Europee n 92/42/CEE (Habitat) e n. 2009/147/CE (Uccelli), dove l'adozione degli interventi qui previsti viene individuata come necessaria. Subordinate alle aree della Rete Natura 2000 sono, nell'ordine le altre aree a prevalente tutela naturalistica, le aree paesaggistiche e a tutela idrologica in ragione della prevalente funzione ecologica (tutela/incremento della biodiversità e del paesaggio e salvaguardia delle risorse idriche) esercitata dal tipo di operazione.

Le motivazioni della scelta dei principi tecnici sono da correlare alla maggiore ricaduta in termini di efficacia ambientale qualora le superfici aziendali, in particolare quelle che hanno già concluso precedenti periodi ventennali di impegno, oggetto degli interventi dell'operazione siano più estese.

8.2.9.3.9.9. Importi (applicabili) e aliquota di sostegno

È concesso un aiuto per ettaro così differenziato:

- superfici di pianura 700
- superfici di collina e montagna 500

8.2.9.3.9.10. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o tipo di operazioni

8.2.9.3.9.10.1. Rischi inerenti l'attuazione delle misure

8.2.9.3.9.10.2. Azioni di mitigazione

8.2.9.3.9.10.3. Valutazione generale della misura

8.2.9.3.9.11. Informazioni specifiche dell'operazione

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio , i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio , nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Gli elementi rilevanti di baseline per l'operazione **10.1.L** derivanti dalla condizionalità, così come disciplinata a livello nazionale dal Decreto Ministeriale n. 30125/2009 e sue successive modifiche ed integrazioni e recepita in Regione Emilia–Romagna dalla Delibera di Giunta regionale n. 275/2014 per

l'anno 2014, sono:

- Atto A1 – CGO 2 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – Direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; Decreto del Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 n. 184 ss.mm.ii. relativo ai criteri e alle misure di conservazione della Rete Natura 2000; recepimenti regionali: DGR n. 1419 del 7 ottobre 2013 “Misure Generali di Conservazione dei siti Natura 2000 (SIC e ZPS). Recepimento DM N.184/07 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale”; DGR n. 893 del 2 luglio 2012 “Revisione dei perimetri dei Siti Natura 2000 ed individuazione di nuovi siti. Aggiornamento della banca-dati di Rete Natura 2000.”; DGR n. 374 del 28 marzo 2011 “Aggiornamento dell'elenco e della perimetrazione delle aree SIC e ZPS della Regione Emilia-Romagna – Recepimento Decisione Commissione Europea del 10 gennaio 2011”; DGR n. 145 del 1° febbraio 2010 “Aggiornamento dell'elenco e della perimetrazione delle aree SIC e ZPS della Regione Emilia-Romagna dell'Alta Valmarecchia ed approvazione dell'elenco degli Enti gestori dei Siti Natura 2000 in Emilia-Romagna”; Legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 – (Titolo 1, articoli da 1 a 9) “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a Leggi Regionali” ; DGR n. 1191 del 30 luglio 2007 “Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n. 7/04”;
- Atto A5 – CGO 3 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (“direttiva habitat”). Normativa di recepimento nazionale: D.M. 17 ottobre 2007 e DPR 357/97; recepimenti regionali: DGR n. 1419 del 7 ottobre 2013 “Misure Generali di Conservazione dei siti Natura 2000 (SIC e ZPS). Recepimento DM N.184/07 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale””; DGR n. 893 del 2 luglio 2012 “Revisione dei perimetri dei Siti Natura 2000 ed individuazione di nuovi siti. Aggiornamento della banca-dati di Rete Natura 2000.”; Legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 – (Titolo I, articoli da 1 a 9) “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a Leggi Regionali”; DGR n. 1191 del 30 luglio 2007 “Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n. 7/04”.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio , l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

I requisiti minimi relativi ai fertilizzanti e ai prodotti fitosanitari sono elencati nello specifico box di misura

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del

regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Gli elementi di baseline rilevanti impiegati a riferimento per i calcoli di giustificazione degli aiuti sono i seguenti:

- Atto A1 – CGO 2 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – Direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; Decreto del Ministero dell’Ambiente, della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 n. 184 ss.mm.ii. relativo ai criteri e alle misure di conservazione della Rete Natura 2000;
- Atto A5 – CGO 3 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (“direttiva habitat”);

Delibera di Giunta numero 1419 del 7 ottobre 2013 – dispone nei Siti della rete Natura 2000 (SIC e ZPS) il divieto di eliminazione di elementi naturali e seminaturali di alta valenza ecologica caratteristici dell’ambiente rurale quali stagni, maceri, pozze di abbeverata, fontanili, canneti, risorgive, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati e piantate.

Nella tabella 8 – **Operazione 10.1.L** è riassunto il collegamento in forma sintetica tra i requisiti di baseline (solo le parti pertinenti all'operazione) e l'impegno agro-climatico-ambientale correlato.

Requisiti minimi di baseline pertinenti derivanti da condizionalità		Impegni agro-climatico-ambientali
Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)	Descrizione impegno di condizionalità	
<p>– CGO 2 - Atto A1 DIRETTIVA 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.</p> <p>– CGO 3 - Atto A5 DIRETTIVA 92/43/CE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.</p> <p>Delibera di Giunta regionale n. 1419 del 7 ottobre 2013 – misure generali di conservazione nei Siti della rete Natura 2000 (SIC e ZPS)</p>	<p>La Delibera di Giunta regionale n. 1419 del 7 ottobre 2013 - dispone nei Siti della rete Natura 2000 (SIC e ZPS) il divieto di eliminazione di elementi naturali e seminaturali di alta valenza ecologica caratteristici dell'ambiente rurale quali stagni, maceri, pozze di abbeverata, fontanili, canneti, risorgive, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati e piantate.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Impegno di mantenimento e gestione sostenibile attiva della tipologia ambientale "Prati umidi" sul seminativo ritirato dalla produzione. – Impegno di mantenimento in sommersione su almeno il 50% della superficie interessata all'intervento (di seguito S.I.I.) per almeno 6 mesi da ottobre a marzo. – Impegno di mantenimento in sommersione su almeno il 30% della S.I.I. nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. – Impegno di mantenimento di un numero minimo di isolotti/dossi semi affioranti dall'acqua, di estensione non inferiore a 100 mq ognuno, con una densità media pari ad almeno uno per ettaro di S.I.I.. – Impegno al mantenimento delle arginature perimetrali, degli isolotti e/o dossi con sponde dolcemente digradanti di pendenza inferiore a 25°. – Impegno ad evitare improvvisi innalzamenti del livello dell'acqua per non incorrere nella distruzione di uova e nidi di uccelli – Impegno a controllare la vegetazione nel rispetto dei periodi consentiti e, nelle superfici non soggette a sommersione, almeno una volta all'anno. – Impegno di mantenimento e gestione sostenibile attiva della tipologia ambientale "Complessi macchia-radura" sul seminativo ritirato dalla produzione. – Impegno di mantenimento di formazioni vegetali polispecifiche, cioè composte da almeno 5 specie, di cui almeno 3 arbustive tra quelle previste in tabella b) – Impegno di mantenimento del cotico erboso delle aree a prato – Impegno al mantenimento nelle superfici di pianura, qualora non contigue a zone umide, di almeno uno stagno, per una superficie complessiva non superiore al 10 % della S.I.I. – Impegno di mantenimento e gestione sostenibile attiva, su seminativi ritirati dalla produzione, di ambienti variamente strutturati con funzioni di collegamento paesaggistico ed ecologico, con prati permanenti alternati, anche congiuntamente a: arbusti isolati o in gruppi o in formazione lineare, alberi isolati, o in gruppi o in filare, stagni o laghetti – Impegno di mantenimento e gestione sostenibile attiva, su seminativi ritirati dalla produzione, di ambienti per la salvaguardia dei sistemi idrologici costituiti da aree a prato permanente eventualmente arbustato o alberato. – Impegno a non utilizzare fitofarmaci e diserbanti sulle superfici ritirate – Impegno a non spandere concimi chimici, organici o liquami, digestati e/o fanghi in generale sulle superfici ritirate – Impegno a non effettuare il pascolo o lo stazzo di bestiame sulle superfici ritirate – Impegno a non effettuare la pratica dell'acquacoltura e della pesca sportiva nelle aree sommerse – Impegno a non commercializzare le produzioni ottenute dalla S.I.I. – Impegno a effettuare il controllo continuativo della Nutria (<i>Myocastor coypus</i>) mediante trappole (secondo le indicazioni degli Uffici competenti) e il ripristino immediato della tenuta dei tratti arginali e delle sponde in particolare per compromissione da tane ipogee – Impegno a rimuovere (secondo le indicazioni degli Uffici competenti) con prosciugamento da effettuarsi in agosto/settembre, specie alloctone acquatiche e/o anfibie – Impegno a non introdurre e comunque rimuovere se presenti, carpe comuni, anatre e oche semidomestiche
<p>– Standard 4.2: Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli</p>	<p>a) l'esecuzione di un numero di interventi di sfalcio, o altri interventi ammessi (es. trinciatura), pari ad almeno uno l'anno, b) il divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, nel periodo compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno, esclusivamente per le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE; c) il divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, nel periodo compreso fra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno, per le altre aree (sono escluse le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE).</p>	

8.2.9.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o tipo di operazioni

8.2.9.4.1. Rischi inerenti l'attuazione delle misure

8.2.9.4.2. Azioni di mitigazione

8.2.9.4.3. Valutazione generale della misura

8.2.9.5. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio , i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio , nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Gli elementi di baseline individuati per la misura 10 e le relative operazioni possono essere raggruppati nelle seguenti categorie:

- requisiti obbligatori di condizionalità (titolo VI, capo I del regolamento (UE) n. 1306/2013). L'applicazione della condizionalità trova una sostanziale continuità rispetto alla fase di programmazione precedente, in quanto il Reg. (UE) n. 1306/2013 introduce sostanzialmente una riorganizzazione e razionalizzazione della disciplina della condizionalità, andando a rivedere i Criteri di gestione obbligatori (CGO) e le Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) per settori e temi. In attesa dell'emanazione degli atti nazionali applicativi della disciplina di condizionalità, aventi come obiettivo quello di fornire alle Regioni e Province Autonome i necessari criteri generali affinché l'attuazione regionale avvenga in modo adeguato ed uniforme sul territorio nazionale, si considerano per l'identificazione degli elementi di baseline gli atti e gli standard contenuti nel Decreto ministeriale n. 30125 del 22.12.2009 e successive modifiche e integrazioni. Sulla base di quanto previsto dal suddetto decreto, la Regione ha provveduto al recepimento delle direttive nazionali, con la Deliberazione della Giunta regionale n. 275 del 3 marzo 2014, la quale ha completato, con le disposizioni e le specifiche tecniche vigenti in Regione, l'elenco dei criteri di gestione obbligatori elencati e delle norme quadro per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali stabiliti negli Allegati 1 e 2 del citato decreto.
- mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti dagli Stati membri in virtù di un quadro stabilito dalla Commissione, o svolgimento di un'attività minima, definita dagli Stati membri, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione (articolo 4, paragrafo 1, lettera c) (ii) e (iii) del Reg. (UE) n. 1307/2013). A tal proposito si sottolinea che le Regioni sono ancora in attesa dell'individuazione da parte dello Stato Membro Italia dei criteri e delle attività minime sopra esposte, che andranno a costituire una parte degli elementi di baseline e che risultano necessari all'identificazione degli impegni aggiuntivi (e dei relativi premi) della misura in oggetto e delle relative operazioni per il periodo di programmazione 2014-2020.
- requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari. Tali requisiti sono dettagliati all'interno del programma nei box specifici.

Il Programma adotta tali regole quali requisiti obbligatori di riferimento per la determinazione del calcolo degli aiuti delle pertinenti misure a superficie e, in ogni caso, terrà conto delle successive disposizioni emanate a livello nazionale e delle successive modifiche e integrazioni al quadro normativo nazionale e regionale.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone

vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio , l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari

Obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti

Il DM 22/1/2014 di adozione del Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) stabilisce che “...le Autorità regionali e provinciali competenti, fino al 26 novembre 2014, possono procedere al rilascio o al rinnovo delle abilitazioni alla vendita e delle abilitazioni all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, secondo le modalità regolamentari, adottate dalle stesse Regioni o Province autonome, previgenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2012.” Le novità introdotte dal PAN entreranno quindi in vigore dopo il 26 novembre 2014 ; nel corso della presente annualità si confermano pertanto gli obblighi precedentemente definiti dal DPR n. 290/01 in merito al possesso della specifica autorizzazione (patentino) per l'acquisto dei prodotti fitosanitari classificati come molto tossici (T+), Tossici (T) e nocivi (Xn).

L'acquisto e l'impiego prodotti fitosanitari T+, T e Xn è subordinato al possesso del patentino da parte del titolare o di altre persone che hanno rapporti codificati con l'azienda (es. dipendenti, contoterzisti, ecc.).

Obbligo di formazione

L'obbligo di formazione è soddisfatto con il possesso del patentino sulla base di quanto riportato nel paragrafo precedente. Infatti il patentino viene rilasciato o rinnovato solo a fronte di un attestato di partecipazione ad un corso di formazione specifico.

Magazzinaggio in condizioni di sicurezza

La conservazione dei contenitori di prodotti fitosanitari deve seguire le seguenti norme :

- disporre di un apposito locale, possibilmente distante da abitazioni, stalle, ecc., da destinare a magazzino dei prodotti fitosanitari; la porta di accesso deve essere sempre chiusa a chiave (in modo tale da evitare contatti accidentali con estranei, bambini, animali) e su questa deve essere chiaramente segnalata la presenza di sostanze pericolose (es. la scritta "veleno" e l'immagine di un teschio);
- qualora non sia possibile disporre di un locale completamente adibito alla conservazione dei prodotti fitosanitari (es. aziende di piccole dimensioni), questi si possono conservare nei due seguenti modi:
 - entro un apposito recinto munito di porta e serratura, all'interno del magazzino ove però non possono essere conservati alimenti, bevande, mangimi, ecc...;
 - chiusi a chiave dentro un armadio in metallo (perchè facilmente pulibile e non assorbe eventuali gocciolamenti dalle confezioni) dotato di idonee feritoie. Anche sulla porta del recinto o dell'armadio è necessario segnalare chiaramente la presenza di sostanze pericolose.

Dal 1 gennaio 2015 le disposizioni in merito allo stoccaggio dei prodotti fitosanitari saranno quelle riportate al punto VI.1 dell'allegato VI DM 22/1/2014 di adozione del Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).

Verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione

Le disposizioni in merito alla verifica funzionale dell'attrezzatura per l'irrorazione dei prodotti fitosanitari sono riportate al punto A.3 del Piano di azione nazionale approvato con DM 22/1/2014. Fino al 26/11/2014 – per le irroratrici dei conterzisti – e fino al 26/11/2016 per quelle aziendali è sufficiente il rilascio di un attestato di verifica almeno quinquennale emesso da officine specializzate o da un tecnico.

Disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili

Le disposizioni in merito all'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili sono riportate al punto A.5 del Piano di azione nazionale approvato con DM 22/1/2014. In ogni caso rimane vincolante il rispetto delle distanze dai corpi idrici prescritte in alcune etichette di prodotti fitosanitari in merito al loro impiego.

Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti

1. Utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, di ammendanti organici e di altri fertilizzanti contenenti azoto e fosforo

Riferimenti normativi:

- DM 7 aprile 2006 "Ministro delle politiche agricole e forestali. Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento.
- D.Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 Attuazione integrale della Dir. 96/61/CEE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, in materia di riduzione integrata dell'inquinamento degli allevamenti intensivi indicati nell'Allegato 1 del medesimo decreto, soppresso e reintrodotto nel Titolo III parte II del D.lgs.152/06, con D.lgs. 29 giugno 2010, n. 128
- Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Delimitazione Zone Vulnerabili ai Nitrati

- Norme del Piano di Tutela delle Acque (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa con deliberazione n.40 del 21/12/2005: Titolo III,
- Misure per la tutela qualitativa della risorsa idrica, Art.30. Delimitazione delle Zone Vulnerabili ai nitrati.
 - a) LR 6 marzo 2007, n. 4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali. Capo III – Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari"(pubblicata sul BUR ER 6 febbraio 2007, n.30);
 - b) RR 28 ottobre 2011, n° 1 “Regolamento regionale ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2007, n° 4. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari”;
 - c) DGR n° 1495 del 24/10/2011 “Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas”;
 - d) Det. n° 10805 del 05/09/2013 della DG Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa “Individuazione ai sensi dell’art. 44 comma 4 del RR n.1/2011, delle Aziende che producono quantitativi di acque reflue non rilevanti dal punto di vista ambientale;
 - e) Det. n° 1192 del 04/02/2014 della DG Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa “Precisazioni e ulteriori norme tecniche in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti d’allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari – Regolamento di Giunta regionale 28 ottobre, n° 1”.

Disposizioni relative agli apporti di fosforo

La quantità di fosforo, espresso come P₂O₅, che è possibile distribuire non può superare i 250 kg/ha anno.

Nel caso d'impiego di fertilizzanti organici che contengono sia azoto che fosforo, l'elemento guida che determina la quantità massima di fertilizzante apportabile è l'azoto.

Verifica degli impieghi

Le distribuzioni dei fertilizzanti devono essere registrate in un apposito registro entro 15 giorni dall'impiego.

2. Norme inerenti l'impiego in agricoltura dei fanghi di depurazione: qualità dei fanghi ammessa, e limiti all'apporto di metalli pesanti, composti organici di sintesi e di azoto al suolo.

Riferimenti normativi:

D.Lgs. 27 gennaio 1992, n.99 recante norme concernenti la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, in applicazione della Dir. 86/278/CEE del Consiglio del 12 giugno 1986.

– DGR 30 dicembre 2004, n.2773: "Primi indirizzi alle Province per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura".

– DGR del 7 novembre 2005: "Integrazione delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura"

3. Norme inerenti l'Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari

Riferimenti normativi:

– Legge 11 novembre 1996, n. 574 "Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari";

– D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (T.U. ambiente), recante norme in materia ambientale;

– DM MIPAAF del 6 luglio 2005.

DGR 9 ottobre 2006, n 1395: D.Lgs. 152/2006, art. 112. Prime disposizioni tecniche per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

In *Tabella 1 – Misura 10* è illustrato il rapporto tra gli impegni contenuti nelle diverse operazioni della misura 10 e gli elementi rilevanti di baseline che sono pertinenti agli impegni utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno dovuto agli impegni assunti.

Tabella 1 – Misura 10

Requisiti minimi di baseline pertinenti derivanti da condizionalità		Impegni agro-climatico-ambientali
Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)	Descrizione impegno di condizionalità	
<p>– CGO 2 - Atto A1 DIRETTIVA 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.</p> <p>– CGO 3 - Atto A5 DIRETTIVA 92/43/CE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.</p> <p>Delibera di Giunta regionale n. 1419 del 7 ottobre 2013 – misure generali di conservazione nei Siti della rete Natura 2000 (SIC e ZPS)</p>	<p>La Delibera di Giunta regionale n. 1419 del 7 ottobre 2013 - dispone nei Siti della rete Natura 2000 (SIC e ZPS) il divieto di eliminazione di elementi naturali e seminaturali di alta valenza ecologica caratteristici dell'ambiente rurale quali stagni, maceri, pozze di abbeverata, fontanili, canneti, risorgive, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati e piantate.</p>	<p>– Impegno di mantenimento e gestione sostenibile attiva della tipologia ambientale "Prati umidi" sul seminativo ritirato dalla produzione.</p> <p>– Impegno di mantenimento in sommersione su almeno il 50% della superficie interessata all'intervento (di seguito S.I.I.) per almeno 6 mesi da ottobre a marzo.</p> <p>– Impegno di mantenimento in sommersione su almeno il 30% della S.I.I. nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.</p> <p>– Impegno di mantenimento di un numero minimo di isolotti/dossi semi affioranti dall'acqua, di estensione non inferiore a 100 mq ognuno, con una densità media pari ad almeno uno per ettaro di S.I.I..</p> <p>– Impegno al mantenimento delle arginature perimetrali, degli isolotti e/o dossi con sponde dolcemente digradanti di pendenza inferiore a 25°.</p> <p>– Impegno ad evitare improvvisi innalzamenti del livello dell'acqua per non incorrere nella distruzione di uova e nidi di uccelli</p> <p>– Impegno a controllare la vegetazione nel rispetto dei periodi consentiti e, nelle superfici non soggette a sommersione, almeno una volta all'anno</p> <p>– Impegno di mantenimento e gestione sostenibile attiva della tipologia ambientale "Complessi macchia-radura" sul seminativo ritirato dalla produzione.</p> <p>– Impegno di mantenimento di formazioni vegetali polispecifiche, cioè composte da almeno 5 specie, di cui almeno 3 arbustive tra quelle previste in tabella b)</p> <p>– Impegno di mantenimento del cotico erboso delle aree a prato</p> <p>– Impegno al mantenimento nelle superfici di pianura, qualora non contigue a zone umide, di almeno uno stagno, per una superficie complessiva non superiore al 10 % della S.I.I.</p>
<p>– Standard 4.2: Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli</p>	<p>a) l'esecuzione di un numero di interventi di sfalcio, o altri interventi ammessi (es. trinciatura), pari ad almeno uno l'anno;</p> <p>b) il divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, nel periodo compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno, esclusivamente per le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE;</p> <p>c) il divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, nel periodo compreso fra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno, per le altre aree (sono escluse le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE).</p>	<p>– Impegno di mantenimento e gestione sostenibile attiva, su seminativi ritirati dalla produzione, di ambienti variamente strutturati con funzioni di collegamento paesaggistico ed ecologico, con prati permanenti alternati, anche congiuntamente a: arbusti isolati o in gruppi o in formazione lineare, alberi isolati, o in gruppi o in filare, stagni o laghetti.</p> <p>– Impegno di mantenimento e gestione sostenibile attiva, su seminativi ritirati dalla produzione, di ambienti per la salvaguardia dei sistemi idrologici costituiti da aree a prato permanente eventualmente arbustato o alberato.</p> <p>– Impegno a non utilizzare fitofarmaci e diserbanti sulle superfici ritirate</p> <p>– Impegno a non spandere concimi chimici, organici o liquami, digestati e/o fanghi in generale sulle superfici ritirate</p> <p>– Impegno a non effettuare il pascolo o lo stazzo di bestiame sulle superfici ritirate</p> <p>– Impegno a non effettuare la pratica dell'acquacoltura e della pesca sportiva nelle aree sommerse</p> <p>– Impegno a non commercializzare le produzioni ottenute dalla S.I.I.</p> <p>– Impegno a effettuare il controllo continuativo della Nutria (<i>Myocastor coypus</i>) mediante trappole (secondo le indicazioni degli Uffici competenti) e il ripristino immediato della tenuta dei tratti arginali e delle sponde in particolare per compromissione da tane ipogee</p> <p>– Impegno a rimuovere (secondo le indicazioni degli Uffici competenti) con prosciugamento da effettuarsi in agosto/settembre, specie alloctone acquatiche e/o anfibi</p> <p>– Impegno a non introdurre e comunque rimuovere se presenti, carpe comuni, anatre e oche semidomestiche</p>

8.2.9.6. *Altre osservazioni rilevanti per comprendere e attuare la misura*

8.2.10. M11 – Agricoltura biologica (art 29)

8.2.10.1. Base giuridica

Titolo III, Capo I, Articolo 29 “Agricoltura biologica” e considerando 23 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.10.2. Descrizione generale della misura inclusa la logica dell'intervento e il contributo alla focus area e agli obiettivi trasversali

Come le misure agro-clima-ambientali anche la agricoltura biologica incide in modo completo tra l'esercizio dell'attività agricola e le principali componenti ambientali del territorio regionale (acqua, suolo, aria, biodiversità e paesaggio). Questo modello di agricoltura rappresenta il più classico e completo dei metodi di gestione sostenibile delle superfici agricole e permette di contenere l'impiego dei fattori agrochimici di sintesi e di promuovere la salvaguardia della risorsa acqua, la tutela della risorsa suolo, la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità, del paesaggio agrario e il miglioramento della qualità dell'aria.

L'insieme di questi obiettivi e la possibilità di valorizzazione delle produzioni ottenute con il metodo di produzione biologica, promuovendo una crescita sostenibile, contribuisce anche ad accrescere la competitività e la coesione sociale del sistema regionale.

La misura persegue i seguenti obiettivi/fabbisogni emersi a seguito dell'analisi SWOT effettuata e dal confronto col partenariato:

F16 “Migliorare la qualità delle acque riducendo i carichi inquinanti di origine agricole e zootecniche.”

F17 “Promuovere la gestione sostenibile dei suoli.”

In particolare la misura, attraverso le sottomisure specificate, contribuisce al perseguimento della Priorità **P4** “Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura” e alla Focus area **P4B** – “Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi.” con entrambe le sottomisure di Conversione a pratiche e metodi biologici (11.1) e di Mantenimento pratiche e metodi biologici (11.2)

La misura contribuisce indirettamente anche alle focus area:

- **P4A** – “Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa”
- **P4C** – “Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi.”

La misura presenta effetti secondari anche sulle priorità di seguito indicate:

Priorità P5 “Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale” e alla seguenti Focus area:

- **P5D** – “Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura.”
- **P5A** “Rendere più efficiente l'uso dell'acqua in agricoltura.”
- **P5E** “Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale.”

Priorità P3 “Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, compresa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere animale e la gestione dei rischi nel settore agricolo”.

La misura partecipa infine al perseguimento delle seguenti priorità trasversali:

“Ambiente” e “Cambiamenti climatici” in quanto finalizzata alla salvaguardia e valorizzazione delle risorse acqua, suolo (incluso l'incremento e il mantenimento della sostanza organica), aria e biodiversità ed alla riduzione delle pressioni dell'esercizio delle attività agricole in termini quali-quantitativi, con particolare rilievo alla riduzione dell'uso di input chimici.

“Innovazione” in campo agricolo in quanto promuove la gestione sostenibile dei processi produttivi e il ricorso a soluzioni e tecniche innovative al fine di attenuare gli impatti derivanti dalle attività agricole e

zootecniche sull'ambiente e sui cambiamenti climatici.

8.2.10.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.10.3.1. 11.1 Conversione a pratiche e metodi biologici

8.2.10.3.1.1. Sotto-misura:

- 11.1 – pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica

8.2.10.3.1.2. Descrizione del tipo di operazione

La sottomisura prevede un supporto finanziario, a titolo di incentivo per coprire i maggiori costi sostenuti dalle aziende per la applicazione dei metodi di agricoltura biologica nel corso dei primi 5 anni di adesione alla produzione biologica.

Le aziende aderenti all'sottomisura devono aderire al regime di controllo dell'Agricoltura Biologica secondo quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 834/2007 e successive modificazioni e dalla relativa normativa nazionale di riferimento.

Le aziende aderenti si impegnano ad applicare la sottomisura per 5 anni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno solare indicato dall'avviso pubblico a seguito del quale presenteranno la domanda di adesione al regime di aiuto.

L'impegno quinquennale riguarda l'intera SAU aziendale condotta al momento della presentazione della domanda di aiuto. E' prevista la possibilità di adesione parziale all'impegno, su corpi separati aziendali, per le sole aziende con SAU Totalee superiore a 50 ha, oppure a 10 ha per aziende a indirizzo frutticolo/viticolo. Per quanto riguarda gli allevamenti sono assoggettati a impegno quelli indicati nella domanda di aiuto; l'eventuale ampliamento o riduzione verrà equiparata all'aggiornamento colturale annuale.

Oltre alle norme tecniche e di gestione aziendale previste dal Reg. (CE) n. 834/07 e successive modificazioni è richiesto l'utilizzo di irroratrici di fitofarmaci regolate conformemente a quanto disposto dalla DGR 1202/1999 e successive modificazioni secondo quanto disposto all'interno dei disciplinari di produzione integrata (sottomisura Pagamenti Agro-climatico-ambientali – operazione 10.1. A) in termini di scadenze e tipologie di irroratrici .

Oltre agli impegni sopra definiti su parte o tutte le superfici oggetto di impegno con la operazione produzione integrata possono essere adottati eventuali impegni accessori volontari aggiuntivi (descritti analiticamente all'interno di specifici disciplinari all'interno degli avvisi pubblici) che migliorano le performance ambientali della operazione quali:

- impiego delle cover crop
- impiego del sistema Irrinet per il calcolo del bilancio idrico e la registrazione dei dati meteo e di irrigazione
- gestione evoluta effluenti zootecnici in agricoltura biologica

Infine possono essere previsti su altre superfici aziendali altre operazioni della sottomisura 10.1 Agro-climatiche-ambientali di Agricoltura conservativa (Operazione 10.1.D), Conservazione degli spazi naturali (Operazione 10.1.I) e di Ritiro dei seminativi per scopi ambientali (Operazione 10.1.L).

La adozione di tali tecniche comporta la concessione di aiuti specifici che si sommano a quelli base di seguito definiti come riportato in "Importi e aliquote di sostegno".

La adesione agli impegni accessori volontari aggiuntivi e/o alle Operazioni della Misura 10.1 sopra indicate

assegna un punteggio di priorità aggiuntivo in fase di selezione.

8.2.10.3.1.3. Tipo di sostegno

L'aiuto è concesso sotto forma di pagamento per unità di superficie in base al tipo di coltura.

8.2.10.3.1.4. Collegamento ad altre normative

8.2.10.3.1.5. Beneficiari

I beneficiari dell'operazione sono gli Agricoltori “attivi” in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 loro associazioni, incluse le cooperative e le proprietà collettive.

8.2.10.3.1.6. Costi ammissibili

Sono ammissibili al sostegno le compensazioni che corrispondono a quanto disposto dal comma 3 e 6 dell'art. 28 del Reg. (CE) 1305/2013.

8.2.10.3.1.7. Condizioni di ammissibilità

Possono beneficiare degli aiuti le superfici collocate sul territorio regionale, di aziende assoggettate al regime di controllo dell'Agricoltura Biologica secondo quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 834/2007 e successive modificazioni e dalla relativa normativa nazionale di riferimento.

L'aiuto maggiorato per le foraggere connesse con l'attività zootecnica biologica sarà corrisposto anche in relazione alle UBA di allevamenti biologici ubicati anche in altre regioni, verificando la sussistenza delle condizioni di non sovracompensazione.

8.2.10.3.1.8. Principi relativi alla definizione dei criteri di selezione

I principi di selezione saranno applicati per la selezione dei beneficiari saranno riferiti a collocazione aree agricole nelle seguenti aree preferenziali:

- zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti (art.30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque);
- zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE;
- adesione ad altri impegni descritti nella presente scheda, o altre misure, sotto-misure o operazioni ACA. (adesione o presentazione domanda aiuto);
- adesione alla operazione 16.05 (Approcci collettivi ai progetti e alle pratiche ambientali in corso) (adesione o presentazione domanda aiuto).

Applicando questi principi di selezione attraverso l'attribuzione di punteggi di priorità, si intende favorire la applicazione della agricoltura biologica nelle aree più sensibili dal punto di vista ambientale. Per dare maggiore efficacia viene poi data priorità a figure aree svantaggiate. Viene infine premiata l'eventuale sinergia con altri interventi del PSR.

8.2.10.3.1.9. Importi (applicabili) e aliquota di sostegno

Conversione Produzione Biologica – Euro/Ha/anno

TIPOLOGIA COLTURALE Sostegno

- Foraggiere 126
- Seminativi 168
- Bietola, riso e proteaginose 357
- Ortive e altre annuali 434
- Olivo e castagno 476
- Vite e fruttiferi minori 630
- Arboree principali 742

Per gli operatori che effettuano produzioni zootecniche ai sensi del Regolamento (CEE) n. 834/2007 e successive modificazioni, per l'impegno produzione biologica introduzione, è concesso un sostegno maggiorato per ettaro di superficie foraggiera e di colture destinate alla alimentazione animale pari a:

- per il settore zootecnico da latte: 425 Euro/Ha.
- per il settore zootecnico da carne: 370 Euro/Ha

La quantificazione del sostegno alle superfici foraggiere e alle colture destinate alla alimentazione animale (CDAA) nelle aziende che praticano la zootecnia biologica, ove tali aziende gestiscano sia allevamenti da latte che da carne, anche di diverse specie animali, è definita univocamente per tutte le superfici su cui può essere applicato il premio maggiorato in base alla consistenza prevalente rispetto a quella dichiarata, in termini di UBA allevate in relazione alle due diverse finalità produttive, degli allevamenti aziendali.

A tal fine possono essere considerati allevamenti da latte solo allevamenti bovini o ovi-caprini di razze a prevalente attitudine latte, mentre sono assimilati agli allevamenti da carne anche gli allevamenti di suini da riproduzione, avicoli di galline ovaiole e da riproduzione, cunicoli da riproduzione e gli allevamenti equini. Relativamente agli indici di conversione da capi animali ad UBA si applicano agli indici di cui all'allegato V del Reg. (CE) n. 1974/2006 e del DM 30125/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

Per tutte le aziende zootecniche l'aiuto:

- è concesso esclusivamente a quelle superfici che determinano un rapporto UBA/superficie foraggiera e CDAA non inferiore a 1, in pianura, 0,8 in collina e 0,6 in montagna; per le eventuali ulteriori superfici foraggiere di tali aziende, sarà corrisposto il premio allo stesso livello delle aziende che praticano l'agricoltura biologica solo sulle produzioni vegetali.
- è concesso alle aziende in possesso dei seguenti requisiti:
 - superficie minima foraggiera non inferiore a 3 ettari;
 - consistenza dell'allevamento non inferiore a 6 UBA nel rispetto del limite massimo per ettaro di carico animale consentito di cui ai Regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e dal D.M. 18354/2009 e successive modificazioni e integrazioni

Indicazioni specifiche sulla ammissibilità delle superfici a "pascolo con tare" verranno riportate nei Programmi operativi.

La consistenza zootecnica di riferimento per il calcolo del premio maggiorato, è la consistenza media dell'anno solare precedente ciascun anno di pagamento, desumibile dalle Banche dati nazionali zootecniche.

In caso di adozione degli impegni accessori aggiuntivi verranno concessi sulle superfici direttamente interessate i seguenti aiuti:

- impiego delle cover crop: 170 Euro/ha anno
- impiego del sistema Irrinet: 15 Euro/ha anno
- gestione evoluta effluenti zootecnici in agricoltura biologica: 100 Euro/ha anno

In ogni caso, non potranno essere superati per somma di impegni accessori volontari aggiuntivi i massimali

previsti nell'allegato II del Reg 1305/2013.

8.2.10.3.1.10. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o tipo di operazioni

8.2.10.3.1.10.1. *Rischi inerenti l'attuazione delle misure*

8.2.10.3.1.10.2. *Azioni di mitigazione*

8.2.10.3.1.10.3. *Valutazione generale della misura*

8.2.10.3.1.11. Informazioni specifiche dell'operazione

Individuazione e definizione degli elementi del livello di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento.

8.2.10.3.2. 11.2 Mantenimento pratiche e metodi biologici

8.2.10.3.2.1. Sotto-misura:

- 11.2 – pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

8.2.10.3.2.2. Descrizione del tipo di operazione

La sottomisura prevede un supporto finanziario, a titolo di incentivo per coprire i maggiori costi sostenuti dalle aziende per la applicazione dei metodi di agricoltura biologica dopo i primi 5 anni di adesione.

Le aziende aderenti alla sottomisura devono aderire al regime di controllo dell'Agricoltura Biologica secondo quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 834/2007 e successive modificazioni e dalla relativa normativa nazionale di riferimento.

Le aziende aderenti si impegnano ad applicare la sottomisura per 5 anni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno solare indicato dall'avviso pubblico a seguito del quale presenteranno la domanda di adesione al regime di aiuto.

L'impegno quinquennale riguarda l'intera SAU aziendale condotta al momento della presentazione della domanda di aiuto. E' prevista la possibilità di adesione parziale all'impegno, su corpi separati aziendali, per le sole aziende con SAU Totalee superiore a 50 ha, oppure a 10 ha per aziende a indirizzo frutticolo/viticolo.

Per corpo separato si intende quella parte della superficie aziendale separata da elementi fisici extra-aziendali che determinano soluzione di continuità del fondo. Tali elementi possono essere rappresentati da: strade almeno comunali, linee ferroviarie, canali di bonifica, fiumi e torrenti, corpi fondiari extra-aziendali. Sulle superfici dei corpi non soggetti all'aiuto l'azienda è tenuta comunque ad applicare gli adempimenti previsti dai recepimenti nazionali e regionali relativo al regime di condizionalità in applicazione delle Regolamentazioni dell'Unione Europea.

Per quanto riguarda gli allevamenti sono assoggettati a impegno quelli indicati nella domanda di aiuto; l'eventuale ampliamento o riduzione verrà equiparata all'aggiornamento colturale annuale.

Oltre alle norme tecniche e di gestione aziendale previste dal Reg. (CE) n. 834/07 e successive modificazioni è richiesto l'utilizzo di irroratrici di fitofarmaci regolate conformemente a quanto disposto dalla DGR 1202/1999 e successive modificazioni secondo quanto disposto all'interno dei disciplinari di produzione integrata (sottomisura Pagamenti Agro-climatico-ambientali – operazione 10.1. A) in termini di scadenze e tipologie di irroratrici .

Oltre agli impegni sopra definiti sulle superfici oggetto di impegno (in parte o in toto) possono essere adottati eventuali impegni accessori aggiuntivi che migliorano le performance ambientali della operazione quali:

- impiego delle cover crop
- impiego del sistema Irrinet per la il calcolo del bilancio idrico e la registrazione dei dati meteo e di irrigazione
- gestione evoluta effluenti zootecnici in agricoltura biologica

Infine possono essere previsti su diverse superfici aziendali altre operazioni della sottomisura 10.1 Agro-climatiche-ambientali di Conservazione degli spazi naturali (operazione 10.1.I) o di Ritiro dei seminativi per scopi ambientali (operazione 10.1.L).

La adesione alle Operazioni della sottomisura 10.1 assegna un punteggio di priorità aggiuntivo in fase di selezione.

L'Azione produzione biologica può essere adottata nell'intero territorio regionale ma riceve premi maggiorati nelle aree Rete 2000.

8.2.10.3.2.3. Tipo di sostegno

L'aiuto previsto è il pagamento per unità di superficie in base al tipo di coltura.

8.2.10.3.2.4. Collegamento ad altre normative

8.2.10.3.2.5. Beneficiari

I beneficiari dell'operazione sono gli Agricoltori “attivi” in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 loro associazioni, incluse le cooperative e le proprietà collettive.

8.2.10.3.2.6. Costi ammissibili

Sono ammissibili al sostegno le compensazioni che corrispondono a quanto disposto dal comma 3 e 6 dell'art. 28 del Reg. (CE) 1305/2013.

8.2.10.3.2.7. Condizioni di ammissibilità

Possono beneficiare degli aiuti le superfici collocate sul territorio regionale, di aziende assoggettate al regime di controllo dell'Agricoltura Biologica secondo quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 834/2007 e successive modificazioni e dalla relativa normativa nazionale di riferimento.

L'aiuto maggiorato per le foraggere connesse con l'attività zootecnica biologica sarà corrisposto anche in relazione alle UBA di allevamenti biologici ubicati anche in altre regioni, verificando la sussistenza delle condizioni di non sovracompensazione.

8.2.10.3.2.8. Principi relativi alla definizione dei criteri di selezione

I principi di selezione saranno applicati per la selezione dei beneficiari saranno riferiti a collocazione aree agricole nelle seguenti aree preferenziali:

- Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti (art.30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque);
- Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE.
- adesione ad altri impegni descritti nella presente scheda, o altre misure, sottomisure o operazioni ACA. (adesione o presentazione domanda aiuto)
- adesione alla operazione 16.05 (Approcci collettivi ai progetti e alle pratiche ambientali in corso) (adesione o presentazione domanda aiuto).

Applicando questi principi di selezione attraverso l'attribuzione di punteggi di priorità, si intende favorire la applicazione della agricoltura biologica nelle aree più sensibili dal punto di vista ambientale. Per dare maggiore efficacia viene poi data priorità a figure aree svantaggiate. Viene infine premiata l'eventuale sinergia con altri interventi del PSR.

8.2.10.3.2.9. Importi (applicabili) e aliquota di sostegno

Mantenimento Produzione Biologica – Euro/Ha/anno

TIPOLOGIA COLTURALE Sostegno

- Foraggere 113

- Seminativi 151
- Bietola, riso e proteaginose 321
- Ortive e altre annuali 391
- Olivo e castagno 428
- Vite e fruttiferi minori 567
- Arboree principali 668

Per gli operatori che effettuano produzioni zootecniche ai sensi del Regolamento (CEE) n. 834/2007 e successive modificazioni, per l'impegno produzione biologica introduzione, è concesso un sostegno maggiorato per ettaro di superficie foraggiera e di colture destinate alla alimentazione animale pari a:

- per il settore zootecnico da latte: 383 Euro/Ha.
- per il settore zootecnico da carne: 333 Euro/Ha

La quantificazione del sostegno alle superfici foraggere e alle colture destinate alla alimentazione animale (CDAA) nelle aziende che praticano la zootecnia biologica, ove tali aziende gestiscano sia allevamenti da latte che da carne, anche di diverse specie animali, è definita univocamente per tutte le superfici su cui può essere applicato il premio maggiorato in base alla consistenza prevalente rispetto a quella dichiarata, in termini di UBA allevate in relazione alle due diverse finalità produttive, degli allevamenti aziendali.

A tal fine possono essere considerati allevamenti da latte solo allevamenti bovini o ovi-caprini di razze a prevalente attitudine latte, mentre sono assimilati agli allevamenti da carne anche gli allevamenti di suini da riproduzione, avicoli di galline ovaiole e da riproduzione, cunicoli da riproduzione e gli allevamenti equini. Relativamente agli indici di conversione da capi animali ad UBA si applicano agli indici di cui all'allegato V del Reg. (CE) n. 1974/2006 e del DM 30125/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

Per tutte le aziende zootecniche l'aiuto:

- è concesso esclusivamente a quelle superfici che determinano un rapporto UBA/superficie foraggiera e CDAA non inferiore a 1, in pianura, 0,8 in collina e 0,6 in montagna; per le eventuali ulteriori superfici foraggere di tali aziende, sarà corrisposto il premio allo stesso livello delle aziende che praticano l'agricoltura biologica solo sulle produzioni vegetali.
- è concesso alle aziende in possesso dei seguenti requisiti:
 - superficie minima foraggiera non inferiore a 3 ettari;
 - consistenza dell'allevamento non inferiore a 6 UBA nel rispetto del limite massimo per ettaro di carico animale consentito di cui ai Regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e dal D.M. 18354/2009 e successive modificazioni e integrazioni

Indicazioni specifiche sulla ammissibilità delle superfici a "pascolo con tare" verranno riportate nei Programmi operativi.

La consistenza zootecnica di riferimento per il calcolo del premio maggiorato, è la consistenza media dell'anno solare precedente ciascun anno di pagamento, desumibile dalle Banche dati nazionali zootecniche.

In caso di adozione degli impegni accessori aggiuntivi verranno concessi sulle superfici direttamente interessate i seguenti aiuti:

- impiego delle cover crop: 170 Euro/ha anno
- impiego del sistema Irrinet: 15 Euro/ha anno
- gestione evoluta effluenti zootecnici in agricoltura biologica: 100 Euro/ha anno

In ogni caso, non potranno essere superati per somma di impegni accessori volontari aggiuntivi i massimali previsti nell'allegato II del Reg 1305/2013.

8.2.10.3.2.10. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o tipo di operazioni

8.2.10.3.2.10.1. Rischi inerenti l'attuazione delle misure

8.2.10.3.2.10.2. Azioni di mitigazione

8.2.10.3.2.10.3. Valutazione generale della misura

8.2.10.3.2.11. Informazioni specifiche dell'operazione

Individuazione e definizione degli elementi del livello di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento.

8.2.10.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o tipo di operazioni

8.2.10.4.1. Rischi inerenti l'attuazione delle misure

8.2.10.4.2. Azioni di mitigazione

8.2.10.4.3. Valutazione generale della misura

8.2.10.5. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi del livello di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Gli elementi rilevanti di baseline derivanti dalla condizionalità, così come disciplinata a livello nazionale dal Decreto Ministeriale n. 30125/2009 e sue successive modifiche ed integrazioni e recepita in Regione Emilia-Romagna dalla Delibera di Giunta regionale n. 275/2014 per l'anno 2014, sono:

- Atto A4 – CGO 1 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio

relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti); recepimenti regionali: Elenco delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate in applicazione della direttiva 91/676/CEE Art. 30 del TITOLO III delle "MISURE PER LA TUTELA QUALITATIVA DELLA RISORSA IDRICA" di cui alle norme del Piano regionale di tutela delle acque (PTA) approvato dall'Assemblea Legislativa con Delibera n. 40 del 21 dicembre 2005; Regolamento Regionale 28 ottobre 2011, n.1, emanato dal Presidente della Giunta regionale con Decreto n. 194 del 27 ottobre 2011, "Regolamento regionale ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2007, n.4. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari."; Titolo I e Titolo II, Titolo III recante tra l'altro il Programma d'azione per le zone vulnerabili ai Nitrati;

- Atto B9 – CGO 10 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) –Reg. CE 1107/09 (GUUE 24/11/2009 n. L309), relativo all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, art. 55 – prima e seconda frase; D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [ex art. 42] (G.U. del 18 luglio 2001 n. 165, Supplemento ordinario n. 190) e successive modifiche e integrazioni; Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"; recepimento regionale: Deliberazione della Giunta regionale n. 2045 del 23 dicembre 2013 "Disposizioni transitorie in merito al rilascio e al rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita e delle autorizzazioni all'acquisto e all'impiego dei prodotti fitosanitari, ai sensi del DPR 290/2001 e delle Deliberazioni della Giunta regionale n. 2929/2001 e n. 1120/2008, nelle more dell'istituzione del nuovo sistema per la formazione e per il rilascio delle abilitazioni alla vendita, ai termini del D.Lgs n. 150/2012.";
- Standard 1.1 – BCAA 5 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – gestione minima delle terre che rispettano le condizioni locali specifiche;
- Standard 2.2 – BCAA 6 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – avvicendamento delle colture;
- Standard 5.1 – BCAA 2 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione.
- Standard 5.2 – BCAA 1 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua;
- Standard 5.3 – BCAA 3 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee, requisiti autorizzativi allo scarico di sostanze pericolose da attività agroindustriali e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE (versione in vigore al termine del periodo di validità della direttiva stessa)

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento.

Gli elementi di baseline rilevanti impiegati a riferimento per i calcoli di giustificazione degli aiuti sono i

seguenti:

- Atto B9 – CGO 10 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) –Reg. CE 1107/09 (GUUE 24/11/2009 n. L309), relativo all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, art. 55 – prima e seconda frase;
- Atto A4 – CGO 1 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti);
- Requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari;
- Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti.

Nella tabella 1 – **Misura 11** è riassunto il collegamento in forma sintetica tra i requisiti di baseline (solo le parti pertinenti all'operazione) e l'impegno correlato.

Tabella 1 – Misura 11 "Baseline"

Requisiti minimi di baseline pertinenti derivanti da:		Impegno della Misura 11
Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)/Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti	Descrizione impegno di condizionalità/requisito minimo	
Atto B9 - CGO 10 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) -Reg. CE 1107/09 (GUUE 24/11/2009 n. L309), relativo all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, art. 55 – prima e seconda frase.	Uso di tutti i prodotti autorizzati a norma Direttiva 91/414/CEE (ora Regolamento (CE) n. 1107/2009) e successive modifiche ed integrazioni	Uso dei soli prodotti fitosanitari previsti in Allegato II B del Reg. CE 889/2008
Atto A4 - CGO 1 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti).	E' prevista la redazione di un Piano di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici per alcune tipologie di aziende in ZVN	Uso dei soli fertilizzanti previsti in Allegato II A del Reg. CE 889/2008
Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari Verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione: vedi punto A.3 del Piano di azione nazionale approvato con Decreto 22/1/2014.	Fino al 26/11/2014 - per le irroratrici dei conterzisti - e fino al 26/11/2016 per quelle aziendali è sufficiente il rilascio di un attestato di verifica almeno quinquennale emesso da officine specializzate o da un tecnico.	Controllo e taratura delle attrezzature per la irrorazione ai sensi Del. GR 1202/99 ogni 5 anni per le attrezzature aziendali e di 2 anni per quelle dei conterzisti eseguito da officine accreditate
Atto A4 - CGO 1 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti)	Registrazione dei trattamenti (Quaderno di campagna) E' prevista la redazione di un Piano di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici per certe tipologie di aziende in ZVN	Registrazione delle operazioni colturali eseguite (inclusi interventi fitosanitari ed agronomici) e di acquisti e vendite ai sensi del Dlgs 220/95 e successive modifiche
Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti Regolamento regionale n. 1/2011 in attuazione del DM MiPAAF 7 aprile 2006	Per gli agricoltori che distribuiscono fertilizzanti in ZVN obbligo di registrazione di tutti gli interventi di concimazione	
Atto B11 – CGO 4 Regg. CE 178/02 e 183/05	-	Impiego di foraggi e alimenti certificati come biologici ai sensi del Reg. CEE 834/2007 e n. 889/2008 e successive modifiche
Altra normativa: Legge n. 281/63	Per alcuni aspetti non coperti da Reg. 183/05	
Altra normativa: Dlgs 193/06 di attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari	-	Interventi di profilassi e cura veterinaria conformi al Reg CEE 834/2007
Atto B11 – CGO 4 Regg. CE 178/02 e 183/05	Punto 1.d delle delibere regionali (DGR n. 275/2014 per l'anno 2014)	Registrazione degli interventi di cura veterinaria, alimentazione, acquisti, vendite altre registrazione specifiche per il settore zootecnico biologico ai sensi del Dlgs 220/95 e DM 4/8/2000 e successive modifiche
Altra normativa: Dlgs 193/06 di attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari	-	
Atto A4 - CGO 1 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti)	Obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti per il carico zootecnico.	Densità massima di allevamento limitatamente alle zone non vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati conformi al Reg CEE 834/2007 modificato dal Reg. CE 1804/99 e della Del GR n.794/03

8.2.10.6. Altre osservazioni rilevanti per comprendere e attuare la misura